

# CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

ex art. 11 commi 1 - lettera g) – e 3 del Decreto Legge n° 91 dell'8 agosto 2013, convertito con modificazioni con Legge n° 112 del 7 ottobre 2013, così come modificato dal Decreto-Legge n° 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni con Legge n° 106 del 29 luglio 2014

**N.d.R.**

Oltre al sommario posto al termine del documento, in basso a destra di ciascuna pagina, oltre al numero della stessa è stato inserito un acronimo per facilitare la ricerca degli argomenti, secondo la seguente legenda:

acronimo	corrispondenza
AMM	Personale Amministrativo
AMM.nt	Personale Amministrativo non turnista
AMM.t	Personale Amministrativo turnista
COL	Maestri Collaboratori
COR	Artisti del Coro
FNZ	Funzionari
IEC.cm	Istituti Economici Comuni
IEC.ct	Istituti Economici di Categoria
ORC	Professori d'Orchestra
PNC	Parte Normativa Comune
PRM	Premessa
TCN	Personale Tecnico
TCN.nt	Personale Tecnico non turnista
TCN.t	Personale Tecnico turnista
TEC	Trattamenti Economici (Comuni e di Categoria)
TER	Tersicorei



MP

50 CF 16  
OO

Il giorno 18 febbraio 2015 in Roma, presso la sede della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma in Piazza Beniamino Gigli, 7

TRA

La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale nella persona del Sovrintendente Carlo Fuortes, assistito dal Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione Stefano Bottaro, dal Direttore di Produzione Silvia Cassini, dal collaboratore della Direzione di Produzione Stefano Mattioli e dal Responsabile Gestione Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Industriali Regina Muzio, di seguito denominata **Fondazione**

E

Le Organizzazioni Sindacali:

- SLC-CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Alberto Manzini, Nadia Stefanelli, Loris Grossi, Fabio Morbidelli, Maurizio Moroni, Stefano Pitaccio, Claudio Ricci, Fulvio Martis, Massimiliano Mariani, Fabio Severini;
- FISTEL-CISL, rappresentata dal Sigg.ri Paolo Terrinoni, Antonio Pascolini, Massimo Di Franco, Lorenzo Marruchi, Silvia Pasini, Marco Francucci, Gerardo Porcelluzzi;
- UILCOM-UIL, rappresentata dai Sigg.ri Alessandro Cucchi, Francesco Mellis, Giorgio Salvucci, Gianni Maria Ferrini, Annalisa Giordano, Tiziano Arisci, Antonio Mastrangelo, Paolo Bellisai;
- FIALS-CISAL, rappresentata dal Sigg.ri Marco Piazzai, Lorella Pieralli, Massimiliano Fiorini, Mauro Eros Losi, Paolo Vincenzo Bigi, Maurizio Panella, Davide Simoncini;

in prosieguo denominate **OO.SS.** e, se insieme alla Fondazione, **Parti**

PREMESSO CHE

- l'art. 11 del Decreto-Legge n° 91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n° 112 del 07/10/2013, così come modificato dal Decreto-Legge n° 83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n° 106 del 29/07/2014, al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, nell'istituire un fondo di sostegno ha previsto altresì che le "fondazioni" che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 29/06/1966, 367, ovvero che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, devono presentare al commissario straordinario previsto dal comma 3 dell'art. 11, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con l'inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, indicando i contenuti inderogabili del piano;
- contenuti inderogabili del piano di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 11, sono la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsti dal vigente CCNL;
- i contratti aziendali rinegoziati e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;
- le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine previsto dai commi 1 e 2 del richiamato art. 11, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario del conto economico, sono poste - ai sensi del comma 14 del più volte citato art. 11 - in liquidazione coatta amministrativa;
- la Fondazione, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2013, ha chiesto di essere ammessa al fondo di sostegno, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge;
- le Parti, come sopra rappresentate, hanno condiviso la necessità di concordare un nuovo Contratto Integrativo aziendale in conformità alle previsioni del CCNL ed in aderenza al comma 1 lettera g) dell'art. 11, anche ad

18/02/2015 17:51  
Piazza Beniamino Gigli, 7 - 00184 Roma - tel 06.481601 - fax 06.4881253 C.F. 00448590588 - P.IVA 00896251006



PRM

evitare l'applicazione del comma 14, così individuando un nuovo strumento contrattuale finalizzato, in considerazione anche della struttura degli apparati tecnici del palcoscenico, al recupero di efficienza ed efficacia dell'organizzazione del lavoro;

- tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive della Comunità Europea 93/104/CE del 23/11/1993, 2000/34/CE del 22/06/2000 e 2003/88/CE del 04/11/2003 in materia di orario e organizzazione del lavoro, nonché dalla direttiva europea 1999/70/CE, dal Decreto Legislativo attuativo n° 368 del 06/09/2001 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto-Legge n° 34 del 20/03/2014 convertito con Legge n° 78 del 16/05/2014 (Jobs act), il nuovo Contratto Integrativo aziendale intende definire l'organizzazione dell'orario di lavoro, fermo restando il rispetto dei principi di sicurezza e di salute richiamati dalle norme citate;
- l'operatività e l'efficacia del nuovo Contratto Integrativo aziendale è subordinata all'approvazione del medesimo ai sensi delle disposizioni del Decreto-Legge n° 91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n° 112 del 07/10/2013, così come modificato dal Decreto-Legge n° 83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n° 106 del 29/07/2014, fatte salve le successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni rese necessarie e da rinegoziare ai sensi del comma 3, lettera a) dell'art. 11;
- quanto prefissato nell'ipotesi di accordo sindacale del 17/11/2014, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 24/11/2014 ed approvata e ratificata dall'assemblea dei lavoratori il 25/11/2014 (comunicazione OO.SS. del 25/11/2014, prot. n. ST/NU/00006834) integra il presente Contratto Integrativo aziendale nell'ambito della sua specifica durata, di cui costituisce parte in Appendice;
- il presente Contratto Integrativo aziendale sia per la parte normativa che per la parte economica annulla, abroga e sostituisce espressamente e integralmente tutti i precedenti Contratti Integrativi Aziendali o qualunque altro atto/accordo aziendale preesistente comunque denominato, qualora in contrasto con le norme qui previste;
- per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente Contratto Integrativo si applicano le norme di legge e del CCNL vigenti tempo per tempo;
- con l'entrata in vigore del nuovo CCNL (siglato nel 2012 per la parte normativa e nel 2013 per quella economica), attualmente in corso di approvazione, le Parti si impegnano a riesaminare eventuali contrasti normativi che dovessero emergere, individuando soluzioni che assicurino analogo risultato produttivo e di costo.

Tutto ciò premesso

1. Le Parti concordano sulla necessità di incrementare la produzione degli spettacoli per assicurare alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale un servizio più assiduo in relazione al ruolo culturale ed al livello di eccellenza che gli sono propri, realizzando nel contempo un migliore modello produttivo attraverso l'individuazione e l'attuazione di strumenti di flessibilità, di efficienza ed ottimizzazione della programmazione, del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro.

2. Le Parti come sopra rappresentate sottoscrivono il presente Contratto Integrativo aziendale ai sensi e per gli effetti delle previsioni dell'art. 11, comma 1 lettera g) e comma 2, del Decreto-Legge n° 91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n° 112 del 07/10/2013, così come modificato dal Decreto-Legge n° 83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n° 106 del 29/07/2014, integrando al suo interno anche i principi, gli istituti e le articolazioni previste dall'ipotesi di accordo del 17/11/2014, di cui costituisce parte in Appendice.

3. Previa approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, commi 2 e 19 del Decreto-Legge n° 91 del 08/08/2013, convertito con modificazioni con Legge n° 112 del 07/10/2013, così come modificato dal Decreto-Legge n° 83 del 31/05/2014, convertito con modificazioni con Legge n° 106 del 29/07/2014, il presente Contratto Integrativo aziendale, in deroga al punto 9 dell'Accordo Quadro 22/01/2009 (triennialità della contrattazione di 2° livello), decorrerà dal 1° gennaio 2015 e scadrà il 31/12/2016, in concomitanza con il termine del piano di risanamento previsto dalle norme appena citate, cui la Fondazione ha aderito.

4. Le Parti si impegnano ad incontrarsi fin da settembre 2016 per definire, partendo dai contenuti del presente Contratto Integrativo aziendale e sulla base degli obiettivi raggiunti sino al 2016 in termini di ottimizzazione della produzione, della produttività e delle risorse, nonché relativamente al risparmio realizzato, per la definizione di un

nuovo accordo integrativo per il triennio 2017-2019. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo integrativo relativo al triennio 2017-2019, sarà superato il sopra citato accordo del 17/11/2014 (in Appendice).

5 Il presente Contratto Integrativo aziendale si applica al personale con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, disciplinato dal CCNL del personale dipendente delle Fondazioni Lirico Sinfoniche vigente e resterà in vigore sino alla scadenza sopra indicata, fatto salvo il regime di prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo.

## 1. PARTE NORMATIVA COMUNE

### 1.1.1 Orario di lavoro

1 Le Parti, nell'ottica del contenimento dei costi così come previsto dal vigente CCNL, riconoscono la necessità di migliorare le flessibilità già previste nei precedenti accordi integrativi per consentire l'ottimale utilizzo del personale e delle strutture del Teatro attraverso l'armonizzazione dei diversi regimi di lavoro di tutto indistintamente il personale dipendente, al fine di favorire l'incremento produttivo e l'aumento delle recite, anche in doppio spettacolo.

2 L'ottimizzazione dei tempi di preparazione degli spettacoli, fatte salve le valutazioni della Direzione Artistica per assicurare la qualità artistica, verrà attuata anche attraverso nuove tipologie di orario di lavoro, finalizzate al miglioramento e all'aumento della flessibilità che favorisca un più proficuo impiego del palcoscenico, nonché, qualora le esigenze produttive lo richiedano, la possibilità di programmare uno spettacolo o una prova il martedì mattina.

3 Tutto ciò troverà attuazione mediante i calendari di produzione bimestrali per tutto il personale appartenente alle Categorie Artistiche (Maestri Collaboratori, Professori d'Orchestra, Artisti del Coro, Tercicorei) ed al Personale Tecnico ed Amministrativo turnisti, nonché con l'introduzione dell'istituto della Banca Ore per il Personale Tecnico ed Amministrativo non turnisti e dell'istituto Compensazione Orario Straordinario per tutto il Personale Tecnico ed Amministrativo.

4 L'orario bimestrale corrisponde alla somma delle prestazioni richieste al lavoratore, secondo le articolazioni e le discipline previste nel presente Contratto Integrativo.

5 Tale orario bimestrale sarà predisposto nel mese precedente il bimestre di riferimento, secondo le seguenti fasi:

- trasmissione in bozza alle OO.SS., di norma entro il giorno 16;
- discussione, entro il giorno 20;
- reso noto nella sua versione finale, entro il giorno 22.

6 Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per "orario di lavoro" deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro e/o a disposizione della Fondazione.

7 Ai fini del computo dell'orario ordinario bimestrale, in caso di assenza, una giornata lavorativa corrisponde all'orario ordinario individualmente programmato nel settore di appartenenza.

### 1.1.2 Intervallo tra prestazioni

1 L'Intervallo minimo tra le prestazioni potrà essere così articolato per le diverse categorie professionali:

- 30 minuti per i Maestri Collaboratori, i Professori d'Orchestra, gli Artisti del Coro ed i Tercicorei;
- 1 ora per il Personale Tecnico turnista.

2 Ulteriori ed eventuali riduzioni dell'intervallo potranno essere concordate.

### 1.1.3 Pause

1 Fermo restando quanto previsto dal CCNL nonché dal D.Lgs. n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le pause saranno osservate dal personale dipendente secondo le articolazioni previste dal presente Contratto Integrativo.

2 L'attestazione delle pause osservate dalle Categorie Artistiche (Maestri Collaboratori art. 2.1.7, Professori d'Orchestra art. 2.2.7, Artisti del Coro art. 2.3.7, Tersicorei art. 2.4.8) nel corso delle diverse tipologie di prove sarà a cura degli Ispettori, che ne riporteranno gli orari nei rapportini giornalieri.

3 L'attestazione della pausa osservata dal Personale Tecnico turnista (art. 2.5.2.7) e dal Personale Tecnico non turnista (art. 2.5.3.5) che svolge lavoro collettivo e/o di squadra sarà a cura dei Responsabili di settore, che ne riporteranno gli orari sui rispettivi rapportini giornalieri.

4 Relativamente al Personale Tecnico turnista (art. 2.5.2.7), agli Impiegati turnisti (2.6.2), le cui attività hanno prevalente carattere individuale, l'effettuazione della pausa sarà attestata dalla timbratura del cartellino all'inizio ed al termine della stessa.

5 Analoga modalità sarà osservata relativamente alla fruizione della pausa prevista per il Personale Tecnico non turnista (2.5.3.5) con attività a prevalente carattere individuale e per il Personale Amministrativo non turnista (art. 2.6.3.5).

### 1.1.4 Intervallo riposo giornaliero

1 Con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i Tersicorei.

2 La possibilità di cui al comma precedente è subordinata ad uno specifico accordo tra la Direzione Aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero.

3 Sarà comunque garantito un intervallo intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e l'inizio del turno di lavoro relativo al giorno successivo di almeno:

- 8 ore continuative di riposo in caso di prova antegenerale, generale e spettacolo;
- 9 ore continuative di riposo in caso di prova ordinaria.

4 In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la Direzione Aziendale e la RSU o, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

### 1.1.5 Ritardi

1 Fermo restando l'obbligo del lavoratore di trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio della prestazione secondo l'ora fissata dall'ordine del giorno e/o dalle disposizioni dei Responsabili, è prevista una tolleranza di 5 minuti sull'inizio della prestazione/attività lavorativa.

2 In relazione a possibili imprevedibili ed improvvisi eventi che possano causare un ritardo nell'inizio della prestazione lavorativa, è istituita una franchigia di 1 ora per le Categorie Artistiche (Maestri Collaboratori, Professori d'Orchestra, Artisti del Coro, Tersicorei) e di 2 ore per il Personale Tecnico ed Amministrativo (Impiegati ed Operai).

3 Detta franchigia potrà trovare applicazione nel limite massimo di 3 volte per anno solare, fermi restando l'art. 1218 cc e l'obbligo per il lavoratore di giustificare per iscritto il ritardo.

4 Superato il limite previsto dal precedente comma, sarà applicata la trattenuta retributiva corrispondente al ritardo.

### 1.1.6 Prove antepiano, antegenerali e generali

1 Non è posto alcun limite all'effettuazione e al numero delle prove antegenerali e/o generali nonché all'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova antegenerale o generale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.

2 Sono consentite interruzioni e riprese su indicazioni del Direttore d'Orchestra nelle prove antegenerali, anche aperte al pubblico.

3 Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tenere conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

4 Le prove antegenerali o generali programmate in giornata di domenica, possono essere effettuate sia in orario antimeridiano, pomeridiano o serale.

### 1.1.7 Riposo settimanale

1 Fermo restando il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo settimanale, il giorno destinato dalla Fondazione al riposo settimanale, di norma, è individuato nella giornata di lunedì per le Categorie Artistiche (Maestri Collaboratori, Professori d'Orchestra, Artisti del Coro, Tergicorei) e per il Personale Tecnico ed Amministrativo turnisti e nella giornata di domenica per il Personale Tecnico ed Amministrativo non turnisti.

2 Tuttavia, prima dell'inizio delle singole stagioni liriche e/o estive e/o sinfoniche, in relazione alle effettive esigenze di produzione, la Fondazione, previa comunicazione in tempi congrui alle OO.SS., stabilirà il giorno destinato al riposo settimanale.

### 1.1.8 Attività in giornata festiva

1 Fermo restando il carattere di eccezionalità del lavoro in giornata festiva, qualora cause di forza maggiore imprevedibili e ragioni di carattere produttivo eccezionali giustificano il ricorso a tale attività, al lavoratore che effettua attività lavorativa in giornata festiva sarà applicato il trattamento economico sotto specificato:

#### Personale Artistico

- Maestri Collaboratori: maggiorazione del 60% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore;
- Professori d'Orchestra, Artisti del Coro e Tergicorei: maggiorazione dell'80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore.

In caso di prestazioni superiori a 2 ore o per prove antegenerali, generali e spettacoli, al lavoratore appartenente ad una categoria artistica sarà riconosciuta la maggiorazione del 100% della retribuzione giornaliera.

Il lavoro straordinario festivo richiesto al lavoratore appartenente ad una categoria artistica sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni previste dal CCNL e/o dal presente Contratto Integrativo effettuate.

### Personale Tecnico ed Amministrativo

Al lavoratore Tecnico / Amministrativo che presti attività in giornata festiva non di riposo sarà riconosciuto il trattamento previsto dagli artt. 110 o 111 del CCNL.

La durata dell'attività lavorativa in tale giorno sarà di:

- 6 ore, per i Tecnici / Amministrativi turnisti;
- 7 ore e 12 minuti per i Tecnici / Amministrativi non turnisti.

L'orario di lavoro in giornata festiva non potrà comprendere il monte ore (art. 2.5.2.1), la Banca Ore (artt. 2.5.1.2 e 2.6.3.2) e la Compensazione Orario Straordinario (artt. 2.5.1.3 e 2.6.3.3).

Il lavoro festivo richiesto ed autorizzato sarà riconosciuto solo se effettivamente effettuato e svolto dal lavoratore in tutto o in parte.

2 Le maggiorazioni previste al precedente comma 1 non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

3 Al lavoratore, inoltre, saranno corrisposti gli istituti accessori collegati alla presenza.

### **1.1.9 Lavoro straordinario**

1 Le Parti convengono di limitare al massimo il ricorso all'utilizzo dello straordinario che, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzato dai Responsabili e Dirigenti di settore e dalla Direzione Risorse Umane.

2 Il lavoro straordinario richiesto ed autorizzato sarà riconosciuto solo se effettivamente effettuato e svolto dal lavoratore in tutto o in parte.

3 Fermi restando i prolungamenti non programmati previsti dal CCNL, qualora sia necessario ricorrere a prolungamenti/prestazioni straordinari, questi potranno essere richiesti entro il termine della prestazione giornaliera antimeridiana o, in caso di sola prestazione pomeridiana-serale, comunque entro le ore 22.00 della sera precedente la giornata interessata all'attività straordinaria.

4 La cancellazione di prolungamenti/prestazioni straordinarie programmate dovrà essere comunicata entro la fine della prestazione precedente.

5 Eventuali altre esigenze saranno concordate con le OO.SS.

6 Eventuali eccedenze oltre il limite dell'orario programmato e/o ordinario saranno compensate come segue:

- Personale Artistico: la Fondazione avrà possibilità di compensare i prolungamenti orari degli spettacoli nell'ambito delle giornate a prestazioni aumentate (Maestri Collaboratori art. 2.1.14; Professori d'Orchestra art. 2.2.17; Artisti del Coro art. 2.3.19; Tergicorei art. 2.4.18), il cui limite bimestrale è fissato in 8 giornate;
- Personale Tecnico ed Amministrativo: i prolungamenti orari saranno compensati nell'ambito del nuovo istituto denominato Compensazione Orario Straordinario (COS) di cui agli artt. 2.5.1.3 (Personale Tecnico) e 2.6.3.3 (Personale Amministrativo non turnista), il cui limite bimestrale è di 8 ore.

7 Superati i limiti suddetti, sarà applicato il trattamento economico previsto dal vigente CCNL.



### 1.1.10 Lavoro notturno

- 1 Si intende per lavoro notturno quello svolto tra le ore 00,00 e le ore 7,00 del mattino.
- 2 In caso di prolungamento, sarà considerato lavoro notturno quello svolto:
  - oltre le ore 24,00, per le prove ordinarie al chiuso;
  - oltre le ore 00,30, per le prove ordinarie all'aperto;
  - oltre le ore 1,00, per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo;
  - oltre le ore 1,30, per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, se all'aperto.
- 3 Tale prolungamento verrà retribuito secondo le previsioni del CCNL.

### 1.1.11 Variazioni orarie

- 1 Le variazioni di orario potranno avvenire, ove necessario, entro le ore 14,00 del giorno precedente secondo le previsioni del CCNL.
- 2 Variazioni di orario che riguardino l'orario di lavoro in giornate a prestazioni aumentate e/o diminuite potranno avvenire in casi eccezionali, previa consultazione con le OO.SS., e saranno comunicate entro le ore 14,00 del sabato precedente la settimana di riferimento.

### 1.1.12 Obblighi professionali

- 1 Al fine di rendere più efficiente l'impiego delle risorse umane, tutti i dipendenti, titolari di obblighi professionali e/o mansionali per contratto individuale e/o per CCNL e/o CCAL, sono tenuti ad assolvere agli stessi, ferma restando l'applicazione dell'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL.

### 1.1.13 Congedi parentali frazionati

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001, il lavoratore potrà fruire dei congedi parentali, previa acquisizione da parte della Fondazione con congruo anticipo della necessaria autorizzazione preventiva rilasciata dall'INPS al lavoratore.
- 2 Peraltro, come previsto dall'art. 1, comma 339, dalla L. n° 228 del 24/12/2012, il lavoratore potrà richiedere formalmente alla Fondazione, contestualmente alla consegna dell'autorizzazione di cui al precedente comma, di fruire del congedo parentale autorizzato con modalità frazionata.
- 3 In tal caso l'orario di lavoro programmato nella giornata di congedo parentale autorizzato dall'INPS di cui il lavoratore intende fruire frazionatamente sarà così computato:

#### Personale Artistico

Il frazionamento del congedo parentale potrà essere effettuato per prestazioni.

Conseguentemente, ai fini del computo del monte ore di permesso parentale autorizzato dall'INPS, sarà considerato l'orario corrispondente alla tipologia di prestazione nella quale il lavoratore sarà assente a detto titolo.

#### Personale Tecnico ed Amministrativo

Il frazionamento del congedo parentale potrà essere effettuato per ore.

Conseguentemente, ai fini del computo del monte ore di permesso parentale autorizzato dall'INPS, sarà calcolato l'orario effettivo di fruizione del permesso stesso.

- 4 Esaurito il monte ore del permesso autorizzato dall'INPS, in caso di nuova necessità il lavoratore dovrà presentare nuova richiesta con le modalità suddette.

#### 1.1.14 Permessi retribuiti e ferie frazionati – piano ferie

1 I permessi retribuiti previsti dal 4° comma dell'art. 24 del CCNL per il personale a tempo indeterminato potranno essere fruiti anche frazionatamente in mezza giornata.

2 Detti permessi potranno inoltre essere fruiti singolarmente anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

3 La fruizione (intera o frazionata) del permesso retribuito potrà essere concomitante con un permesso artistico, qualora per quest'ultimo sia autorizzata la corresponsione della retribuzione.

3 Analoga modalità di frazionamento sarà applicata all'Istituto delle ferie.

4 il piano ferie annuale sarà predisposto, di norma, entro la fine del mese di aprile di ogni anno.

#### 1.1.15 Formazione professionale

1 Ai fini della valorizzazione e dell'aggiornamento professionale del personale dipendente, la Fondazione si impegna a promuovere, sentite le OO.SS., appositi corsi di aggiornamento e/o riqualificazione dei lavoratori, con l'utilizzazione dei Fondi interprofessionali.

2 La Fondazione, a seguito di esito finale positivo ai corsi di cui sopra, in relazione ad eventuali esigenze che saranno valutate di volta in volta, potrà richiedere un diverso/maggior impegno professionale al lavoratore interessato, con eventuale riconoscimento a suo favore di un emolumento economico aggiuntivo.

3 Analoga possibilità viene riconosciuta al lavoratore che risulti in possesso di titoli professionali acquisiti al di fuori dei corsi suddetti, purché inerenti la qualifica posseduta.

#### 1.1.16 Vestiario

1 Le Parti concordano sulla necessità di aggiornare quanto previsto in merito alla dotazione del vestiario dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18/11/1981, da definire con le OO.SS. entro la fine di dicembre 2015.

## 2. PARTE NORMATIVA DI CATEGORIA

### 2.1 MAESTRI COLLABORATORI

#### 2.1.1 Orario di lavoro

1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che, pertanto, la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per i singoli Maestri Collaboratori, l'orario bimestrale è fissato in 338 ore.

2 L'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei giorni a settimana, è fissato su un massimo di 44 ore lavorative, per una media di 39 ore settimanali su base bimestrale, suddivise in undici prestazioni settimanali, con orario giornaliero di 7 ore per cinque giorni e di 4 ore per il sesto giorno.

3 Le prestazioni ordinarie settimanali possono essere elevate a dodici unicamente in caso di prova acustica / sound check / prova di assestamento fuori sede di cui all'art. 2.1.12, oppure in giornata a prestazioni aumentate di 8 ore.

4 La durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali dei Maestri Collaboratori potrà variare, nel corso del bimestre, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore giornaliere, anche suddivise in 3 prestazioni, di cui 2 accorpate.

5 Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 8 ore non potranno essere richieste per più di:

- 2 volte a settimana, elevabili a 3 (di cui solo 2 consecutive) in via eccezionale per non più di una volta al mese;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

6 Ciascuna giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

7 In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del Maestro Collaboratore sarà suddiviso in una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova antegenerale o generale o uno spettacolo, o viceversa.

8 Nel caso di prestazione unica non al pianoforte, l'orario massimo giornaliero del Maestro Collaboratore dovrà essere contenuto nel limite di 6 ore giornaliere.

9 Per le prestazioni eseguite al pianoforte, l'orario di lavoro giornaliero del Maestro Collaboratore di Sala e del Maestro Collaboratore al Ballo è fissato in 6 ore ripartite in due prestazioni, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore.

10 La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, avrà la durata di 5 ore che, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro ordinario giornaliero, settimanale e bimestrale, hanno valenza di 7 ore.

11 Nel computo dell'orario bimestrale del Maestro Collaboratore di Sala e del Maestro Suggestore verranno considerate le prestazioni fornite per la preparazione musicale degli artisti scritturati.

12 Nel computo dell'orario bimestrale del Maestro Collaboratore di Sala verrà considerata anche l'attività svolta per audizioni.

13 Tutte le prestazioni saranno computate nella loro durata programmata. Pertanto le compensazioni orarie, all'interno del bimestre di riferimento, saranno effettuate con programmazione di prestazioni di durata uguale alle compensazioni medesime.

14 Per il Maestro Collaboratore alle Luci, alla Fonica e alle Proiezioni la durata massima della prestazione complessiva giornaliera in orario normale di lavoro può essere fissata, in relazione alle esigenze di produzione, in 9 ore per non più di:

- 3 volte a settimana;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

15 In tal caso ciascuna giornata a prestazioni aumentate sarà compensata nel bimestre di riferimento con due giornate di recupero programmato, ovvero con la programmazione di 4 giornate con una sola prestazione di durata fino a 4 ore.

## 2.1.2 Calendari di lavoro

1 La Fondazione, consultate le OO.SS., provvederà alla predisposizione del calendario bimestrale di attività con le modalità indicate al comma 5 dell'art. 1.1.1 del presente Contratto Integrativo.

2 Di norma la comunicazione degli orari avverrà con la programmazione bimestrale delle prove e degli spettacoli programmati. Gli orari saranno comunque sempre confermati attraverso l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione della Fondazione.

### 2.1.3 Accorpamento degli atti

1 L'eventuale accorpamento degli atti sarà valutato fra le Parti in sede di Conferenza Permanente e/o di predisposizione dell'ordine del giorno.

### 2.1.4 Modifiche orario bimestrale

1 Fermo restando quanto previsto all'art. 1.1.11, le modifiche dell'orario bimestrale possono riguardare:

- a) variazioni della tipologia della/e prova/e, mantenendo invariata la valenza della/e stessa/e e nel rispetto dei limiti di orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta;
- b) variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o artistiche;
- c) cause di forza maggiore, da motivare previo confronto con le OO.SS.;
- d) esigenze di produzione, in tal caso le variazioni saranno limitate ad un massimo di 6 variazioni a bimestre, con esclusione di quelle previste dai precedenti punti a), b) e c) e di quelle richieste dai Maestri Collaboratori interessati.

### 2.1.5 Fasce orarie di lavoro

1 Il Maestro Collaboratore può essere chiamato in servizio in qualsiasi ora compresa tra le ore 10.00 e le ore 21.30, salvo i casi specificati ai commi successivi.

2 Le prestazioni antimeridiane inizieranno di norma non prima delle ore 10.00; qualora il Maestro Collaboratore sia impegnato ad accompagnare audizioni o concorsi, o per esigenze di produzione, la prestazione potrà iniziare alle ore 9.00.

3 L'inizio dell'attività del Maestro Collaboratore alle Luci e/o Proiezioni può essere anticipato alle ore 8.00.

4 Le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore:

- 01.00 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
- 23.00 per prove ordinarie.

5 Per l'attività all'aperto il limite dell'attività in regime ordinario è elevato alle ore:

- 01.30 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
- 00.30 per prove ordinarie; per il Maestro Collaboratore alle Luci, alla Fonica, ai Sovratitoli e/o alle Proiezioni il limite del regime ordinario per le prove ordinarie è fissato alle ore 1.00.

### 2.1.6 Intervallo tra le prestazioni

1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.1.2, l'intervallo minimo tra due prestazioni sarà di 30 minuti, fatto salvo per il Maestro Collaboratore al Ballo per il quale la durata dell'intervallo sarà quella prevista per il Corpo di Ballo.

### 2.1.7 Pause

1 Nelle prove di regia, di scena, di insieme e antepiano le pause per i Maestri Collaboratori saranno fissate come segue:

- prove della durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 2 ore e 30 minuti: una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
- prove della durata di 3 ore: due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 3 ore e 30 minuti: due pause di 10 minuti ciascuna;
- prove della durata di 4 ore: tre pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;

- prove della durata di 5 ore: quattro pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 6 ore: cinque pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria.

2 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 1.1.3 della Parte Normativa Comune del presente Contratto Integrativo.

### 2.1.8 Doppio spettacolo

1 Possono essere programmati nella stessa giornata due spettacoli della durata massima di 4 ore ciascuno, che il Maestro Collaboratore è tenuto ad eseguire senza alcun compenso aggiuntivo.

2 Ai fini dell'orario bimestrale, la durata di detta giornata avrà valenza di 8 ore.

3 Tale giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

4 Nel caso in cui la durata dei singoli spettacoli sia superiore alle 4 ore, saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL.

### 2.1.9 Prestazione nella giornata precedente il riposo settimanale

1 Nella giornata che precede il riposo settimanale potrà essere programmata di norma una sola prestazione ordinaria della durata massima di 4 ore e, per due volte al bimestre, di 5 ore, da tenersi in orario antimeridiano (fino alle ore 14.00) o pomeridiano/serale (fino alle ore 22.00).

2 L'eventuale prolungamento eccedente la durata prevista per la prestazione sarà considerato in regime straordinario, secondo quanto previsto dal CCNL.

### 2.1.10 Prove di insieme in sessioni continuative

1 Ferme restando le tipologie di orario delle prove di insieme che possono essere previste nelle giornate ordinarie ed in quelle a prestazioni aumentate, saranno di norma programmate nella stessa fascia oraria giornaliera due prove di insieme di 2 ore ciascuna (comprenditive di 10 minuti di pausa ognuna), con un intervallo di 30 minuti, da effettuare in sessioni continuative.

2 Ferma restando la durata della suddetta prestazione, tali prove potranno essere articolate anche in 3 sessioni (durata musicale massima di 3 ore e 40 minuti), con durata minima di 40 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti ciascuna, intervallate da due pause mobili la cui singola durata può variare da un minimo di 20 minuti ad un massimo di 30 minuti, per una durata complessiva di 50 minuti. Tali pause verranno individuate e comunicate prima dell'inizio delle singole prove.

3 La tipologia di prove prevista ai precedenti commi 1 e 2 ha complessivamente valenza di 5 ore ed esaurisce l'orario giornaliero.

4 Nel periodo di validità del presente Contratto Integrativo saranno sperimentate anche altre articolazioni delle prove di insieme in sessioni continuative in orario antimeridiano-pomeridiano, pomeridiano o pomeridiano-serale.

### 2.1.11 Prova antepiano

1 La prova antepiano consiste nell'esecuzione dell'intero spettacolo con accompagnamento al pianoforte, che consente di verificare tutte le parti sceniche (cambi di scena, luci, costumi, trucco e parrucca).

2 Il Maestro Collaboratore impegnato in prestazioni sceniche previste dalla partitura/regia, dovrà indossare costume, trucco e parrucca, ove richiesto.

3 Nel corso di questa prova è possibile effettuare ripetizioni.

4 Lo svolgimento delle prove antepiano può essere effettuato senza la normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

5 La prova antepiano può essere frazionata per ragioni di produzione artistica.

6 All'interno della prova antepiano le pause avranno durata di 10 minuti e saranno osservate, di norma, con cadenza oraria, con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti.

### 2.1.12 Prova acustica / sound-check / prova di assestamento

1 Per esigenze musicali e/o produttive può essere programmata in terza prestazione ordinaria, o in seconda prestazione nella giornata che precede il riposo settimanale, una prova acustica / sound check / di assestamento della durata di 1 ora, sia in sede che fuori sede.

2 L'intervallo tra la predetta prova e la prestazione successiva potrà avere una durata minima di 30 minuti.

3 Ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro bimestrale, detta giornata sarà considerata una giornata a prestazioni aumentate e sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

### 2.1.13 Trasformazione delle prove

1 E' ammessa, per cause improvvise e non prevedibili, la trasformazione della prova d'insieme / italiana programmata e non iniziata in prova di scena, nel rispetto dei limiti d'orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta.

### 2.1.14 Lavoro straordinario

1 Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario massimo giornaliero programmato.

2 Al Maestro Collaboratore potrà essere richiesta, con esclusione delle giornate a prestazioni aumentate, una prestazione straordinaria fino a 2 ore che sarà compensata con la maggiorazione prevista dal CCNL.

3 La prestazione straordinaria richiesta sarà riconosciuta in toto se effettivamente espletata in tutto o in parte.

4 I prolungamenti orari fino a 60 minuti delle prove antegenerali, generali e degli spettacoli in giornata che precede il riposo settimanale ed in quella in cui è programmata un'altra prestazione potranno essere compensati con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

5 Per dette giornate a prestazioni aumentate resta fermo il limite bimestrale della flessibilità, previsto dall'art. 2.1.1, comma 5.

6 L'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari potrà essere comunicato anche prima del termine della prestazione giornaliera precedente. Nel caso in cui venga richiesto il prolungamento straordinario nel corso della prestazione giornaliera, tale prolungamento non potrà eccedere i 30 minuti.

### 2.1.15 Spostamento del giorno di riposo settimanale

1 La giornata di riposo settimanale può essere spostata in sede di stesura del calendario bimestrale o, previa comunicazione alle OO.SS., entro le ore 13,00 delle 48 ore precedenti la

giornata destinata al riposo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, entro le ore 13,00 del venerdì precedente il lunedì, se quest'ultimo è fissato come giorno di riposo).

### 2.1.16 Prestazioni notturne

1 Il Maestro Collaboratore alle Luci, alla Fonica, ai Sovratitoli e/o alle Proiezioni potrà essere chiamato a svolgere prestazioni in orario notturno entro la fascia oraria prevista dall'art. 1.1.10, per un massimo di 2 prestazioni notturne consecutive.

2 L'intervallo tra la fine della prestazione notturna e l'inizio della successiva sarà di almeno 12 ore.

3 Dopo 2 prestazioni notturne consecutive, la successiva prestazione lavorativa inizierà dopo almeno 24 ore dal termine della seconda prestazione notturna.

### 2.1.17 Obblighi professionali del Maestro Collaboratore

1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.1.12 del presente Contratto Integrativo, il Maestro Collaboratore è tenuto a svolgere le mansioni proprie della qualifica attribuitagli, nonché gli obblighi previsti dal proprio contratto individuale.

2 Al Maestro Collaboratore può essere richiesto, su proposta del Direttore Artistico e del Direttore Musicale di Palcoscenico e previo accordo con l'interessato, di svolgere altre mansioni pertinenti alle sue competenze, nell'ambito dell'inquadramento posseduto.

### 2.1.18 Mutamento di mansioni

1 Fermo restando quanto disposto dal vigente CCNL in materia di assunzione a tempo indeterminato del Personale Artistico, il Maestro Collaboratore può essere chiamato, su proposta del Direttore Artistico e del Direttore Musicale di Palcoscenico, a ricoprire temporaneamente ed entro i limiti fissati dall'art. 2103 cc, dall'art. 22 del D.Lgs. n° 367 del 29/06/1996 e dall'art. 50 del CCNL un ruolo di livello superiore, con riconoscimento del trattamento economico previsto.

### 2.1.19 Figurazioni, vestizione e/o trucco

1 Il Maestro Collaboratore, nell'espletamento della sua attività in scena, se espressamente prevista dalla partitura o richiesta dalla regia, è tenuto ad effettuare eventuali figurazioni in costume e/o trucco e parrucca senza diritto ad alcun compenso, per un massimo di 4 prove a produzione (fra prove di insieme, antepiano, antegenerale, generale) nonché per tutti gli spettacoli, senza compensi aggiuntivi.

2 Il Maestro Collaboratore impegnato in scena è tenuto ad effettuare le prove dei costumi, dei trucchi, delle calzature e delle parrucche fuori dell'orario di lavoro. Pertanto il Maestro Collaboratore potrà scegliere l'orario in cui effettuare dette prove, rispettando in ogni caso il calendario comunicato dalla Direzione e nell'ambito dell'orario in cui agiscono i rispettivi reparti.

## 2.2 PROFESSORI D'ORCHESTRA

### 2.2.1 Orario di lavoro

1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che, pertanto, la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per i singoli Professori d'Orchestra, l'orario bimestrale è fissato in 242 ore.

2 L'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei giorni a settimana, è fissato in un massimo di 31 ore lavorative, per una media di 28 ore settimanali su base bimestrale, suddivise in undici prestazioni settimanali.

3 Le prestazioni ordinarie settimanali possono essere elevate a dodici unicamente in caso di prova acustica / sound check / prova di assestamento fuori sede di cui all'art. 2.2.15.

4 La durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali dei Professori d'Orchestra potrà variare, nel corso del bimestre, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 6 ore giornaliere.

5 La durata minima delle prestazioni è fissata in 2 ore, quella massima in 3 ore e 30 minuti in caso di prova unica.

6 L'orario massimo giornaliero non potrà superare le 6 ore in regime ordinario in giornata di prove di insieme (art. 2.2.12) e/o italiana (art. 2.2.11) e di spettacolo, ferme restando le valenze di ciascuna delle prestazioni.

7 Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 6 ore non potranno essere richieste in giornate in cui siano previste prove di lettura/a sezioni.

8 Le giornate a prestazioni aumentate non potranno essere programmate per più di:

- 2 volte a settimana, elevabili a 3 (di cui solo 2 consecutive) in via eccezionale per non più di una volta al mese;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

9 Ciascuna giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

## 2.2.2 Calendari di lavoro

1 La Fondazione, consultate le OO.SS., provvederà alla predisposizione del calendario bimestrale di attività con le modalità indicate al comma 5 dell'art. 1.1.1 del presente Contratto Integrativo.

2 Di norma la comunicazione degli orari avverrà con la programmazione bimestrale delle prove e degli spettacoli programmati. Gli orari saranno comunque sempre confermati attraverso l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione della Fondazione.

## 2.2.3 Accorpamento degli atti

1 L'eventuale accorpamento degli atti sarà valutato fra le Parti in sede di Conferenza Permanente e/o di predisposizione dell'ordine del giorno.

## 2.2.4 Modifiche orario bimestrale

1 Fermo restando quanto previsto all'art. 1.1.11, le modifiche dell'orario bimestrale possono riguardare:

- a) variazioni della tipologia della/e prova/e, mantenendo invariata la valenza della/e stessa/e e nel rispetto dei limiti di orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta;
- b) variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o artistiche;
- c) cause di forza maggiore, da motivare previo confronto con le OO.SS.;
- d) esigenze di produzione. In tal caso le variazioni saranno limitate ad un massimo di 6 variazioni a bimestre, con esclusione di quelle previste dai precedenti punti a), b) e c) e di quelle richieste dal Complesso stesso.



## 2.2.5 Fasce orarie di lavoro

- 1 Il Professore d'Orchestra può essere chiamato in servizio in qualsiasi ora compresa tra le ore 10.00 e le ore 21.30.
- 2 Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.00.
- 3 Le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore:
  - 01.00 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
  - 23.00 per prove ordinarie.
- 4 Per l'attività all'aperto il limite dell'attività in regime ordinario è elevato alle ore:
  - 01.30 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
  - 00.30 per prove ordinarie.

## 2.2.6 Intervallo tra le prestazioni

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.1.2, l'intervallo tra le prove di lettura, di scena e/o di insieme potrà avere la durata minima di 30 minuti quando entrambe le prestazioni siano all'interno della medesima fascia oraria (mattino, pomeriggio/sera) e comunque per prove non superiori a 2 ore.

## 2.2.7 Pause

- 1 Nelle prove di lettura, di insieme e antepiano le pause per i Professori d'Orchestra sono fissate come segue:
  - prove della durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
  - prove della durata di 2 ore e 30 minuti: una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
  - prove della durata di 3 ore: due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
  - prove della durata di 3 ore e 30 minuti: due pause di 10 minuti ciascuna.
- 2 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 1.1.3 della Parte Normativa Comune del presente Contratto Integrativo.

## 2.2.8 Doppio spettacolo

- 1 Il Professore d'Orchestra è tenuto ad eseguire nella stessa giornata (con esclusione di quella precedente il riposo settimanale) due spettacoli della durata di 3 ore ciascuno.
- 2 In questo caso è facoltà della Fondazione programmare una giornata a prestazioni aumentate, che ai fini dell'orario bimestrale avrà valenza pari a 6 ore.
- 3 Tale giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.
- 4 In caso di eventuale eccedenza oraria di singoli spettacoli oltre il limite indicato al precedente comma 1, saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL.

## 2.2.9 Prove di lettura

- 1 Le prove di lettura potranno avere la seguente durata:
  - a) 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che ha valenza di 2 ore;
  - b) 2 ore, compresi 10 minuti di pausa, di norma con cadenza oraria;
  - c) 2 ore e 30 minuti, compresi 15 minuti di pausa, di norma a metà della prova;
  - d) 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a circular stamp in the middle right, and several smaller initials and signatures at the bottom right.

- e) 3 ore e 30 minuti (prova unica), comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti, che ha valenza di 5 ore.

2 Ai fini del computo dell'orario di lavoro giornaliero, le prove di lettura programmate nella stessa giornata di durata di 2 ore ciascuna, ognuna comprensiva di 10 minuti di pausa, con intervallo di 30 minuti, hanno valenza di 5 ore di lavoro.

### 2.2.10 Prove a sezioni

1 La durata della prova a sezioni è fissata in:

- 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che hanno valenza di 2 ore;
- 2 ore, compresi 10 minuti di pausa, di norma con cadenza oraria, che hanno valenza di 2 ore e 30 minuti;
- 2 ore e 30 minuti, compresi 15 minuti di pausa, di norma a metà della prova, che hanno valenza di 3 ore.

### 2.2.11 Prova all'italiana

1 La prova *all'italiana* ha la stessa durata delle prove di lettura e di insieme.

### 2.2.12 Prove di insieme

1 Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le prove di insieme in orario ordinario potranno essere ulteriormente così articolate:

- una prova di insieme di 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che ha valenza di 2 ore;
- una prova di insieme di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- una prova di insieme di 2 ore e 30 minuti, compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
- una prova di insieme di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
- due prove di insieme giornaliere di 3 ore ciascuna, con due pause di 10 minuti per ogni prova, di norma con cadenza oraria, che hanno valenza di 6 ore;
- una prova di insieme unica di 3 ore e 30 minuti, comprese due pause di 10 minuti, di norma con cadenza oraria con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti. Detta prova unica ha valenza di 5 ore.

### 2.2.13 Prove di insieme in sessioni continuative

1 Ferme restando le tipologie di orario delle prove di insieme che possono essere previste nelle giornate ordinarie ed in quelle a prestazioni aumentate, saranno di norma programmate nella stessa fascia oraria giornaliera due prove di insieme di 2 ore ciascuna (comprensive di 10 minuti di pausa ognuna), con un intervallo di 30 minuti, da effettuare in sessioni continuative.

2 Ferma restando la durata della suddetta prestazione, tali prove potranno essere articolate anche in 3 sessioni (durata musicale massima di 3 ore e 40 minuti), con durata minima di 40 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti ciascuna, intervallate da due pause mobili la cui singola durata può variare da un minimo di 20 minuti ad un massimo di 30 minuti, per una durata complessiva di 50 minuti. Tali pause verranno individuate e comunicate prima dell'inizio delle singole prove.

3 La tipologia di prove prevista ai precedenti commi 1 e 2 ha complessivamente valenza di 5 ore ed esaurisce l'orario giornaliero.

4 Nel periodo di validità del presente Contratto Integrativo saranno sperimentate anche altre articolazioni delle prove di insieme in sessioni continuative in orario antimeridiano-pomeridiano, pomeridiano o pomeridiano-serale.

### 2.2.14 Prova antepiano

1 La prova antepiano consiste nell'esecuzione dell'intero spettacolo con accompagnamento al pianoforte, che consente di verificare tutte le parti sceniche (cambi di scena, luci, costumi, trucco e parrucca).

2 Il Professore d'Orchestra impegnato in prestazioni musicali in scena se previste dalla partitura, dovrà indossare costume, trucco e parrucca, ove richiesto.

3 Nel corso di questa prova è possibile effettuare ripetizioni.

4 Lo svolgimento delle prove antepiano può essere effettuato senza la normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

5 La prova antepiano può essere articolata in:

- una prova di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti;
- una prova di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, che ha valenza di 5 ore;
- una prova di 4 ore, comprese tre pause di 10 minuti, che ha valenza di 6 ore.

6 La prova antepiano può essere frazionata per ragioni di produzione artistica; in questo caso può svolgersi in due prestazioni di 2 ore, compresi 10 minuti di pausa ciascuna di norma con cadenza oraria, con 30 minuti di intervallo, che complessivamente hanno valenza di 6 ore.

7 All'interno della prova antepiano le pause saranno osservate, di norma, con cadenza oraria, con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti.

8 La giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

### 2.2.15 Prova acustica / sound-check / prova di assestamento

1 Per esigenze musicali e/o produttive può essere programmata in terza prestazione ordinaria, o in seconda prestazione nella giornata che precede il riposo settimanale una prova acustica / sound check / di assestamento della durata di 1 ora, sia in sede che fuori sede.

2 L'intervallo tra la predetta prova e la prestazione successiva potrà avere una durata minima di 30 minuti.

3 Ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro bimestrale, detta giornata sarà considerata una giornata a prestazioni aumentate e sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

### 2.2.16 Trasformazione delle prove

1 E' ammessa, per cause improvvise e non prevedibili, la trasformazione della prova d'insieme / italiana programmata e non iniziata in prova di lettura, nel rispetto dei limiti d'orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta.

2 Le prove d'insieme in giornata programmata a 6 ore non possono essere trasformate entrambe in prove di lettura.

### 2.2.17 Lavoro straordinario

- 1 Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario massimo giornaliero programmato.
- 2 Al Professore d'Orchestra potrà essere richiesta una prestazione straordinaria di 2 ore, con esclusione delle giornate a prestazioni aumentate, che sarà compensata con la maggiorazione prevista dal CCNL.
- 3 La prestazione straordinaria richiesta sarà riconosciuta in toto se effettivamente espletata in tutto o in parte.
- 4 I prolungamenti orari fino a 60 minuti delle prove antegenerali, generali e degli spettacoli in giornata che precede il riposo settimanale ed in quella in cui è programmata un'altra prestazione verranno compensati con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.
- 5 Per dette giornate a prestazioni aumentate resta fermo il limite bimestrale della flessibilità, previsto dall'art. 2.2.1, comma 8.
- 6 L'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari potrà essere comunicato anche prima del termine della prestazione giornaliera precedente. Nel caso in cui venga richiesto il prolungamento straordinario nel corso della prestazione giornaliera, tale prolungamento non potrà eccedere i 30 minuti.

### 2.2.18 Spostamento del giorno di riposo settimanale

- 1 La giornata di riposo settimanale può essere spostata in sede di stesura del calendario bimestrale o, previa comunicazione alle OO.SS., entro le ore 13,00 delle 48 ore precedenti la giornata destinata al riposo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, entro le ore 13,00 del venerdì precedente il lunedì, se quest'ultimo è fissato come giorno di riposo).

### 2.2.19 Obblighi professionali del Professore d'Orchestra

- 1 Fermo restando quanto previsto all'art. 1.1.12, il Professore d'Orchestra dovrà assicurare il regolare svolgimento di tutte le produzioni della Fondazione alle quali è chiamato a partecipare, garantendo anche le necessarie sostituzioni.
- 2 Peraltro, fermi restando gli obblighi professionali già previsti dal CCNL agli artt. 59 e 62, i Professori d'Orchestra sono tenuti ad assolvere agli obblighi di seguito specificati:

#### A. Prime parti

- 1 Le prime parti della sezione degli archi hanno l'obbligo di segnare, senza compensi aggiuntivi, le arcate sulle partiture in modo da consentire all'Archivio Musicale di effettuare il relativo sviluppo in tempo utile, e comunque prima dell'inizio del ciclo di prove, all'interno dell'orario di lavoro.
- 2 Le prime parti hanno l'obbligo di effettuare, ove richiesto, prove di studio in sezioni o in sottosezioni, in orario normale di lavoro e senza compensi aggiuntivi.

#### B. Prestazioni speciali

- 1 Le prestazioni di *a solo* o *da solo* in palcoscenico o in orchestra, quando per la particolare struttura del pezzo si contrappongano organicamente ai *tutti* o comunque non si stacchino nettamente e sovrastino il Complesso Orchestrale, non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

2 Le prestazioni di *a solo concertante*, indicate nella partitura come prestazioni di eccezionale livello tecnico ed artistico, comportano il riconoscimento di un compenso speciale per ciascuna recita effettuata.

3 Con apposito elenco verranno individuati gli *a solo concertanti*, ai fini della determinazione dei rispettivi compensi spettanti.

4 Il compenso speciale per il Professore d'Orchestra che esegua delle prestazioni con uno strumento diverso da quello istituzionale, purché questo faccia parte della famiglia degli strumenti di appartenenza, resta fissato nel 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna recita effettuata, con esclusione della prova antegenerale e generale.

5 Qualora sia programmata una sola rappresentazione, il compenso sarà elevato al 200%.

### **C. Prestazioni con strumenti speciali**

1 I Professori d'Orchestra assunti a partire dal 1° agosto 1999 che hanno l'obbligo delle prestazioni di uno o più degli strumenti di seguito elencati, diversi da quello istituzionale, purché questi facciano parte della famiglia degli strumenti di appartenenza, non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo:

- trombino
- tromba in RE
- tromba in DO
- cornetta
- tromba wagneriana
- tuba wagneriana
- trombone basso
- contrabbasso a 5 corde.

2 Gli strumenti sopra elencati saranno forniti dalla Fondazione o, nel caso in cui il Professore d'Orchestra di cui al comma precedente utilizzi il proprio strumento, sarà riconosciuto al lavoratore interessato un compenso corrispondente al costo del noleggio giornaliero del suddetto strumento speciale, per il solo periodo di effettivo utilizzo.

3 I Professori d'Orchestra in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° agosto 1999 che effettuino prestazioni con gli strumenti sopra elencati verrà corrisposto il compenso previsto alla lettera B, commi 4 e 5, del presente articolo, sia che abbiano o non abbiano l'obbligo per contratto individuale di uno o più degli strumenti suddetti, ferma restando l'appartenenza alla stessa famiglia di strumenti.

## **2.2.20 Mutamento di mansioni**

1 Fermo restando quanto disposto dal vigente CCNL in materia di assunzione a tempo indeterminato del Personale Artistico, il Professore d'Orchestra potrà essere chiamato a ricoprire temporaneamente ed entro i limiti fissati dall'art. 2103 c.c., dall'art. 22 del D.Lgs. n° 367 del 29/06/1996 e dall'art. 60 del CCNL un ruolo di livello superiore, con riconoscimento delle differenze retributive previste.

## **2.2.21 Vestizione e/o trucco**

1 Il Professore d'Orchestra, nell'espletamento della sua attività in scena se espressamente prevista dalla partitura, è tenuto ad indossare costume, trucco e/o parrucca.

2 Il Professore d'Orchestra, impegnato secondo il comma precedente, è tenuto ad effettuare le prove dei costumi, dei trucchi, delle calzature e delle parrucche fuori dell'orario di lavoro. Pertanto il Professore d'Orchestra potrà scegliere l'orario in cui effettuare dette prove, rispettando in ogni caso il calendario comunicato dalla Direzione e nell'ambito dell'orario in cui agiscono i rispettivi reparti.

### 2.2.22 Suddivisione ed utilizzazione del Complesso Orchestrale

- 1 Al fine di consentire il contemporaneo svolgimento di diverse attività artistiche il Complesso Orchestrale potrà essere suddiviso in più formazioni autonome superiori a 12 elementi.
- 2 In questo caso la flessibilità sarà computata distintamente per i diversi organici.
- 3 Il mancato recupero di detta flessibilità darà luogo al trattamento previsto dal CCNL.
- 4 In caso di suddivisione del Complesso Orchestrale in una formazione fino ad un massimo di 12 elementi, per i Professori d'orchestra partecipanti troverà applicazione il trattamento economico previsto dall'art. 3.2.2.1 del presente Contratto Integrativo.

### 2.2.23 Nuove assunzioni

- 1 In occasione dell'assunzione di vincitori di concorsi pubblici, verranno richiesti ai singoli Professori d'Orchestra neo assunti tutti gli obblighi relativi alle prestazioni speciali di cui all'art. 2.2.19, lettere B e C, del presente Contratto Integrativo, purché inerenti alla famiglia degli strumenti di appartenenza.
- 2 Durante il periodo di prova i nuovi assunti dovranno eseguire le loro prestazioni lavorative nelle immediate vicinanze delle prime parti.
- 3 In particolare, per quanto riguarda le sezioni degli archi, per la migliore valutazione del Professore di nuova assunzione, l'interessato, almeno in tre produzioni, sarà posto al secondo leggio della fila e, inoltre, ruoterà nei successivi leggii.
- 4 Durante il periodo di prova il nuovo assunto dovrà partecipare a tutte le produzioni.
- 5 In prossimità del termine del periodo di prova del Professore d'Orchestra neo assunto con contratto a tempo indeterminato, l'Orchestra, su richiesta del Direttore Artistico ed a titolo consultivo e non vincolante, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere artistico circa il conseguimento dell'idoneità del nuovo assunto. A conclusione di tale procedimento la Fondazione deciderà l'esito del periodo di prova.

## 2.3 ARTISTI DEL CORO

### 2.3.1 Orario di lavoro

- 1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che, pertanto, la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per i singoli Artisti del Coro, l'orario bimestrale è fissato in 242 ore.
- 2 L'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei giorni a settimana, è fissato in un massimo di 31 ore lavorative, per una media di 28 ore settimanali su base bimestrale, suddivise in undici prestazioni settimanali.
- 3 Le prestazioni ordinarie settimanali possono essere elevate a dodici unicamente in caso di prova acustica / sound check / prova di assestamento fuori sede di cui all'art. 2.3.17.
- 4 La durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali degli Artisti del Coro potrà variare, nel corso del bimestre, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 6 ore giornaliere.
- 5 Nelle giornate in cui sia programmato uno spettacolo di durata pari o superiore a 4 ore, di norma non potrà essere programmata altra prova.

6 L'orario massimo giornaliero non potrà superare le 6 ore in regime ordinario in giornate di prove di scena (art. 2.3.12) di insieme / italiana (art. 2.3.13 e 2.3.14) e di spettacolo, ferme restando le valenze di ciascuna delle prestazioni.

7 Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 6 ore non potranno essere richieste per più di:

- 2 volte a settimana, elevabili a 3 (di cui solo 2 consecutive) in via eccezionale per non più di una volta al mese;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

8 Ciascuna giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

### 2.3.2 Calendari di lavoro

1 La Fondazione, consultate le OO.SS., provvederà alla predisposizione del calendario bimestrale di attività con le modalità indicate al comma 5 dell'art. 1.1.1 del presente Contratto Integrativo.

2 Di norma la comunicazione degli orari avverrà con la programmazione bimestrale delle prove e degli spettacoli programmati. Gli orari saranno comunque sempre confermati attraverso l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione della Fondazione.

### 2.3.3 Accorpamento degli atti

1 L'eventuale accorpamento degli atti sarà valutato fra le Parti in sede di Conferenza Permanente e/o di predisposizione dell'ordine del giorno.

### 2.3.4 Modifiche orario bimestrale

1 Fermo restando quanto previsto all'art. 1.1.11, le modifiche dell'orario bimestrale possono riguardare:

- a) variazioni della tipologia della/e prova/e, mantenendo invariata la valenza della/e stessa/e e nel rispetto dei limiti di orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta;
- b) variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o artistiche;
- c) cause di forza maggiore, da motivare previo confronto con le OO.SS.;
- d) esigenze di produzione. In tal caso le variazioni saranno limitate ad un massimo di 6 variazioni a bimestre, con esclusione di quelle previste dai precedenti punti a), b) e c) e di quelle richieste dal Complesso stesso.

### 2.3.5 Fasce orarie di lavoro

1 L'Artista del Coro può essere chiamato in servizio in qualsiasi ora compresa tra le ore 10.00 e le ore 21.30.

2 Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.00.

3 Le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore:

- 01.00 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
- 23.00 per prove ordinarie.

4 Per l'attività all'aperto il limite dell'attività in regime ordinario è elevato alle ore:

- 01.30 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
- 00.30 per prove ordinarie.

### 2.3.6 Intervallo tra le prestazioni

1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.1.2, l'intervallo tra le prove di sala, di scena e/o di insieme potrà avere la durata minima di 30 minuti quando entrambe le prestazioni siano all'interno della medesima fascia oraria (mattino, pomeriggio/sera) e comunque per prove non superiori a 2 ore.

### 2.3.7 Pause

1 Nelle prove di sala, di insieme/italiana ed antepiano, le pause per gli Artisti del Coro sono fissate come segue:

- prove della durata di 1 ora e 45 minuti: una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 3 ore: due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 3 ore e 30 minuti: due pause di 10 minuti ciascuna.

2 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate all'art. 1.1.3, comma 2, del presente Contratto Integrativo.

### 2.3.8 Doppio spettacolo

1 L'Artista del Coro è tenuto ad eseguire nella stessa giornata (con esclusione di quella precedente il riposo settimanale) due spettacoli della durata di 3 ore ciascuno.

2 In questo caso è facoltà della Fondazione programmare una giornata a prestazioni aumentate, che ai fini dell'orario bimestrale avrà valenza pari a 6 ore.

3 Tale giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

4 In caso di eventuale eccedenza oraria di singoli spettacoli oltre il limite indicato al precedente comma 1, saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL.

### 2.3.9 Prove di sala

1 Le prove di sala potranno avere la seguente tipologia:

- a) prova di sala di 1 ora e 30 minuti, senza pausa, ha valenza di 2 ore;
- b) prova di sala di 1 ora e 45 minuti, compresi 10 minuti di pausa, ha valenza di 2 ore;
- c) prova unica di sala di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti, di norma con cadenza oraria, ha valenza di 5 ore.

2 Due prove di sala della tipologia a) e/o b) nella stessa giornata esauriscono la prestazione giornaliera.

### 2.3.10 Prove a sezioni e/o raggruppamenti di sezioni

1 La durata della prova a sezioni e/o raggruppamenti di sezioni è fissata in:

- prova di 1 ora, senza pausa, ha valenza di 2 ore;
- prova di 1 ora e 15 minuti, senza pausa, ha valenza di 2 ore e 30 minuti.

2 In caso di due prove a sezioni, o a raggruppamento di più sezioni programmate nello stesso giorno, le due prove a sezioni (o a raggruppamento di più sezioni) assorbono l'intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.

3 Ai sensi del CCNL le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.



### 2.3.11 Prove di sala in giornata precedente il riposo settimanale

1 La prestazione di sala del giorno precedente il riposo, se non programmata, potrà essere recuperata sia attraverso le compensazioni di cui all'art. 2.3.25, sia con prolungamenti orari delle altre prove di sala, in recupero della durata effettiva, che potranno essere così articolati:

- a) una prova di 1 ora prima di una prima rappresentazione (opera/concerto) in giornata antecedente il riposo;
- b) un prolungamento di 45 minuti fino alla durata complessiva di 2 ore e 30 minuti, compresi 15 minuti di pausa ciascuna, di norma a metà della prova; tale prolungamento potrà essere programmato in giornate in cui è prevista una sola prestazione di sala;
- c) prolungamento di 30 minuti ciascuno per 3 prove di sala, fino alla durata complessiva di 2 ore e 15 minuti per 3 prove di sala, compresi 10 minuti di pausa per ogni prova, di norma a metà della stessa;
- d) due prove di 45 minuti ciascuna, programmate prima e/o dopo prove di scena. Nel primo caso la prova di sala terminerà almeno 15 minuti prima dell'inizio di quest'ultime.

2 I suddetti recuperi non possono riguardare giornate in cui l'orario programmato è di 6 ore; le tipologie delle prove b) e d) potranno trovare applicazione anche in combinazione tra loro.

### 2.3.12 Prove di scena

1 Fermo restando quanto previsto dal CCNL le prove di scena in orario ordinario potranno essere ulteriormente così articolate:

- una prova di scena della durata di 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che ha valenza di 2 ore;
- una prova di scena della durata di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- due prove di 1 ora e 30 minuti ciascuna, con 30 minuti di intervallo, che complessivamente hanno valenza di 5 ore;
- due prove di 2 ore ciascuna, compresi 10 minuti di pausa ognuna, di norma con cadenza oraria, con 30 minuti di intervallo, che complessivamente hanno valenza di 6 ore;
- una prova di scena di 4 ore, con tre pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria, che ha valenza di 6 ore.

### 2.3.13 Prova all'italiana

1 La prova *all'italiana* ha la stessa durata della prova d'insieme, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornalieri siano con l'Orchestra.

### 2.3.14 Prove di insieme

1 Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le prove di insieme in orario ordinario potranno essere ulteriormente così articolate:

- una prova di insieme di 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che ha valenza di 2 ore;
- una prova di insieme di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- una prova di insieme di 2 ore e 30 minuti, compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
- una prova di insieme di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;

- due prove di insieme giornaliere di 3 ore ciascuna, con due pause di 10 minuti per ogni prova, di norma con cadenza oraria, che hanno valenza di 6 ore;
- una prova di insieme unica di 3 ore e 30 minuti, comprese due pause di 10 minuti, di norma con cadenza oraria con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti. Detta prova unica ha valenza di 5 ore.

2 Nella prova d'insieme, di norma, è possibile, sentito il Direttore del Coro, la ripetizione di pagine della partitura nelle posizioni sceniche indicate dal Direttore d'Orchestra, senza che la prova si trasformi in *all'italiana*.

### 2.3.15 Prove di insieme in sessioni continuative

1 Ferme restando le tipologie di orario delle prove di insieme che possono essere previste nelle giornate ordinarie ed in quelle a prestazioni aumentate, saranno di norma programmate nella stessa fascia oraria giornaliera due prove di insieme di 2 ore ciascuna (comprendenti di 10 minuti di pausa ognuna), con un intervallo di 30 minuti, da effettuare in sessioni continuative.

2 Ferma restando la durata della suddetta prestazione, tali prove potranno essere articolate anche in 3 sessioni (durata musicale massima di 3 ore e 40 minuti), con durata minima di 40 minuti e massima di 1 ora e 30 minuti ciascuna, intervallate da due pause mobili la cui singola durata può variare da un minimo di 20 minuti ad un massimo di 30 minuti, per una durata complessiva di 50 minuti. Tali pause verranno individuate e comunicate prima dell'inizio delle singole prove.

3 La tipologia di prove prevista ai precedenti commi 1 e 2 ha complessivamente valenza di 5 ore ed esaurisce l'orario giornaliero.

3 Nel periodo di validità del presente Contratto Integrativo saranno sperimentate anche altre articolazioni delle prove di insieme in sessioni continuative in orario antimeridiano-pomeridiano, pomeridiano o pomeridiano-serale.

### 2.3.16 Prova antepiano

1 La prova antepiano consiste nell'esecuzione dell'intero spettacolo con accompagnamento al pianoforte, che consente di verificare tutte le parti sceniche (cambi di scena, luci, costumi, trucco e parrucca).

2 L'Artista del Coro impegnato in prova antepiano dovrà indossare costume, trucco e parrucca, ove richiesto.

3 Nel corso di questa prova è possibile effettuare ripetizioni.

4 Lo svolgimento delle prove antepiano può essere effettuato senza la normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.

5 La prova antepiano può essere articolata in:

- una prova di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti;
- una prova di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, che ha valenza di 5 ore;
- una prova di 4 ore, comprese tre pause di 10 minuti, che ha valenza di 6 ore.

6 La prova antepiano può essere frazionata per ragioni di produzione artistica; in questo caso può svolgersi in due prestazioni di 2 ore, compresi 10 minuti di pausa ciascuna di norma con cadenza oraria, con 30 minuti di intervallo, che complessivamente hanno valenza di 6 ore.

7 All'interno della prova antepiano le pause saranno osservate, di norma, con cadenza oraria, con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti.

8 La giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

### 2.3.17 Prova acustica / sound-check / prova di assestamento

1 Per esigenze musicali e/o produttive può essere programmata in terza prestazione ordinaria, o in seconda prestazione nella giornata che precede il riposo settimanale una prova acustica / sound check / di assestamento della durata di 1 ora, sia in sede che fuori sede.

2 L'intervallo tra la predetta prova e la prestazione successiva potrà avere una durata minima di 30 minuti.

3 Ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro bimestrale, detta giornata sarà considerata una giornata a prestazioni aumentate e sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

### 2.3.18 Trasformazione delle prove

1 E' ammessa, per cause improvvise e non prevedibili, la trasformazione della prova d'insieme / italiana programmata e non iniziata in prova di sala, nel rispetto dei limiti d'orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta.

2 Le prove d'insieme in giornata programmata a 6 ore non possono essere trasformate entrambe in prove di sala.

### 2.3.19 Lavoro straordinario

1 Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario massimo giornaliero programmato.

2 All'Artista del Coro potrà essere richiesta una prestazione straordinaria di 2 ore, con esclusione delle giornate a prestazioni aumentate, che sarà compensata con la maggiorazione prevista dal CCNL.

3 La prestazione straordinaria richiesta sarà riconosciuta in toto se effettivamente espletata in tutto o in parte.

4 I prolungamenti orari fino a 60 minuti delle prove antegenerali, generali e degli spettacoli in giornata che precede il riposo settimanale ed in quella in cui è programmata un'altra prestazione verranno compensati con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

5 Per dette giornate a prestazioni aumentate resta fermo il limite bimestrale della flessibilità, previsto dall'art. 2.3.1, comma 7,

6 L'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari potrà essere comunicato anche prima del termine della prestazione giornaliera precedente. Nel caso in cui venga richiesto il prolungamento straordinario nel corso della prestazione giornaliera, tale prolungamento non potrà eccedere i 30 minuti.

### 2.3.20 Spostamento del giorno di riposo settimanale

1 La giornata di riposo settimanale può essere spostata in sede di stesura del calendario bimestrale o, previa comunicazione alle OO.SS., entro le ore 13,00 delle 48 ore precedenti la giornata destinata al riposo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, entro le ore 13,00 del venerdì precedente il lunedì, se quest'ultimo è fissato come giorno di riposo).

### 2.3.21 Obblighi professionali dell'Artista del Coro

**A. Salto di rigo**

1 Ad ogni singola sezione degli Artisti del Coro, con un minimo di due componenti, potrà essere richiesto di eseguire parti corali non di loro spettanza in relazione alle sezioni di appartenenza.

**B. Esecuzioni in lingua originale**

1 Gli Artisti del Coro sono tenuti ad eseguire opere e concerti in lingua straniera moderna, antica o morta, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

**C. Particine solistiche**

1 L'Artista del Coro potrà essere chiamato ad eseguire le parti solistiche previste in rigo Coro, da attribuire a rotazione e non soggette ad audizione, previa autorizzazione del Direttore del Coro.

**2.3.22 Azioni sceniche, vestizione e/o trucco**

1 L'Artista del Coro impegnato in una produzione potrà essere utilizzato per figurazioni ed in genere per i movimenti registici e coreografici connessi al personaggio interpretato, negli atti in cui la partitura preveda la sua partecipazione.

2 L'Artista del Coro è tenuto ad indossare il costume e/o trucco e parrucca per un massimo di 4 prove a produzione (fra prove di insieme, antepiano, antegenerale, generale) nonché per tutti gli spettacoli, senza compensi aggiuntivi.

3 Qualora, per esigenze produttive, siano richieste prove in costume per una stessa produzione eccedenti il numero indicato al comma precedente, all'Artista del Coro così impegnato sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 3.2.3.4 della Parte Economica del presente Contratto Integrativo.

4 Gli accessori di costume (ad es. cappelli, mantelli, scialli, sciarpe, ecc.) utilizzati nelle prove di scena o d'insieme non costituiscono vestizione.

5 Nelle prove di scena e d'insieme l'Artista del Coro è tenuto ad utilizzare elementi di attrezzatura attinenti al personaggio.

6 L'Artista del Coro è tenuto ad effettuare le prove dei costumi, dei trucchi, delle calzature e delle parrucche fuori dell'orario di lavoro. Pertanto l'Artista del Coro potrà scegliere l'orario in cui effettuare dette prove, rispettando in ogni caso il calendario comunicato dalla Direzione e nell'ambito dell'orario in cui agiscono i rispettivi reparti.

**2.3.23 Criteri di impiego e suddivisione del Complesso Corale**

1 Fermi restando gli obblighi professionali già previsti dal vigente CCNL e dal presente Contratto Integrativo, al fine di consentire il contemporaneo svolgimento di diverse attività artistiche, il Complesso Corale potrà essere suddiviso in più organici autonomi.

2 In questo caso l'orario di lavoro e la flessibilità saranno computati distintamente per i diversi organici.

3 Il Direttore del Coro in sala può richiedere l'esecuzione di parti corali ad un minimo di 2 Artisti del Coro, purché della stessa sezione.

4 Agli artisti del Coro può essere richiesto di eseguire la prestazione vocale in qualunque luogo del Teatro (es.: sala, platea, palchi, ecc.), purché la prestazione sia eseguita da almeno due Artisti del Coro della stessa sezione tra loro vicini.

5 Per raggruppamenti di più sezioni si deve intendere l'insieme di due o più sezioni del Coro che cantino con chiave classica diversa, ad esclusione delle prove di soli uomini e di sole donne, come previsto da CCNL.

6 Fermi restando gli obblighi professionali già previsti dal vigente CCNL e dal presente Contratto Integrativo, gli Artisti del Coro sono tenuti a partecipare a produzioni con organici ridotti, con un numero inferiore a 16 elementi, purché almeno 3 Artisti del Coro siano della stessa sezione vocale, fatti salvi i casi in cui la prassi esecutiva ne preveda due. In quest'ultima ipotesi saranno previsti dei sostituti, ove possibile, comunque senza aggravio economico per la Fondazione.

7 Quanto previsto al comma precedente non riguarda il repertorio cameristico, per il quale è prevista una formazione fino a 8 elementi.

### 2.3.24 Prestazioni artistico-professionali

1 Previa audizione finalizzata al ruolo, gli Artisti del Coro potranno essere chiamati a fornire prestazioni artistiche per:

- A. copertura di parti di comprimari, al fine di consentire eventuali improvvise sostituzioni;
- B. copertura di parti secondarie o primarie, anche al fine di consentire lo svolgimento delle parti solistiche di competenza degli artisti lirici per prove di scena o d'insieme;
- C. parti di comprimari.

2 All'Artista del Coro impegnato in una delle suddette prestazioni artistiche sarà riconosciuto un compenso speciale, secondo le tabelle di cui all'art. 3.2.3.3 della Parte Economica del presente Contratto Integrativo.

### 2.3.25 Compensazioni di prestazioni

1 L'Artista del Coro ha l'obbligo di presentarsi in tempo utile prima dell'inizio degli spettacoli, delle prove antegenerali, generali e delle prove in costume, ai fini della vestizione e del trucco, ove richiesto.

2 Considerato il particolare impegno professionale, all'Artista del Coro che parteciperà alla produzione con prestazioni in costume, sarà riconosciuta la compensazione di una prestazione, con la seguente modalità:

- 1 fino a 5 prestazioni;
- 2 fino a 10 prestazioni;
- 3 oltre 10 prestazioni.

3 Concorrono al conteggio gli spettacoli, le prove antegenerali, generali, le prove di insieme in costume ed una antepiano realizzati per ciascuna produzione, con esclusione di quelle soggette al trattamento economico previsto dall'art. 3.2.3.4 della Parte Economica del presente Contratto Integrativo.

4 Le compensazioni saranno programmate possibilmente nell'ambito del bimestre di riferimento, preferibilmente la domenica ovvero nel bimestre successivo.

### 2.3.26 Vestiario

1 Gli Artisti del Coro sono tenuti ad indossare, ove richiesto, ed in particolare per le esecuzioni concertistiche, i capi di abbigliamento forniti dalla Fondazione.

2 Gli Artisti del Coro sono tenuti ad indossare i capi di vestiario di cui sopra per tutte le rappresentazioni realizzate dalla Fondazione in sede, fuori sede e all'estero.

## 2.4 TERSICOREI

### 2.4.1 Orario di lavoro

1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che, pertanto, la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata, l'orario di lavoro bimestrale individuale per il Corpo di Ballo è fissato in 242 ore e per i Primi Ballerini in 262 ore.

2 L'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei giorni a settimana, è fissato in un massimo di:

- 31 ore lavorative, per una media di 28 ore settimanali su base bimestrale, suddivise in undici prestazioni settimanali, per il Corpo di Ballo;
- 33 ore e 30 minuti lavorativi, per una media di 30 ore e 30 minuti settimanali su base bimestrale, suddivise in undici prestazioni settimanali, per i Primi Ballerini.

3 Le prestazioni ordinarie settimanali possono essere elevate a dodici unicamente in caso di prova spazi fuori sede di cui all'art. 2.4.16.

4 La durata complessiva delle prestazioni giornaliere individuali dei Tersicorei potrà variare, nel corso del bimestre, da un minimo di 2 ore ad un massimo di 6 ore giornaliere.

5 L'orario massimo giornaliero non potrà superare le 6 ore in regime ordinario in giornata di prove di sala (art. 2.4.10), di scena (art. 2.4.12), d'insieme (art. 2.4.13) e di spettacolo, ferme restando le valenze di ciascuna delle prestazioni.

6 Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 6 ore non potranno essere richieste per più di:

- 2 volte a settimana, elevabili a 3 (di cui solo 2 consecutive) in via eccezionale per non più di una volta al mese;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

7 Ciascuna giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

8 In giornata di spettacolo di balletto, i Tersicorei saranno convocati al lavoro 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo stesso per provare eventuali sostituzioni improvvise; in questo caso i Tersicorei dovranno presentarsi già pronti per andare in scena.

### 2.4.2 Lezioni

1 Il Tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro, a lezioni di ballo della durata di 1 ora e 20 minuti ciascuna per un minimo di tre giorni alla settimana, con obbligo di partecipazione per l'intera durata, salvo particolari impedimenti, su autorizzazione del Direttore del Ballo.

2 Peraltro, prima delle prove di insieme, dello spettacolo o delle prestazioni pomeridiane, potranno essere previste lezioni della durata di 50 minuti.

3 Le lezioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.00.

4 In occasione di spettacoli in orario antimeridiano, le lezioni potranno iniziare alle ore 9,30.

### 2.4.3 Calendari di lavoro

1 La Fondazione, consultate le OO.SS., provvederà alla predisposizione del calendario bimestrale di attività con le modalità indicate al comma 5 dell'art. 1.1.1 del presente Contratto Integrativo.

2 Di norma la comunicazione degli orari avverrà con la programmazione bimestrale delle prove e degli spettacoli programmati. Gli orari saranno comunque sempre confermati attraverso l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione della Fondazione.

#### 2.4.4 Accorpamento degli atti

1 L'eventuale accorpamento degli atti sarà valutato fra le Parti in sede di Conferenza Permanente e/o di predisposizione dell'ordine del giorno.

#### 2.4.5 Modifiche orario bimestrale

1 Fermo restando quanto previsto all'art. 1.1.11, le modifiche dell'orario bimestrale possono riguardare:

- a) variazioni della tipologia della/e prova/e, mantenendo invariata la valenza della/e stessa/e e nel rispetto dei limiti di orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta;
- b) variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o artistiche;
- c) cause di forza maggiore, da motivare previo confronto con le OO.SS.;
- d) esigenze di produzione. In tal caso le variazioni saranno limitate ad un massimo di 6 variazioni a bimestre, con esclusione di quelle previste dai precedenti punti a), b) e c) e di quelle richieste dal Corpo di Ballo stesso.

#### 2.4.6 Fasce orarie di lavoro

1 Il Tercicoreo può essere chiamato in servizio in qualsiasi ora compresa tra le ore 11.00 e le ore 21.30, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2.4.2.

2 Tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 2.4.2, le prove in sala potranno svolgersi tra le ore 11.00 e le ore 20.30 per il Corpo di Ballo e le ore 21.00 per i Primi Ballerini.

3 Lo spettacolo in orario antimeridiano potrà iniziare alle ore 10,30.

4 Le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore:

- 01.00 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
- 23.00 per prove ordinarie.

5 Per l'attività all'aperto il limite dell'attività in regime ordinario è elevato alle ore:

- 01.30 per prove antegenerali, generali e spettacoli;
- 00.30 per prove ordinarie.

#### 2.4.7 Intervallo tra le prestazioni

1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.1.2, l'intervallo tra le prove di sala, di scena e/o di insieme potrà avere la durata minima di 30 minuti quando entrambe le prestazioni siano all'interno della medesima fascia oraria (mattino, pomeriggio/sera) e comunque per prove non superiori a 2 ore e 30 minuti.

#### 2.4.8 Pause

1 Nelle prove di sala, di insieme e antepiano le pause per i Tercicorei sono fissate come segue:

- prove della durata di 2 ore: una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- prove della durata di 2 ore e 30 minuti: una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
- prove della durata di 3 ore: due pause di 10 minuti ciascuna.

2 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 1.1.3 della Parte Normativa Comune del presente Contratto Integrativo.

#### 2.4.9 Doppio spettacolo

1 Il Tercicoreo è tenuto ad eseguire nella stessa giornata (con esclusione di quella precedente il riposo settimanale) due spettacoli della durata di 3 ore ciascuno.

2 In questo caso è facoltà della Fondazione programmare una giornata a prestazioni aumentate, che ai fini dell'orario bimestrale avrà valenza pari a 6 ore.

3 Tale giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

4 In caso di eventuale eccedenza oraria di singoli spettacoli oltre il limite indicato al precedente comma 1, saranno applicate le maggiorazioni previste dal CCNL.

#### 2.4.10 Prove di sala

1 Per il completamento dell'orario giornaliero, la durata delle prove di sala potrà essere:

- di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni rispettivamente di 2 ore e di 2 ore e 30 minuti (o viceversa), che hanno valenza di 5 ore;
- 5 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni rispettivamente di 3 ore e di 2 ore e 30 minuti (o viceversa), che hanno valenza di 6 ore.

2 Per quanto riguarda le pause si rinvia all'art. 2.4.8.

3 Ai fini del computo dell'orario giornaliero, le prove di sala dei Primi Ballerini potranno essere di 5 ore, suddivise in due prestazioni di 2 ore e 30 minuti ciascuna.

4 Il maggior orario settimanale dovuto dai Primi Ballerini potrà essere assorbito, ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, da due prolungamenti, programmati nella settimana di riferimento, di 1 ora ciascuno, compresi 10 minuti di pausa.

5 Nella giornata di domenica la prova di sala del Corpo di Ballo avrà la durata di 2 ore e 30 minuti, compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova.

6 La durata di detta prestazione, peraltro, potrà essere elevata a 3 ore per non più di 2 volte al mese.

#### 2.4.11 Prove di sala in giornata precedente il riposo settimanale

1 La prestazione di sala del giorno precedente il riposo settimanale, se non programmata, potrà essere recuperata anche attraverso prolungamenti orari di 30 minuti per cinque prestazioni giornaliere nell'arco della settimana.

2 I suddetti recuperi possono riguardare soltanto le prove di sala e comunque non le giornate a prestazioni aumentate.

#### 2.4.12 Prove di scena

1 Le prove di scena avranno la durata complessiva di 5 ore e potranno essere così articolate:

- 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che hanno valenza di 2 ore;
- 2 ore, comprensive di una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- 2 ore e 30 minuti, compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
- 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
- 4 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni rispettivamente di 2 ore (compresa una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria) e di 2 ore e 30 minuti (compresa una



pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova), o viceversa, con 30 minuti di intervallo, che hanno complessivamente valenza di 5 ore.

2 Qualora due prove di scena vengano svolte entrambe nella fascia antimeridiana o pomeridiana, o comunque ravvicinate tra loro, esse saranno così articolate:

- due prove della durata rispettivamente di 2 ore (compresa una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria) e di 2 ore e 30 minuti (compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova) ciascuna, o viceversa, con 30 minuti di intervallo, che hanno complessivamente valenza di 5 ore;
- due prove della durata rispettivamente di 3 ore (comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria) e 2 ore e 30 minuti (compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova) ciascuna, con 30 minuti di intervallo, che hanno complessivamente valenza di 6 ore.

3 La prova di scena del Corpo di Ballo in giornata di domenica avrà la durata di 3 ore ed esaurisce l'orario di lavoro giornaliero.

### 2.4.13 Prove d'insieme

1 Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le prove di insieme in orario ordinario potranno essere ulteriormente così articolate:

- una prova di insieme di 1 ora e 30 minuti, senza pausa, che ha valenza di 2 ore;
- una prova di insieme di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti, di norma con cadenza oraria;
- una prova di insieme di 2 ore e 30 minuti, compresa una pausa di 15 minuti, di norma a metà della prova;
- una prova di insieme di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, di norma con cadenza oraria;
- due prove di insieme giornaliere di 3 ore ciascuna, con due pause di 10 minuti per ogni prova, di norma con cadenza oraria, che hanno valenza di 6 ore;
- una prova di insieme unica di 3 ore e 30 minuti, comprese due pause di 10 minuti, di norma con cadenza oraria con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti. Detta prova unica ha valenza di 5 ore.

2 Per l'attività lirica, i Tergicorei potranno non essere convocati nelle prove con l'Orchestra negli atti in cui il Ballo è presente in partitura.

3 Nel caso in cui il Tergicoreo venga chiamato ad una sola delle due prove programmate, lo stesso sarà tenuto a completare l'orario di lavoro giornaliero con un'altra prestazione.

### 2.4.14 Prove di insieme in sessioni continuative

1 Ferme restando le tipologie di orario delle prove di insieme che possono essere previste nelle giornate ordinarie ed in quelle a prestazioni aumentate, saranno di norma programmate nella stessa fascia oraria giornaliera due prove di insieme di 2 ore ciascuna (comprehensive di 10 minuti di pausa ognuna), con un intervallo di 30 minuti.

3 La tipologia di prove prevista al precedente comma ha complessivamente valenza di 5 ore ed esaurisce l'orario giornaliero.

4 Nel periodo di validità del presente Contratto Integrativo saranno sperimentate anche altre articolazioni delle prove di insieme in sessioni continuative in orario antimeridiano-pomeridiano, pomeridiano o pomeridiano-serale.

#### 2.4.15 Prova antepiano

- 1 La prova antepiano consiste nell'esecuzione dell'intero spettacolo con accompagnamento al pianoforte, che consente di verificare tutte le parti sceniche (cambi di scena, luci, costumi, trucco e parrucca).
- 2 Il Tercicoreo impegnato in prova antepiano dovrà indossare costume, trucco e parrucca, ove richiesto.
- 3 Nel corso di questa prova è possibile effettuare ripetizioni.
- 4 Lo svolgimento delle prove antepiano può essere effettuato senza la normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
- 5 La prova antepiano può essere articolata in:
  - una prova di 2 ore, compresa una pausa di 10 minuti;
  - una prova di 3 ore, comprese due pause di 10 minuti ciascuna, che ha valenza di 5 ore;
  - una prova di 4 ore, comprese tre pause di 10 minuti, che ha valenza di 6 ore.
- 6 La prova antepiano può essere frazionata per ragioni di produzione artistica; in questo caso può svolgersi in due prestazioni di 2 ore, compresi 10 minuti di pausa ciascuna di norma con cadenza oraria, con 30 minuti di intervallo, che complessivamente hanno valenza di 6 ore.
- 7 All'interno della prova antepiano le pause saranno osservate, di norma, con cadenza oraria, con uno scostamento anticipato o posticipato di massimo 10 minuti.
- 8 La giornata a prestazioni aumentate sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

#### 2.4.16 Prova spazi fuori sede

- 1 Qualora fuori sede venga programmata una prova spazi in terza prestazione, o in seconda prestazione nella giornata che precede il riposo settimanale, essa avrà la durata di 1 ora.
- 2 L'intervallo tra la predetta prova e la prestazione successiva potrà avere una durata minima di 30 minuti.
- 3 Ai fini dell'esaurimento dell'orario di lavoro bimestrale, detta giornata sarà considerata una giornata a prestazioni aumentate e sarà compensata con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

#### 2.4.17 Trasformazione delle prove

- 1 E' ammessa, per cause improvvise e non prevedibili, la trasformazione della prova d'insieme programmata e non iniziata in prova di sala, nel rispetto dei limiti d'orario dei corrispondenti tipi di prova e della prestazione richiesta.
- 2 Le prove d'insieme in giornata programmata a 6 ore non possono essere trasformate entrambe in prove di sala.

#### 2.4.18 Lavoro straordinario

- 1 Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario massimo giornaliero programmato.
- 2 Al Tercicoreo potrà essere richiesta una prestazione straordinaria di 2 ore, con esclusione delle giornate a prestazioni aumentate, che sarà compensata con la maggiorazione prevista dal CCNL.

3 La prestazione straordinaria richiesta sarà riconosciuta in toto se effettivamente espletata in tutto o in parte.

4 I prolungamenti orari fino a 60 minuti delle prove antegenerali, generali e degli spettacoli in giornata che precede il riposo settimanale ed in quella in cui è programmata un'altra prestazione verranno compensati con il recupero programmato di una prestazione nel bimestre di riferimento.

5 Per dette giornate a prestazioni aumentate resta fermo il limite bimestrale della flessibilità, previsto dall'art. 2.4.1, comma 6.

6 L'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari potrà essere comunicato anche prima del termine della prestazione giornaliera precedente. Nel caso in cui venga richiesto il prolungamento straordinario nel corso della prestazione giornaliera, tale prolungamento non potrà eccedere i 30 minuti.

#### 2.4.19 Spostamento del giorno di riposo settimanale

1 La giornata di riposo settimanale può essere spostata in sede di stesura del calendario bimestrale o, previa comunicazione alle OO.SS., entro le ore 13,00 delle 48 ore precedenti la giornata destinata al riposo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, entro le ore 13,00 del venerdì precedente il lunedì, se quest'ultimo è fissato come giorno di riposo).

#### 2.4.20 Obblighi del Tercicoreo

1 Fermi restando gli obblighi professionali già previsti dal CCNL, i Tercicorei, oltre che nella normale attività ballettistica, possono essere utilizzati, senza alcun compenso aggiuntivo, in prestazioni di mimi che svolgano azioni coreografiche in opere liriche od in altre attività artistiche prodotte dalla Fondazione, anche qualora il Corpo di Ballo non sia impegnato nello spettacolo.

2 Il Solista e mimo con obbligo di fila, il Tercicoreo di fila con obbligo di solista ed il Tercicoreo di fila sono tenuti a fornire, senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, le figurazioni richieste dal regista nell'ambito di una produzione in cui sia impegnato il Corpo di Ballo.

#### 2.4.21 Mutamento di mansioni

1 Fermo restando quanto disposto dal vigente CCNL in materia di assunzione a tempo indeterminato del Personale Artistico, il Tercicoreo potrà essere chiamato a ricoprire temporaneamente ed entro i limiti fissati dall'art. 2103 c.c., dall'art. 22 del D.Lgs. n° 367 del 29/06/1996 e dall'art. 87 del CCNL un ruolo di livello superiore, con riconoscimento delle differenze retributive previste.

#### 2.4.22 Vestizione e/o trucco

1 Il Tercicoreo è tenuto ad indossare il costume e/o trucco e parrucca per un massimo di 4 prove a produzione (fra prove di insieme, antepiano, antegenerale, generale) nonché per tutti gli spettacoli, senza compensi aggiuntivi.

2 Qualora, per esigenze produttive, siano richieste prove in costume per una stessa produzione eccedenti il numero indicato al comma precedente, al Tercicoreo così impegnato sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dall'art. 3.2.4.3 della Parte Economica del presente Contratto Integrativo.

3 Il Tercicoreo è tenuto altresì alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo nella prova antepiano, antegenerale, generale e negli spettacoli. Il materiale per la truccatura e la struccatura sono a carico della Fondazione. Compatibilmente con

le possibilità organizzative, i Primi Ballerini e i Solisti potranno indossare il costume anche nell'ambito delle prove di sala, di scena e d'insieme.

4 Gli elementi di costume (ad es. cappelli, mantelli, scialli, sciarpe, ecc.) indossati alle prove di scena o d'insieme non costituiscono vestizione.

5 Il Tercicoreo è tenuto ad effettuare le prove dei costumi, del trucco, delle calzature e delle parrucche al di fuori dell'orario di lavoro. Peraltro il Tercicoreo potrà scegliere l'orario in cui effettuare dette prove, rispettando in ogni caso il calendario comunicato dalla Direzione e nell'ambito dell'orario in cui agiscono i rispettivi reparti.

#### 2.4.23 Prestazioni in sedi diverse

1 Nella stessa giornata il Tercicoreo può essere chiamato, nell'ambito del suo orario di lavoro, a svolgere attività lavorativa in sedi diverse.

2 Nel caso in cui la prima prestazione si svolga al Teatro Nazionale e la seconda presso il Costanzi (o viceversa), l'intervallo tra la prima e la seconda prestazione sarà di 1 ora.

#### 2.4.24 Suddivisione ed utilizzazione del Corpo di Ballo

1 Fermi restando gli obblighi professionali già previsti dal vigente CCNL e dal presente Contratto Integrativo, al fine di consentire il contemporaneo svolgimento di diverse attività artistiche, il Corpo di Ballo potrà essere suddiviso in più organici autonomi.

2 In questo caso la flessibilità sarà computata distintamente per i diversi organici.

3 Il mancato recupero di detta flessibilità darà luogo al trattamento previsto dal CCNL.

4 I Tercicorei, nell'ambito del proprio orario di lavoro, potranno essere impiegati anche in produzioni diverse.

#### 2.4.25 Utilizzo di supporti audio registrati

1 Al fine di assicurare l'incremento produttivo anche per i balletti, la Fondazione ha facoltà di programmare spettacoli di balletto avvalendosi di registrazioni audio effettuate dalla propria Orchestra.

2 Nell'eventualità in cui venga programmata una doppia produzione o per altra indisponibilità del Complesso Orchestrale (ad es. per ferie o tournée), il Corpo di Ballo potrà effettuare lo spettacolo con musica su base registrata.

3 Qualora lo spettacolo sia su base registrabile dall'Orchestra della Fondazione, la registrazione sarà effettuata in apposite sedute con le modalità previste dall'art. 30 del CCNL, la cui qualità dovrà essere vagliata dal Direttore d'Orchestra (e dal Maestro del Coro se presente) e garantita dal Direttore Artistico.

#### 2.4.26 Partecipazione degli Allievi della Scuola di Danza alle produzioni

1 Per esigenze artistiche e di produzione, gli Allievi della Scuola di Danza della Fondazione potranno essere chiamati a partecipare alle prove ed agli spettacoli programmati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1 e 3 (con particolare riguardo per ambedue al rispettivo 4° comma) del CCNL.

2 La partecipazione diretta degli Allievi alle fasi di preparazione e rappresentazione degli spettacoli di cui al comma precedente, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento della Scuola di Danza della Fondazione, integra la formazione degli Allievi stessi per la preparazione professionale.

## 2.4.27 Scarpine

1 Nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, la Fondazione fornirà ai Tescicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le scarpine per gli spettacoli e per l'attività preparatoria, secondo i criteri e le modalità sotto specificate:

### Donne

Spettacoli	1 paio da punta ogni 2 recite
Lezioni e Attività preparatoria	5 paia da punta
	1 paio da mezza punta al bimestre

### Uomini

Spettacoli	1 paio ogni 4 recite
Lezioni e Attività preparatoria	3 paia al bimestre

2 Per l'attività all'aperto, in considerazione della diversa natura del piano di palcoscenico, la dotazione per gli spettacoli sarà così articolata:

Donne	1 paio da punta per ogni singola recita
Uomini	1 paio ogni due recite

3 La dotazione delle scarpine è corrisposta anche ai Tescicorei assunti con contratto a tempo determinato in misura proporzionale al periodo di impegno, con esclusione dei contratti con durata inferiore a 15 giorni.

4 Il ritiro delle scarpine è effettuato a cura del Tescicoreo interessato presso il personale preposto nell'ambito della Direzione del Ballo.

5 In sede di assegnazione, il personale incaricato delle scarpine terrà conto dell'eventuale mancata partecipazione del Tescicoreo alle attività per le quali aveva ricevuto in precedenza le scarpine.

## 2.5 PERSONALE TECNICO

### 2.5.1.1 Definizione

1 Rientrano in questo gruppo gli Impiegati e gli Operai dei settori che:

- tecnicamente contribuiscono alla realizzazione ed allo svolgimento delle attività artistiche (attrezzisti, macchinisti, fonici, illuminotecnici, scenografi, sarti, falegnami, ecc.);
- supportano lo svolgimento della produzione artistica con attività tecnico-manutentive e di sicurezza anche non direttamente collegate alle prove e/o spettacoli (magazzinieri, addetti alla manutenzione, elettricisti impiantisti, portieri-uscieri, autisti, collaterali, ecc.).

2 Il Personale Tecnico è tenuto a svolgere l'attività lavorativa correlata alla sua specificità tecnico-professionale in palcoscenico, nei laboratori e in qualsiasi altro ambiente interno e/o esterno nel quale la Fondazione svolge la propria attività di spettacolo.

3 Il personale tecnico è tenuto, nell'ambito delle sue specifiche competenze, ad assolvere i compiti e le attività connessi all'agibilità e sicurezza del Teatro ovvero all'incolumità dei lavoratori e/o del pubblico.

4 Il Personale Tecnico è suddiviso in Personale Tecnico con orario di lavoro a turni e Personale Tecnico con orario di lavoro non a turni.

### 2.5.1.2 Banca Ore

1 L'istituto della Banca Ore prevede la compensazione delle ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero ordinario.

2 La Banca Ore viene quantificata in 42 ore complessive calcolate in ambito semestrale, nei limiti di 14 ore bimestrali. Ha validità semestrale e dovrà esaurirsi:

- A. per il Personale Tecnico in servizio con rapporto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata superiore a 6 mesi, rispettivamente:
  - a. entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento per il 1° semestre;
  - b. entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione per il 2° semestre dell'anno considerato;
- B. per il Personale Tecnico in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, entro la scadenza del contratto a termine.

3 Fermo restando il limite massimo di orario giornaliero e settimanale di riferimento per ciascuna tipologia di Personale Tecnico, la prestazione giornaliera in regime ordinario può essere incrementata di 30 minuti o multipli, fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, attingendo alla suddetta quota di 14 ore bimestrali.

4 Dette eccedenze saranno accumulate in Banca Ore con l'accredito di altrettante ore e/o frazioni di ore maggiorate secondo le percentuali previste dal CCNL. A tal fine 1 ora di incremento derivante dalla Banca Ore dà diritto a 1 ora e 30 minuti di recupero.

5 Gli incrementi dell'orario di lavoro derivanti dall'istituto della Banca Ore daranno luogo alla programmazione di corrispondenti recuperi orari e/o giornalieri entro i termini fissati al comma 2 del presente articolo.

6 La Banca Ore, peraltro, potrà essere incrementata anche dalle ore derivanti da eventuali minori prestazioni giornalieri non programmate, determinate dall'anticipo del termine della prestazione rispetto a quello programmato.

7 Detto anticipo sarà determinato dai Responsabili di settore che, in base alle esigenze organizzative del lavoro ed ove l'attività produttiva lo consenta, saranno tenuti ad anticipare la fine della prestazione al fine di incrementare l'orario da far confluire in Banca Ore. A tal fine, qualora la prestazione giornaliera venga esaurita prima del termine ed oltre 3 ore, la Banca Ore sarà incrementata di 1 ora; qualora la prestazione giornaliera venga esaurita entro 3 ore, la Banca Ore sarà incrementata di 2 ore. In ogni caso la prestazione giornaliera programmata sarà considerata esaurita a tutti gli effetti.

8 Entro il mese successivo di ogni bimestre verrà data comunicazione alle OO.SS. del conteggio delle ore maturate ed accantonate complessivamente nel bimestre precedente.

9 Qualora le ore di lavoro derivanti dall'utilizzo della Banca Ore non possano essere compensate con il corrispondente recupero previsto dal precedente comma 5 entro i termini fissati al comma 2 del presente articolo, il lavoratore potrà effettuare il recupero della Banca Ore attraverso la fruizione di corrispondenti ROL (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza), anche frazionati, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS (art. 2.5.1.3), non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

10 Qualora le riduzioni dell'orario di lavoro non siano state recuperate entro l'anno solare di riferimento, le stesse non potranno essere più richieste.

11 I Responsabili di settore sono tenuti a favorire, fatte salve imprescindibili esigenze produttive, la fruizione dei recuperi e degli eventuali ROL a tutto il Personale Tecnico che si trovi in tale condizione.

12 Qualora l'istituto non venisse fruito dal lavoratore entro il termine di cui al precedente comma 3, l'orario effettivo della Banca Ore sarà retribuito con la maggiorazione prevista dal CCNL.

### 2.5.1.3 Compensazione Orario Straordinario (COS)

1 Eventuali eccedenze di orario derivanti da prolungamenti oltre l'orario programmato e/o ordinario saranno compensati nell'ambito dell'istituto denominato Compensazione Orario Straordinario (COS), il cui limite bimestrale è di 8 ore.

2 L'incremento orario giornaliero potrà essere di 30 minuti o multipli, fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti. Detto incremento potrà essere programmato nelle giornate a prestazioni ordinarie non aumentate (6 ore). L'incremento di orario derivante dall'istituto del presente articolo, pertanto, non troverà applicazione nelle giornate in cui sarà previsto il monte ore o la Banca Ore. Parimenti, detto incremento non troverà applicazione nella giornata precedente il giorno di riposo settimanale.

3 L'incremento della Compensazione Orario Straordinario di 1 ora dà diritto a 1 ore e 30 minuti di recupero. Conseguentemente, su base mensile, 4 ore di COS equivalgono ad una prestazione di 6 ore ordinarie, da recuperarsi entro:

- il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, per il Personale Tecnico in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza oltre il 31 dicembre;
- la scadenza del contratto a termine, per il Personale Tecnico in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora il rapporto di lavoro scada prima del 31 dicembre.

4 Il recupero potrà essere fruito con permessi giornalieri e/o orari (COS), con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

5 I Responsabili di settore sono tenuti a favorire, fatte salve imprescindibili esigenze produttive, la fruizione dei recuperi e degli eventuali COS a tutto il Personale Tecnico che si trovi in tale condizione.

6 Qualora l'istituto non venisse fruito dal lavoratore entro il termine di cui al precedente comma 3, l'orario effettivo della Compensazione Orario Straordinario sarà retribuito con la maggiorazione prevista dal CCNL.

### 2.5.1.4 Prestazioni in tipologia notturna

1 Il lavoratore Tecnico turnista potrà essere chiamato in servizio in notturna, senza maggiorazione di compenso, per 5 volte nell'anno solare.

2 La durata della prestazione in tipologia notturna è di 5 ore e 30 minuti.

3 La articolazione di questa tipologia di prestazione è disciplinata dall'art. 2.5.2.11 per il Personale Tecnico turnista e dall'art. 2.5.3.7 per il Personale Tecnico non turnista, cui si rinvia.

### 2.5.1.5 Obblighi

1 Tutto il Personale Tecnico è tenuto ad assolvere, oltre agli eventuali obblighi individuali, tutte le mansioni riferite al livello di inquadramento nonché a quelle del livello di provenienza.

## 2.5.2 Personale Tecnico con orario a turni

### 2.5.2.1 Orario di lavoro

1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per ogni Tecnico turnista, l'orario bimestrale è fissato in 344 ore complessive, composto da 312 ore ordinarie e 32 ore di monte ore (riferito all'orario aggiuntivo per lavoro a turni), con orario settimanale di 36 ore ordinarie e 4 ore di monte ore.

2 A detto orario si aggiunge, in relazione alla programmazione ed alle esigenze produttive, l'attività correlata all'istituto della Banca Ore (art. 2.5.1.2), pari a 14 ore bimestrali, ed a quello della Compensazione Orario Straordinario (art. 2.5.1.3), pari ad 8 ore bimestrali.

3 In aggiunta all'orario ordinario giornaliero di 6 ore, pertanto, può essere utilizzato il monte ore (32 ore bimestrali) in frazioni giornaliere così articolate:

- a. dal martedì al sabato (dal lunedì al venerdì, qualora il riposo settimanale sia previsto la domenica) in frazioni minime di 30 minuti e massime di 1 ora e 30 minuti; il giorno precedente il riposo settimanale in 30 minuti, per massimo 4 volte al bimestre;
- b. 1 ora e 20 minuti al giorno per massimo 3 volte a settimana, escluso il giorno che precede il riposo settimanale. Per il Personale Tecnico di Sartoria con orario a turni il prolungamento orario di 1 ora e 20 minuti può essere programmato o richiesto per un massimo di 5 giorni a settimana, fermo restando il monte ore bimestrale di 32 ore.

4 Il Personale Tecnico turnista impegnato nello spettacolo è tenuto ad effettuare, al termine dello stesso, le operazioni di ripristino del palcoscenico nonché la messa in sicurezza del medesimo.

5 Nel caso in cui, al termine dello spettacolo, si presenti la necessità, per problematiche relative alla sicurezza o a situazioni urgenti e/o imponderabili, il personale impegnato è tenuto alla permanenza di 20 minuti oltre la fine della rappresentazione, su specifica e motivata richiesta. Tale protrazione sarà computata nell'ambito dell'istituto Compensazione Orario Straordinario, previsto dall'art. 2.5.1.3 del presente Contratto Integrativo.

6 In giornata di spettacolo, in caso di doppia prestazione giornaliera, ai fini dell'esaurimento dell'orario bimestrale, l'orario dello spettacolo o prove assimilabili esaurirà l'orario della prestazione di riferimento.

7 Ai fini dell'esaurimento dell'orario bimestrale, l'orario di fine spettacolo, o prova generale, o prova antegenerale coincide con il termine della prestazione.

8 Fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali con programmazione bimestrale, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere articolato:

- a. in 6 giorni, prevedendo orari giornalieri non superiori a 7 ore e 30 minuti e non inferiori a 3 ore, anche in caso di prestazione unica;
- b. in 5 giorni (settimana corta), prevedendo orari giornalieri in regime continuato non superiori a 8 ore (comprensive del monte ore).





### 2.5.2.5 Sede della prestazione

1 L'utilizzo di Personale Tecnico turnista presso le sedi decentrate è a discrezione del Responsabile di settore, che può, nell'ambito dell'orario di lavoro e in relazione alle esigenze di servizio, disporre la presenza nelle diverse sedi della Fondazione. La chiamata relativa alla prestazione sull'ordine del giorno settimanale sarà quindi unica.

2 Il Personale Tecnico turnista potrà essere utilizzato per allestimenti relativi alla produzione degli spettacoli in luoghi diversi dal palcoscenico, a seconda delle esigenze della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'art. 2.5.2.15.

3 Per il Personale Tecnico turnista di cui all'art. 2.5.1.1, lettera a, del presente Contratto Integrativo, la prestazione lavorativa potrà iniziare in una sede e terminare in un'altra sede in cui la Fondazione svolga attività relativa alla produzione degli spettacoli.

4 Per il Personale Tecnico turnista di cui all'art. 2.5.1.1, lettera b, del presente Contratto Integrativo, la prestazione lavorativa potrà essere effettuata nelle diverse sedi nelle quali la Fondazione svolge attività.

### 2.5.2.6 Intervallo tra le prestazioni

1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1.1.2, l'intervallo minimo tra le due prestazioni è di 1 ora.

### 2.5.2.7 Pause

1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.5.2.1, in caso di articolazione dell'orario di lavoro programmato su 6 ore continue, la pausa, da computarsi nell'orario di lavoro, sarà di 20 minuti, elevata a 30 minuti in caso di prolungamenti programmati.

2 Per prestazioni giornaliere di durata superiore alle 7 ore e 30 minuti, la pausa è fissata in 40 minuti, da fruire in un'unica soluzione o frazionata (10 minuti + 30 minuti).

3 I Tecnici turnisti dovranno, nei limiti del possibile, armonizzare le pause tra i vari settori, secondo le esigenze delle prove, dei montaggi e degli smontaggi.

4 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate all'art. 1.1.3, commi 3 e 4, della Parte Normativa Comune del presente Contratto Integrativo.

### 2.5.2.8 Servizio esterno

1 Per esigenze di servizio il lavoratore Tecnico turnista potrà essere chiamato a svolgere attività lavorativa, in tutto o in parte, in servizio esterno, nell'ambito del Comune di Roma Capitale, senza compensi aggiuntivi.

2 Ai fini della sicurezza, il servizio esterno dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile di settore e sarà attestato tramite la modulistica specifica, che riporterà l'orario di inizio e termine del servizio esterno sottoscritto dal lavoratore e confermato dal Responsabile di settore.

### 2.5.2.9 Doppio spettacolo

1 Qualora in giornata di doppia recita il secondo spettacolo termini entro la fine della prestazione giornaliera, nulla è dovuto al Tecnico turnista impegnato.

### 2.5.2.10 Montaggi / Smontaggi

1 In giornata di prova antegenerale, generale e spettacolo il personale potrà essere chiamato in servizio per svolgere operazioni connesse allo smontaggio e/o montaggio in regime di orario continuato, con una prestazione ordinaria di 5 ore con inizio:

- un'ora prima dello spettacolo;
- in coincidenza dell'inizio dello spettacolo;
- nel corso dello spettacolo;
- al termine dello spettacolo.

2 Detta giornata ha valenza pari all'orario della massima prestazione del giorno di riferimento, con esclusione delle prestazioni aumentate con l'istituto della Banca Ore.

3 L'articolazione suddetta potrà trovare applicazione anche in giornata di prova antegenerale e/o generale per le prove luci.

4 Qualora la prestazione si protragga in orario notturno, per tale intendendo quello previsto dal CCNL, troverà applicazione il trattamento previsto dal CCNL.

### 2.5.2.11 Prestazioni in tipologia notturna

1 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2.5.1.4, la prestazione in notturna ha valenza pari all'orario della massima prestazione del giorno di riferimento, con esclusione delle prestazioni aumentate con l'istituto della Banca Ore.

2 In tal caso il lavoratore avrà diritto, in sostituzione del compenso previsto dal CCNL, ad un giorno di Recupero Orario Notturno, denominato RON, con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza, da fruire, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

3 L'intervallo tra la fine della prestazione notturna e l'inizio della successiva sarà di almeno 12 ore.

4 Dopo 2 prestazioni consecutive in notturna, la successiva prestazione lavorativa inizierà dopo almeno 36 ore dal termine della seconda prestazione in notturna.

5 Dopo 3 prestazioni consecutive in notturna, la successiva prestazione lavorativa inizierà dopo almeno 48 ore dal termine della terza prestazione in notturna.

6 Qualora una prestazione in tipologia notturna, pur iniziando in giorno lavorativo, confluisca nel giorno di riposo, terminando oltre le ore 1,00 (per l'attività al chiuso) o oltre le ore 1,30 (per l'attività all'aperto), il lavoratore così impegnato fruirà di norma del riposo settimanale il giorno successivo al termine della prestazione.

7 Nel caso in cui esigenze produttive non consentano la fruizione del riposo settimanale con le modalità indicate nel precedente comma, il lavoratore dovrà in ogni caso fruire del riposo non osservato entro i 15 giorni successivi.

8 Restano fermi gli intervalli previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo in merito all'inizio della prestazione successiva in relazione alla successione delle notti.

9 I conteggi delle articolazioni sopra disciplinate sono riferiti al Tecnico turnista individualmente impegnato.

10 Le prestazioni tipologia notturna e le relative compensazioni concorrono all'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale comprensivo del monte ore.

11 Superato il limite fissato dall'art. 2.5.1.4, sarà applicato il trattamento economico previsto dal CCNL in materia, fermi restando la durata della prestazione lavorativa notturna e i limiti di intervallo di cui sopra.

12 Al Personale Tecnico turnista assunto con contratto a tempo determinato potrà essere richiesto di svolgere prestazioni in notturna. Nel caso in cui le esigenze tecnico-produttive e la tipologia contrattuale non consentano il recupero con le modalità sopra previste, verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL.

13 I Responsabili di settore sono tenuti ad attuare le turnazioni per prestazioni in notturna secondo principi di equità e rotazione e, comunque, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia.

### 2.5.2.12 Lavoro straordinario

1 Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario ordinario giornaliero programmato.

2 Qualora il Tecnico turnista svolga orario straordinario con prestazione successiva a quella ordinaria, in caso di termine anticipato dell'orario straordinario programmato, al lavoratore così impegnato sarà riconosciuto l'orario straordinario effettivamente svolto nel caso in cui l'attività straordinaria sia in prosecuzione dell'orario ordinario.

3 Qualora il Tecnico turnista svolga l'orario straordinario anticipato e non fornisca la successiva prestazione ordinaria, l'orario straordinario sarà considerato ordinario e sarà applicato quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2.5.1.2 (Banca Ore).

4 L'orario straordinario programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato in tutto o in parte.

5 In sostituzione di quanto previsto dal comma precedente, a richiesta del lavoratore, il lavoro straordinario effettuato in giornata ordinaria potrà essere recuperato attraverso l'istituto del Recupero Orario Autorizzato (ROA), la cui fruizione potrà avvenire previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza). A tal fine 1 ora di lavoro straordinario corrisponde a 1 ora e 30 minuti di recupero.

6 Relativamente al personale con contratto a tempo determinato, il lavoro straordinario programmato ed effettuato in giornata di riposo settimanale dovrà essere compensato entro il termine del periodo contrattuale.

### 2.5.2.13 Spostamento del giorno di riposo settimanale

1 La giornata di riposo settimanale può essere spostata in sede di stesura del calendario bimestrale o, previa comunicazione alle OO.SS., entro le ore 13,00 delle 48 ore precedenti la giornata destinata al riposo.

2 Di norma, il giorno di riposo oggetto dello spostamento potrà essere anticipato ad uno dei due giorni precedenti o posticipato a uno dei due giorni successivi.

3 A tutto il personale interessato dallo spostamento del riposo settimanale sarà applicato, per la sola parte economica, quanto previsto dal CCNL per il lavoro in giornata festiva.

4 Qualora la comunicazione dello spostamento riposo non avvenga nei termini indicati al comma 1 del presente articolo, sarà applicato quanto previsto dall'art. 1.1.8 della Parte Normativa Comune del presente Contratto Integrativo.

### 2.5.2.14 Vestizione e/o trucco e parrucca e prestazioni speciali

1 Il Tecnico impegnato in una produzione è tenuto, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, a compiere in costume, trucco e parrucca le azioni richieste dalla regia, senza diritto ad alcun compenso.

2 Qualora al Tecnico, nello svolgimento della sua attività in palcoscenico, vengano richieste particolari azioni sceniche assimilabili a quelle dei figuranti, verrà corrisposto il compenso previsto per questi ultimi per ogni recita in cui svolga effettivamente detta azione speciale.

### 2.5.2.15 Interdisciplinarietà

1 Al fine di realizzare una sinergia tra i vari settori di palcoscenico, in caso di necessità i Tecnici collaboreranno fra loro per fronteggiare eventuali eccezionali esigenze.

2 In caso di necessità, in giornate nelle quali non è stata programmata attività di palcoscenico, l'accensione dei servizi sarà assicurata dai Tecnici assegnati alla Manutenzione.

3 Il Personale Tecnico della Manutenzione, nell'ambito della propria specificità, su richiesta del Responsabile, può essere impegnato a supporto delle attività inerenti il servizio, in ogni luogo in cui la Fondazione svolge attività.

4 La Squadra Attività Collaterali, oltre alla movimentazione degli strumenti e del materiale d'Orchestra, sarà impegnata per carico, scarico, trasporto e immagazzinaggio di tutti indistintamente i materiali riferiti alla Fondazione, trasportabili nei mezzi in dotazione della Fondazione medesima, nei luoghi in cui la Fondazione svolge attività. Inoltre, la Squadra Attività Collaterali curerà le attività di supporto alla predisposizione delle prove di palcoscenico e delle recite (es. montaggio della passerella e della scaletta dalla platea al palcoscenico, delle pedane e dei praticabili fuori dal palcoscenico), nonché attività di supporto alla predisposizione delle orchestre in palcoscenico in collaborazione con il Reparto Attrezzeria.

## 2.5.3 Personale Tecnico con orario non a turni

### 2.5.3.1 Orario di lavoro

1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per ogni Tecnico non turnista, l'orario bimestrale è fissato in 312 ore.

2 A detto orario si aggiunge, in relazione alla programmazione ed alle esigenze produttive, l'attività correlata all'istituto della Banca Ore (art. 2.5.1.2), pari a 14 ore bimestrali, ed a quello della Compensazione Orario Straordinario (art. 2.5.1.3), pari ad 8 ore bimestrali.

3 L'orario bimestrale sarà sviluppato settimanalmente, con un massimo di 39 ore lavorative avendo a riferimento la media ordinaria di 36 ore settimanali.

4 L'orario di lavoro potrà essere suddiviso in prestazioni ordinarie programmabili nell'arco di una settimana. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 36 ore medie settimanali, con programmazione bimestrale a cura del Responsabile di settore,

l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato in 5 giorni (settimana corta) o in 6 giorni prevedendo orari giornalieri ordinari non inferiori a 5 ore e non superiori a 8 ore e 12 minuti.

5 In orario ordinario (312 ore bimestrali), le ore non effettuate saranno recuperate con rapporto 1:1 nei limiti della prestazione massima giornaliera prevista (8 ore e 12 minuti).

6 Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 8 ore e 12 minuti non potranno essere richieste per più di:

- 2 volte a settimana, elevabili a 3 (di cui solo 2 consecutive) in via eccezionale per non più di una volta al mese;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

### 2.5.3.2 Calendari di lavoro

1 Il Responsabile di settore provvederà alla predisposizione del calendario bimestrale di attività con fissazione degli orari di lavoro entro il 22 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.

2 Di norma la comunicazione degli orari avverrà con la programmazione bimestrale delle attività.

### 2.5.3.3 Flessibilità inizio della prestazione

1 L'orario giornaliero potrà avere inizio tra le ore 7.00 e le ore 10.00, fatto salvo quanto previsto all'art. 1.1.4 del presente Contratto Integrativo.

2 Il recupero compensativo della flessibilità dell'inizio della prestazione avverrà nella stessa giornata ovvero all'interno dell'orario bimestrale, su indicazioni del Responsabile di settore.

### 2.5.3.4 Sede della prestazione

1 L'utilizzo di Personale Tecnico non turnista presso le sedi decentrate è a discrezione del Responsabile di settore, che può, nell'ambito dell'orario di lavoro e in relazione alle esigenze di servizio, disporre la presenza nelle diverse sedi della Fondazione.

2 Il Personale Tecnico non turnista potrà essere utilizzato per allestimenti in luoghi diversi dal palcoscenico, a seconda delle esigenze della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'art. 2.5.3.12.

3 Per il Personale Tecnico non turnista, la prestazione lavorativa potrà essere effettuata nelle diverse sedi nelle quali la Fondazione svolge attività, anche con inizio in una sede e termine in un'altra nel rispetto dei dettami di cui al D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

### 2.5.3.5 Pause

1 In caso di articolazione dell'orario di lavoro su 6 ore, la pausa, da computarsi nell'orario di lavoro, sarà di 20 minuti, elevata a 30 minuti in caso di prolungamenti programmati (artt. 2.5.1.2 e 2.5.1.3).

2 Per prestazioni di durata superiore alle 7 ore e 30 minuti, la pausa è fissata in 40 minuti, da fruire in unica soluzione o frazionata (10 minuti + 30 minuti).

3 I Tecnici non turnisti dovranno, nei limiti del possibile, armonizzare le pause tra i vari settori, secondo le esigenze delle prove, dei montaggi e degli smontaggi, nonché delle attività di laboratorio, di magazzino e, in generale, del processo produttivo.

4 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate all'art. 1.1.3, commi 3 e 5, del presente Contratto Integrativo.

### 2.5.3.6 Servizio esterno

1 Per esigenze di servizio il lavoratore Tecnico non turnista potrà essere chiamato a svolgere attività lavorativa, in tutto o in parte, in servizio esterno, nell'ambito del Comune di Roma Capitale, senza compensi aggiuntivi.

2 Ai fini della sicurezza, il servizio esterno dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile di settore e sarà attestato tramite la modulistica specifica, che riporterà l'orario di inizio e termine del servizio esterno sottoscritto dal lavoratore e confermato dal Responsabile di settore.

### 2.5.3.7 Prestazioni in tipologia notturna

1 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2.5.1.4, la prestazione in notturna ha valenza pari all'orario ordinario della prestazione giornaliera (7 ore e 12 minuti), con esclusione delle prestazioni aumentate con l'istituto della Banca Ore.

2 In tal caso il lavoratore avrà diritto, in sostituzione del compenso previsto dal CCNL, ad un giorno di Recupero Orario Notturno, denominato RON, con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza, da fruire, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

3 L'intervallo tra la fine della prestazione notturna e l'inizio della successiva sarà di almeno 24 ore.

4 Dopo 2 prestazioni consecutive in notturna, la successiva prestazione lavorativa inizierà dopo almeno 36 ore dal termine della seconda prestazione in notturna.

5 Dopo 3 prestazioni consecutive in notturna, la successiva prestazione lavorativa inizierà dopo almeno 48 ore dal termine della terza prestazione notturna.

6 Qualora una prestazione in tipologia notturna, pur iniziando in giorno lavorativo, confluisca nel giorno di riposo settimanale, terminando oltre le ore 1,00 (per l'attività al chiuso) o oltre le ore 1,30 (per l'attività all'aperto), il lavoratore così impegnato fruirà di norma del riposo settimanale il giorno successivo a quello non lavorato.

7 Nel caso in cui esigenze produttive non consentano la fruizione del riposo settimanale con le modalità indicate nel precedente comma, il lavoratore dovrà in ogni caso fruire del riposo non osservato entro i 15 giorni successivi.

8 Restano fermi gli intervalli previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo in merito all'inizio della prestazione successiva in relazione alla successione delle notti.

9 Qualora, per i Tecnici non turnisti con orario di lavoro articolato su cinque giorni, la prestazione notturna, pur iniziando in giornata lavorativa, confluisca e termini nel giorno non lavorativo programmato, il lavoratore potrà recuperare detto giorno, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

10 I conteggi delle articolazioni sopra disciplinate sono riferiti al Tecnico non turnista individualmente impegnato.

11 Le prestazioni tipologia notturna e le relative compensazioni concorrono all'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale.

12 Al Personale Tecnico non turnista assunto con contratto a tempo determinato potrà essere richiesto di svolgere prestazioni in notturna. Nel caso in cui le esigenze tecnico-produttive e la tipologia contrattuale non consentano il recupero con le modalità sopra previste, verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL entro i termini contrattuali.

13 I Responsabili di settore sono tenuti ad attuare le turnazioni per prestazioni in notturna secondo principi di equità e rotazione e, comunque, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia.

### 2.5.3.8 Lavoro straordinario

1 Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario ordinario giornaliero programmato.

2 Qualora il Tecnico non turnista svolga orario straordinario con prestazione successiva a quella ordinaria, in caso di termine anticipato dell'orario straordinario programmato, al lavoratore così impegnato sarà riconosciuto l'orario straordinario effettivamente svolto nel caso in cui l'attività straordinaria sia in prosecuzione dell'orario ordinario.

3 L'orario straordinario programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato in tutto o in parte.

4 In sostituzione di quanto previsto dal comma precedente, a richiesta del lavoratore, il lavoro straordinario effettuato in giornata ordinaria potrà essere recuperato attraverso l'istituto del Recupero Orario Autorizzato (ROA), la cui fruizione potrà avvenire previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza). A tal fine 1 ora di lavoro straordinario corrisponde a 1 ora e 30 minuti di recupero.

5 Relativamente al personale con contratto a tempo determinato, il lavoro straordinario programmato ed effettuato in giornata di riposo settimanale dovrà essere compensato entro il termine del periodo contrattuale.

### 2.5.3.9 Spostamento del giorno di riposo settimanale

1 La giornata di riposo settimanale può essere spostata in sede di stesura del calendario bimestrale o, previa comunicazione alle OO.SS., entro le ore 13,00 delle 48 ore precedenti la giornata destinata al riposo.

2 Di norma, il giorno di riposo oggetto dello spostamento potrà essere anticipato ad uno dei due giorni precedenti o posticipato a uno dei due giorni successivi.

3 A tutto il personale interessato dallo spostamento del riposo settimanale sarà applicato, per la sola parte economica, quanto previsto dal CCNL per il lavoro in giornata festiva.



4 Qualora la comunicazione dello spostamento riposo non avvenga nei termini indicati al comma 1 del presente articolo, sarà applicato quanto previsto dall'art. 1.1.8 della Parte Normativa Comune del presente Contratto Integrativo.

### 2.5.3.10 Attività in giornata non lavorativa

1 Per esigenze di servizio il lavoratore Tecnico non turnista, che osserva l'orario di lavoro settimanale con articolazione su cinque giorni lavorativi, potrà essere chiamato a prestare servizio in giornata non lavorativa, fermo restando il limite massimo complessivo dell'orario di lavoro settimanale fissato dal D.Lgs.n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

2 La richiesta dovrà essere comunicata entro le ore 13.00 del venerdì precedente (in caso di giorno non lavorativo fissato al lunedì) o del giovedì precedente (in caso di giorno non lavorativo fissato al sabato).

3 La prestazione sarà recuperata con una corrispondente giornata non lavorativa (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza) che potrà essere fruita anche in contiguità con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

### 2.5.3.11 Attività lavorativa riferita a giornata festiva

1 Al Personale Tecnico non turnista che, in regime di settimana corta, abbia completato l'intero orario settimanale, in occasione della festività coincidente con il giorno non lavorativo della settimana di riferimento, sarà riconosciuto, in sostituzione della maggiorazione economica relativa all'orario di lavoro riferito alla giornata festiva e prestato nella settimana di riferimento, un giorno compensativo (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza), da usufruire individualmente.

2 I suddetti giorni compensativi potranno essere fruiti, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in contiguità con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di RON, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale, da recuperare, di norma, entro la settimana successiva.

### 2.5.3.12 Interdisciplinarietà

1 Al fine di realizzare una sinergia tra i vari settori dei laboratori con quelli tecnici di palcoscenico, in caso di necessità i Tecnici dei diversi settori interessati collaboreranno fra loro per fronteggiare eventuali esigenze.

## 2.6 PERSONALE AMMINISTRATIVO

### 2.6.1.1 Definizione

1 Rientrano in questo gruppo gli Impiegati che svolgono un'attività prevalentemente amministrativa e d'ufficio.

2 Il Personale Amministrativo si suddivide in Personale Amministrativo con orario a turni e Personale Amministrativo con orario non a turni.

### 2.6.1.2 Obblighi

1 Tutto il Personale Amministrativo è tenuto ad assolvere tutte le mansioni riferite al proprio livello di appartenenza nonché a quelle del livello di provenienza.

### 2.6.1.3 Attività ex art. 47

1 Il Personale Amministrativo che fruisce dell'ex art. 47 del Regolamento dei Servizi ed Uffici del 1965 è tenuto a fornire un'ora in più al giorno rispetto alle tipologie di orario esposte nei successivi articoli.

## 2.6.2 Personale Amministrativo con orario a turni

1 Per tutto quanto riguarda l'articolazione delle prestazioni, dell'orario di lavoro e del trattamento economico, si rinvia all'art. 2.5.2.

2 Relativamente alle pause, si richiama quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 1.1.3.

## 2.6.3 Personale Amministrativo con orario non a turni

### 2.6.3.1 Orario di lavoro

1 Fermo restando che l'orario di lavoro, ai sensi del CCNL, deve intendersi individuale e che pertanto la relativa articolazione giornaliera e settimanale può essere diversificata per ogni Amministrativo, l'orario bimestrale è fissato in 312 ore.

2 A detto orario si aggiunge, in relazione alle attività ed adempimenti amministrativi, l'attività correlata all'Istituto della Banca Ore, previsto dall'art. 2.6.3.2, pari a 14 ore bimestrali, ed a quello della Compensazione Orario Straordinario, previsto dall'art. 2.6.3.3, pari a 8 ore bimestrali.

3 L'orario bimestrale sarà sviluppato settimanalmente, con un massimo di 39 ore lavorative avendo a riferimento la media ordinaria di 36 ore settimanali e 7 ore e 12 minuti giornalieri.

4 L'orario di lavoro sarà suddiviso in prestazioni ordinarie settimanali articolate in 5 giorni, prevedendo, nell'ambito del limite bimestrale, prestazioni di durata variabile da un minimo di 5 ore ad un massimo di 8 ore e 12 minuti.

5 In orario ordinario (312 ore bimestrali), le ore non effettuate saranno recuperate con rapporto 1:1 nei limiti della prestazione massima giornaliera prevista (8 ore e 12 minuti).

6 Le prestazioni di durata complessiva giornaliera di 8 ore e 12 minuti non potranno essere richieste per più di:

- 2 volte a settimana, elevabili a 3 (di cui solo 2 consecutive) in via eccezionale per non più di una volta al mese;
- 6 volte al mese;
- 8 volte al bimestre.

7 Fermo restando che il riposo settimanale del Personale Amministrativo è fissato nella giornata di domenica, la settimana di lavoro può essere articolata dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato. Pertanto la giornata non lavorativa sarà rispettivamente il sabato o il lunedì. In caso di festività coincidente con la giornata non lavorativa, si applica quanto previsto all'art. 2.6.3.8.

### 2.6.3.2 Banca Ore

1 L'istituto della Banca Ore prevede la compensazione delle ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero ordinario.

2 La Banca Ore viene quantificata in 42 ore complessive calcolate in ambito semestrale, nei limiti di 14 ore bimestrali. Ha validità semestrale e dovrà esaurirsi:

- A. per il Personale Amministrativo in servizio con rapporto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata superiore a 6 mesi, rispettivamente:
  - a. entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento per il 1° semestre;
  - b. entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione per il 2° semestre dell'anno considerato;
- B. per il Personale Amministrativo in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi entro la scadenza del contratto a termine.

3 Fermo restando il limite massimo di orario giornaliero e settimanale, la prestazione giornaliera in regime ordinario potrà essere incrementata di 30 minuti o multipli, fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, attingendo alla suddetta quota di 14 ore bimestrali.

4 Dette eccedenze saranno accumulate in Banca Ore con l'accredito di altrettante ore e/o frazioni di ore maggiorate secondo le percentuali contrattualmente previste dal CCNL. A tal fine 1 ora di incremento derivante dalla Banca Ore dà diritto a 1 ora e 30 minuti di recupero.

5 Gli incrementi dell'orario di lavoro derivanti dall'istituto della Banca Ore daranno luogo a corrispondenti recuperi orari o giornalieri entro i termini fissati al comma 2 del presente articolo.

6 La Banca Ore, peraltro, potrà essere incrementata anche dalle ore derivanti da eventuali minori prestazioni giornalieri, determinate dall'anticipo del termine della prestazione rispetto a quella prevista.

7 Detto anticipo sarà determinato dai Responsabili di settore che, in base alle esigenze organizzative del lavoro ed ove l'attività produttiva lo consenta, favoriranno l'anticipo della fine della prestazione al fine di incrementare l'orario da far confluire in Banca Ore, con analogo modalità di quantificazione prevista dall'ultimo periodo del comma 4 del presente articolo.

8 Entro il mese successivo di ogni bimestre verrà data comunicazione alle OO.SS. del conteggio delle ore maturate ed accantonate complessivamente nel bimestre precedente.

9 Qualora le ore di lavoro derivanti dall'utilizzo della Banca Ore non possano essere compensate con il corrispondente recupero previsto dal precedente comma 5 entro i termini fissati al comma 2 del presente articolo, il lavoratore potrà effettuare il recupero della Banca Ore attraverso la fruizione di corrispondenti ROL (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza), anche frazionati, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di COS (art. 2.6.3.3), non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

10 Qualora le riduzioni dell'orario di lavoro non siano state recuperate entro l'anno solare di riferimento, le stesse non potranno essere più richieste.

11 I Responsabili di settore sono tenuti a favorire, fatte salve imprescindibili esigenze produttive, la fruizione dei recuperi e degli eventuali ROL a tutto il Personale Amministrativo non turnista che si trovi in tale condizione.

### 2.6.3.3 Compensazione Orario Straordinario (COS)

1 Eventuali eccedenze di orario derivanti da prolungamenti oltre l'orario programmato e/o ordinario saranno compensati nell'ambito dell'istituto denominato Compensazione Orario Straordinario (COS), il cui limite bimestrale è di 8 ore.

2 L'incremento orario giornaliero potrà essere di 30 minuti o multipli, fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti. Detto incremento potrà essere programmato nelle giornate a prestazioni ordinarie non aumentate dalla Banca Ore (7 ore e 12 minuti). L'incremento di orario derivante dall'istituto del presente articolo, pertanto, non troverà applicazione nelle giornate in cui sarà previsto l'orario aumentato per effetto della Banca Ore. Parimenti, detto incremento non troverà applicazione nella giornata precedente il giorno di riposo settimanale.

3 L'incremento della Compensazione Orario Straordinario di 1 ora dà diritto a 1 ora e 30 minuti di recupero.

4 Gli incrementi orari dovuti all'istituto Compensazione Orario Straordinario dovranno essere recuperati entro:

- il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, per il Personale Amministrativo non turnista in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza oltre il 31 dicembre;
- la scadenza del contratto a termine, per il Personale Amministrativo non turnista in servizio con contratto a tempo determinato, qualora il rapporto di lavoro scada prima del 31 dicembre.

5 Il recupero potrà essere fruito con permessi giornalieri e/o orari (COS), con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

6 I Responsabili di settore sono tenuti a favorire, fatte salve imprescindibili esigenze produttive, la fruizione dei recuperi e degli eventuali COS a tutto il Personale Amministrativo che si trovi in tale condizione.

7 Qualora l'istituto non venisse fruito dal lavoratore entro il termine di cui al precedente comma 4, l'orario effettivo della Compensazione Orario Straordinario sarà retribuito con la maggiorazione prevista dal CCNL.

### 2.6.3.4 Flessibilità inizio della prestazione

1 L'orario giornaliero potrà avere inizio tra le ore 8.00 e le ore 10.00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.1.5 del presente Contratto Integrativo.

2 Il recupero compensativo della flessibilità dell'inizio della prestazione avverrà, di norma, nella stessa giornata ovvero all'interno dell'orario ordinario bimestrale, previo accordo con il Responsabile di settore.

### 2.6.3.5 Pause

1 Con riferimento all'art. 1.1.3 del presente Contratto Integrativo, il Personale Amministrativo non turnista che presti attività lavorativa per un minimo di 6 ore, osserverà una pausa di 30 minuti tra le ore 12,00 e le ore 15,00, concordandone la

fascia oraria con il Responsabile di settore al fine di assicurare la continuità dell'attività lavorativa del settore di appartenenza.

2 Per attività lavorativa di durata superiore alle 7 ore e 30 minuti, la pausa è fissata in 40 minuti, da fruirla in unica soluzione o frazionata (10 minuti + 30 minuti).

3 L'effettuazione della pausa sarà attestata con le modalità indicate all'art. 1.1.3, comma 5 del presente Contratto Integrativo.

4 Qualora la pausa risulti superiore ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in relazione alla durata dell'attività lavorativa giornaliera, il lavoratore sarà tenuto a recuperare l'eccedenza della pausa nella stessa giornata o all'interno dell'istituto della Banca Ore, nel bimestre di riferimento.

5 Il mancato recupero dell'eccedenza determinerà la trattenuta economica corrispondente.

### 2.6.3.6 Servizio esterno

1 Per esigenze di servizio il lavoratore Amministrativo potrà essere chiamato a svolgere attività lavorativa, in tutto o in parte, in servizio esterno, nell'ambito del Comune di Roma Capitale, senza compensi aggiuntivi.

2 Ai fini della sicurezza, il servizio esterno dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile di settore e sarà attestato tramite la modulistica specifica, che riporterà l'orario di inizio e termine del servizio esterno sottoscritto dal lavoratore e confermato dal Responsabile di settore.

### 2.6.3.7 Attività in giornata non lavorativa

1 Per esigenze di servizio il lavoratore Amministrativo non turnista, che osserva l'orario di lavoro settimanale con articolazione su cinque giorni lavorativi, potrà essere chiamato a prestare servizio in giornata non lavorativa.

2 La richiesta dovrà essere comunicata entro le ore 13.00 del venerdì precedente (in caso di giorno non lavorativo fissato al lunedì) o del giovedì precedente (in caso di giorno non lavorativo fissato al sabato).

3 La prestazione sarà recuperata con una corrispondente giornata non lavorativa (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza) che potrà essere fruita anche in contiguità con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale.

### 2.6.3.8 Attività lavorativa riferita a giornata festiva

1 Al Personale Amministrativo che, in regime di settimana corta abbia completato l'intero orario settimanale, in occasione della festività coincidente con il giorno non lavorativo della settimana di riferimento sarà riconosciuto, in sostituzione della maggiorazione economica relativa all'orario di lavoro riferito alla giornata festiva e prestato nella settimana di riferimento, un giorno compensativo (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza), da usufruire individualmente.

2 I suddetti giorni compensativi potranno essere fruiti, previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in contiguità con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ROL, di ROA, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale, da recuperare, di norma, entro la settimana successiva.

### 2.6.3.9 Lavoro straordinario

1 Fermo quanto previsto dal vigente CCNL e dall'art. 1.1.9 del presente Contratto Integrativo, si considera lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario massimo effettivo giornaliero di 8 ore e 12 minuti, fatti salvi i limiti fissati dall'art. 2.6.3.1, nei limiti previsti dal D.Lgs. n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

2 Il lavoro straordinario sarà riconosciuto se effettivamente espletato.

3 In sostituzione di quanto previsto dal comma precedente, a richiesta del lavoratore, il lavoro straordinario effettuato in giornata ordinaria potrà essere recuperato attraverso l'istituto del Recupero Orario Autorizzato (ROA), la cui fruizione potrà avvenire previa autorizzazione del Responsabile del settore di appartenenza, anche in collegamento con il giorno di riposo settimanale, di permesso retribuito, di ferie, di ROL, di ROA, di COS, non lavorativo o di festività nazionale od infrasettimanale (con corresponsione degli istituti accessori collegati alla presenza). A tal fine 1 ora di lavoro straordinario corrisponde a 1 ora e 30 minuti di recupero.

## 2.7 FUNZIONARI

### 2.7.1.1 Orario di lavoro

1 Per tutti gli altri aspetti della prestazione lavorativa, si rinvia – per quanto compatibile – alla disciplina prevista per il Personale Amministrativo turnista e non turnista, di cui all'intero cap. 2.6 del presente Contratto Integrativo.

2 Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 66 del 08/04/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soli fini della tutela in materia di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori, i Funzionari (Impiegati inquadrati nel liv. FA ed FB dell'area tecnico-amministrativa) sono tenuti a registrare la presenza attraverso la timbratura del cartellino all'inizio ed al termine della prestazione giornaliera.

3 In relazione alla maggiore prestazione lavorativa fornita oltre la flessibilità prevista dal presente Contratto Integrativo, al Funzionario sarà attribuito il trattamento economico forfettario previsto all'art. 3.2.7.1 della Parte Economica del presente Contratto Integrativo, considerando come orario funzionale quello oggetto della forfettizzazione.

## 3. PARTE ECONOMICA COMUNE

### 3.1 ISTITUTI ECONOMICI COMUNI

#### 3.1.1 Trasferte

1 Fermo restando l'obbligo previsto dal CCNL in merito all'obbligo del lavoratore di partecipare alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia e all'estero, per favorire l'attività artistica sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, la Fondazione promuoverà tournée per le quali, tenendo conto del loro contesto economico-finanziario e della necessità di prevenirne e valutarne i relativi costi, verrà informata la Commissione Trasparenza prevista dall'accordo del 17/11/2014 (in Appendice).

2 A tal fine viene definito il trattamento di trasferta come di seguito articolato.

48 Piazza Beniamino Gigli, 7 – 00184 Roma – tel 06.481601 – fax 06.4881253 C.F. 00448590588 – P.IVA 00896251006

**A. Trasferte regionali e nazionali**

1 In caso di trasferta di durata pari ad una intera giornata o a più giorni, al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria netta giornaliera di € 80,00 (ottanta/00), con alloggio e prima colazione a carico della Fondazione.

2 In caso di trasferta di durata pari a mezza giornata al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria netta giornaliera di € 40,00 (quaranta/00), con eventuale alloggio e prima colazione a carico della Fondazione, ove risulti necessario il pernottamento.

3 Ai fini della determinazione del trattamento da applicare, si considera di mezza giornata la trasferta che preveda la partenza dalla sede della Fondazione dopo le ore 14.00 o l'arrivo alla sede della Fondazione entro le ore 14.00.

**B. Trasferte internazionali**

1 In caso di trasferta all'estero, al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria netta giornaliera o rimborso a piè di lista, da definire entro quella fissata dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/08/1998, tabella A, lettera D - gruppo IV (art. 3, comma 6, L. 100/2010) e successive modificazioni e integrazioni, ridotta del 20% ai sensi della L. 94/2012 (spending review), fermi restando i limiti di budget fissati per la trasferta. Restano a carico della Fondazione le spese di alloggio (albergo di almeno 4 stelle o equivalenti) e prima colazione.

**3.1.2 Riprese audio e video per emissione radiofonica e televisiva, registrazioni discografiche – Cessione diritti di esecuzione**

1 Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale e dell'attività artistica della Fondazione, tutti i dipendenti consentono le registrazioni e le riprese dal vivo per la trasmissione, online e/o offline, di tutti gli spettacoli in produzione (opere liriche, balletti, concerti ed altre manifestazioni promosse dalla Fondazione), senza percepire alcun compenso, nel caso in cui queste siano finalizzate alla trasmissione radio e/o video e/o online senza fini di lucro.

2 Nel caso in cui tali attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riprese audio e video per la realizzazione di CD, DVD, trasmissioni in streaming live e on demand, via internet, satellitare, ecc.) producano introiti per la Fondazione, al personale dipendente coinvolto, individuato secondo le previsioni della L. n° 633 del 22/04/1941 e successive modificazioni e integrazioni (Titolo II, Capo III, artt. da 80 a 85-bis), sarà riconosciuto un emolumento economico pari a 2/3 degli introiti ricevuti, al netto delle spese sostenute dalla Fondazione per la realizzazione dell'evento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di realizzazione, di diffusione, di commercializzazione, pubblicitarie, di vendita, ecc.).

3 Il compenso suddetto confluirà nel Premio di Esecuzione, che sarà corrisposto al lavoratore interessato entro il mese di maggio dell'anno successivo.

4 Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo, sarà riconosciuto un compenso economico anche al personale che, con la propria attività lavorativa di supporto dedicata, concorre all'esecuzione.

5 Le parti si incontreranno entro febbraio 2016 per fissare i criteri di distribuzione dei suddetti compensi.

**3.1.3 Attività artistico-professionali – Cessione diritti d'autore**

1 Al fine della valorizzazione del personale dipendente e delle relative professionalità possedute, nell'ottica del contenimento dei costi di cui all'accordo del 17/11/2014 (in Appendice), la Fondazione potrà assegnare al lavoratore un incarico artistico-professionale al di fuori del ruolo/qualifica posseduto e delle sue mansioni ordinarie, che preveda l'ideazione e/o il

riadattamento innovativo di regie, coreografie, costumi, scene e luci relativi agli spettacoli programmati.

2 In tal caso al lavoratore di cui al comma precedente, sempreché l'attività richiesta sia estranea alle sue mansioni ordinarie e che non percepisca già un compenso a tale titolo, sarà riconosciuto a corrispettivo dell'ideazione e/o riadattamento innovativo di cui sopra e cessione del diritto d'autore, un compenso onnicomprensivo lordo per ogni produzione rappresentata (intendendo per tale anche quella in cui nelle rappresentazioni siano previsti più titoli) secondo la tabella seguente:

**Cessione diritti d'autore per Attività artistico-professionali**

attività artistico-professionale	Ideazione		Riadattamento innovativo	
	min	max	min	max
Luci opera /balletto	1.400,00	2.000,00	700,00	1.000,00
Luci solo ballo, senza scene	600,00	1.000,00	300,00	500,00
Scene	3.000,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00
Regia	3.000,00	6.000,00	1.000,00	3.000,00
Coreografia	3.000,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00
Costumi	3.000,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00

3 Nell'ipotesi in cui l'ideazione/riadattamento innovativo riguardi uno solo dei titoli previsti nella produzione, il relativo compenso sarà proporzionalmente ridotto.

4 Per spettacoli realizzati per il mondo della scuola e del lavoro, con o senza borderò, i compensi previsti nella suddetta tabella saranno ridotti del 50%.

5 Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo 17/11/2014, art. 2, lettera g, su tutti i compensi sopra indicati sarà applicata una riduzione del 20% per il periodo di validità del presente Contratto Integrativo.

6 Le ideazioni realizzate ex novo e/o i riadattamenti innovativi per i quali sono stati già ceduti i diritti d'autore per effetto del trattamento economico previsto dai precedenti commi, dovranno essere consegnati alla competente Direzione e potranno essere utilizzati dalla Fondazione senza diritto a compensi aggiuntivi.

**3.1.4 Attività promozionale e didattica**

1 Le Parti stipulanti il presente Contratto Integrativo si danno atto, in relazione a quanto previsto dall'accordo 17/11/2014, della necessità di incrementare l'attività promozionale (art. 1, lettera C), nonché quella a carattere didattico (art. 1, lettera H) nel mondo della scuola e del lavoro, nell'intento di diffondere la cultura musicale presso sempre maggiori strati di nuovo pubblico, dando anche sviluppo all'attività di spettacoli per studenti e lavoratori.

2 Nell'ambito dell'attività di cui al comma precedente, i lavoratori delle Categorie Artistiche parteciperanno all'attività di complessi ridotti, anche intercategoriale, qualunque sia la relativa composizione numerica, che svolgano la preparazione e l'esecuzione di manifestazioni artistiche senza o con la presenza di un direttore, purché, in questo secondo caso, il direttore incaricato sia un dipendente della Fondazione.

3 Nell'ambito dell'attività promozionale potranno essere liberamente utilizzati, senza alcuna limitazione, gli Allievi della Scuola di Danza, della Scuola di Canto Corale e dell'Orchestra Giovanile della Fondazione.



4 Sia la preparazione che l'esecuzione di tali manifestazioni avverranno al di fuori del normale orario di lavoro - senza che ciò comporti alcun pregiudizio per la normale attività istituzionale della Fondazione, in sede e fuori sede - con un compenso forfettario che sarà determinato con apposita tabella definita successivamente con le OO.SS., in base ad un piano di iniziative promozionali/didattiche che sarà presentato dalla Fondazione.

### 3.1.5 Premio per attività professionale tecnico-innovativa

1 La Fondazione potrà riconoscere un premio al lavoratore che, con il proprio ingegno e professionalità non rientranti nelle mansioni specifiche del proprio ruolo, attraverso progetti e/o realizzazioni di qualsivoglia natura, faccia conseguire benefici qualitativi e/o economici al Teatro.

2 In tal caso detto premio sarà determinato in relazione agli effettivi vantaggi conseguiti.

## 3.2 ISTITUTI ECONOMICI DI CATEGORIA

### 3.2.1 Maestri Collaboratori

#### 3.2.1.1 Attività concertistica e di musica da camera

1 In relazione all'attività concertistica e da camera alle quali i Maestri Collaboratori possono essere chiamati a partecipare, agli stessi impegnati nelle prove e nelle esecuzioni dei concerti vengono riconosciuti i seguenti compensi forfettari lordi, qualora l'attività non rientri tra i compiti insiti nella qualifica e/o negli obblighi individuali del Maestro Collaboratore interessato:

#### Attività concertistica e musica da camera Maestri Collaboratori

compenso		attività
1 <sup>a</sup> rappresentazione	repliche	
€ 1.100,00	€ 550,00	Esecutore in formazione da trio a quintetto - parti rilevanti
€ 900,00	€ 450,00	M <sup>o</sup> al piano accompagnatore concerto/recital (Coro e pianoforte / cantanti e pianoforte)
€ 900,00	€ 450,00	Esecutore in formazione da sestetto a dodicimino
€ 800,00	€ 400,00	Esecutore in formazione di oltre 12 elementi, tutte parti reali
€ 500,00	€ 250,00	Esecutore in formazione di oltre 12 elementi con oltre il 50% di parti reali nonché altre formazioni, che svolgono la loro prestazione al di fuori dell'orario di lavoro ordinario

2 Per la direzione di formazioni cameristiche fino a 20 elementi, al Maestro Collaboratore Direttore sarà riconosciuto un compenso pari a quello spettante agli esecutori della formazione, maggiorato del 50%.

3 Relativamente alla direzione di formazioni a grande organico od alla ripresa di spettacoli, sarà riconosciuto un compenso che sarà definito con la Direzione Artistica.

4 Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo 17/11/2014, art. 2, lettera g, a tutti i compensi previsti ai commi precedenti sarà applicata una riduzione del 20% per il periodo di validità del presente Contratto Integrativo.

### 3.2.1.2 Attività in Orchestra

1 Al Maestro Collaboratore che esegua prestazioni in Orchestra sarà riconosciuto un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna recita effettuata, con esclusione delle prove antegenerale e generale. Qualora sia programmata una sola rappresentazione, detto compenso sarà pari al 200%.

2 Nel caso in cui il Maestro Collaboratore effettui esecuzioni di particolare rilievo in Orchestra (pianoforte, celesta, organo, ecc.), al lavoratore – su specifica segnalazione della Direzione Artistica – sarà riconosciuto un compenso economico pari al 200% della retribuzione giornaliera per ciascuna recita effettuata, con esclusione delle prove antegenerale e generale.

3 I compensi fissati nei commi precedenti del presente articolo sono riconosciuti ai Maestri Collaboratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente Contratto Integrativo che non hanno tali attività tra i compiti insiti nella loro qualifica e/o negli loro obblighi individuali.

4 I Maestri Collaboratori assunti a partire dal 01/01/2015 che hanno l'obbligo delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

5 Le maggiorazioni previste nel presente articolo non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

## 3.2.2 Professori d'Orchestra

### 3.2.2.1 Formazioni concertistiche ridotte e musica da camera

1 In relazione all'attività concertistica e da camera alle quali i Professori d'Orchestra possono essere chiamati a partecipare, agli stessi impegnati nelle prove e nelle esecuzioni dei concerti vengono riconosciuti i seguenti compensi forfettari lordi:

#### Formazioni ridotte Complesso Orchestrale

fasce	compenso		formazione
	1 <sup>a</sup> rappresentazione	repliche	
1 <sup>a</sup> fascia	€ 1.100,00	€ 550,00	da trio a quintetto – parti rilevanti
2 <sup>a</sup> fascia	€ 900,00	€ 450,00	da sestetto a dodicimino
3 <sup>a</sup> fascia	€ 800,00	€ 400,00	formazioni oltre 12 elementi, tutte parti reali (es. Gran Partita)
4 <sup>a</sup> fascia	€ 500,00	€ 250,00	fila – formazioni oltre 12 elementi, con oltre il 50% di parti reali nonché altre formazioni, che svolgono la loro prestazione al di fuori dell'orario di lavoro ordinario

2 Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo 17/11/2014, art. 2, lettera g, ai compensi sopra indicati sarà applicata una riduzione del 20% per il periodo di validità del presente Contratto Integrativo.

### 3.2.3 Artisti del Coro

#### 3.2.3.1 Particine solistiche

1 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2.3.21, lettera C, del presente Contratto Integrativo, all'Artista del Coro impegnato in particine solistiche che non percepisca l'indennità per le particine solistiche prevista da precedenti contratti integrativi, sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo lordo di € 200,00 (duecento/00) per ogni recita in cui fornirà detta prestazione.

##### Norma transitoria

Per il personale in servizio alla data del 22/05/1999, l'indennità per le *particine solistiche* previste da precedenti contratti integrativi aziendali viene mantenuta ad personam, restando quindi inteso che la stessa non viene più corrisposta agli Artisti del Coro assunti successivamente alla predetta data.

#### 3.2.3.2 Formazioni concertistiche ridotte e musica da camera

1 In relazione all'attività concertistica e da camera alle quali gli Artisti del Coro possono essere chiamati a partecipare, agli stessi impegnati nelle prove e nelle esecuzioni dei concerti vengono riconosciuti i seguenti compensi forfettari lordi:

##### Formazioni ridotte Complesso Corale

fasce	compenso		formazione
	1ª rappresentazione	repliche	
1ª fascia	€ 1.100,00	€ 550,00	da trio a quintetto – parti rilevanti
2ª fascia	€ 900,00	€ 450,00	da sestetto ad ottetto

2 Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo 17/11/2014, art. 2, lettera g, ai compensi sopra indicati sarà applicata una riduzione del 20% per il periodo di validità del presente Contratto Integrativo.

#### 3.2.3.3 Prestazioni artistico-professionali

1 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2.3.24 del presente Contratto Integrativo, all'Artista del Coro impegnato nell'attività ivi prevista sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo per ogni rappresentazione come sotto specificato:

##### Prestazioni artistico-professionali Artisti del Coro

fasce	compenso a recita	
cat. extra	€	1.600,00
1ª fascia	€	1.200,00
2ª fascia	€	850,00
3ª fascia	€	550,00

2 Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo 17/11/2014, art. 2, lettera h, ai compensi sopra indicati sarà applicata una riduzione del 20% per il periodo di validità del presente Contratto Integrativo.

### 3.2.3.4 Vestizioni aggiuntive

1 Con riferimento all'art. 2.3.22, commi 2 e 3 e dall'art. 2.3.25, comma 3, del presente Contratto Integrativo, eventuali prove in costume numericamente eccedenti quelle già previste dai sopra richiamati articoli determineranno il riconoscimento all'Artista del Coro così impegnato di un compenso pari al 35% della retribuzione base straordinaria per ogni ulteriore prova in costume oltre il limite fissato.

### 3.2.3.5 4° livello

1 In relazione agli obblighi professionali previsti dal presente Contratto Integrativo per tutta la categoria, agli Artisti del Coro in servizio con contratto a tempo indeterminato continua a trovare applicazione la norma prevista dagli accordi 22/05/1999 e 03/08/1999.

2 Pertanto, agli Artisti del Coro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in servizio alla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo nonché di futura assunzione, che maturano un'anzianità di servizio non inferiore a 14 anni, viene attribuito, con effetto dal 1° del mese successivo alla data di maturazione, un livello intermedio riferito al trattamento economico base previsto dal vigente CCNL per il 4° livello dell'area artistica (minimo tabellare – con i relativi riflessi sugli aumenti periodici di anzianità – indennità di contingenza, E.D.R. e E.A.M.T.).

3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma precedente, saranno considerati utili i periodi di lavoro subordinato a termine/a tempo indeterminato indicati dall'art. 17 del CCNL (anzianità convenzionali).

### 3.2.3.6 Scatto anticipato

1 All'Artista del Coro, all'atto dell'assunzione con contratto subordinato, viene riconosciuto un aumento periodico di anzianità anticipato, così come previsto dagli accordi 18/01/1968, 31/01/1980 e 13/02/1987, quale corrispettivo di maggiori prestazioni richieste dagli accordi richiamati in merito alla durata delle prove, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del CCNL.

### 3.2.3.7 Assegno forfettario Coro

1 Per gli Artisti del Coro in servizio a tempo indeterminato alla data del 04/04/1996 ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente Contratto Integrativo, l'assegno forfettario Coro previsto dagli accordi 18/01/1968, 31/01/1980 e 13/02/1987 viene mantenuto ad personam, restando quindi inteso che lo stesso non viene più riconosciuto agli Artisti del Coro assunti successivamente alla data del 04/04/1996.

## 3.2.4 Tersicorei

### 3.2.4.1 Attività artistico-coreutica

1 Il Tersicoreo potrà essere chiamato a partecipare ad attività artistico-coreutica promossa dalla Fondazione, al di fuori dell'orario di lavoro.

2 Al lavoratore che partecipi alle prove ed esecuzioni relative alle attività di cui al precedente comma, verrà riconosciuto un compenso forfettario lordo il cui importo sarà definito di volta in volta in relazione alla tipologia di prestazione richiesta, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 17/11/2014 (art. 2, lettera g), in merito al contenimento dei costi derivanti dal riconoscimento di compensi aggiuntivi per il periodo di validità del presente Contratto Integrativo.

### 3.2.4.2 E.D.R. Tersicorei

1 Per i Tersicorei in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente Contratto Integrativo, l'E.D.R. previsto per detta tipologia di lavoratori da accordi pregressi viene mantenuto ad personam, restando quindi inteso che lo stesso non viene più riconosciuto ai Tersicorei assunti a partire dal 01/01/2003.

### 3.2.4.3 Vestizioni aggiuntive

1 Con riferimento all'art. 2.4.22, commi 1 e 2, del presente Contratto Integrativo, eventuali prove in costume numericamente eccedenti quelle già previste dal sopra richiamato articolo determineranno il riconoscimento al Tersicoreo così impegnato di un compenso pari al 35% della retribuzione base straordinaria per ogni ulteriore prova in costume oltre il limite fissato.

### 3.2.4.4 Allievi della Scuola di Danza

1 All'Allievo della Scuola di Danza impegnato nelle prove e negli spettacoli sarà riconosciuto un compenso lordo giornaliero nella misura sotto specificata, riferito alle voci retributive previste dal CCNL (minimo tabellare, indennità di contingenza, elemento aggiuntivo del minimo tabellare, elemento distinto della retribuzione CCNL) per il 6° livello dell'area artistica (tersicoreo ingresso):

- A. 50% per gli Allievi del 1°, 2°, 3° e 4° Corso Professionale, sempre che l'Allievo effettui due prestazioni giornaliere (due prove o una prova e lo spettacolo); nel caso in cui l'Allievo effettui una sola prestazione giornaliera, il compenso sarà ridotto del 50%;
- B. 50% per gli Allievi del 5° Corso Professionale, per ogni giornata di impegno effettivo;
- C. 60% per gli Allievi del 6° e 7° Corso Professionale, per ogni giornata di impegno effettivo;
- D. 80% per gli Allievi dell'8° Corso Professionale e del Corso di Perfezionamento, per ogni giornata di impegno effettivo;
- E. il compenso riferito al Corso Professionale nel quale risulterà inserito l'Allievo del Corso di Adeguamento Coreutico.

2 Nell'ipotesi in cui l'Allievo del Corso di Fisiotecnica Propedeutica alla Danza venga impegnato in prove e spettacoli, allo stesso sarà applicato il trattamento economico previsto alla lettera A del comma precedente.

### 3.2.5 Personale Turnista

1 Limitatamente al personale turnista in servizio con rapporto di lavoro subordinato alla data del precedente Contratto Integrativo del 25/03/2005 e ancora addetto al lavoro a turni alla data del 01/01/2015, resta fermo il trattamento economico annuo fissato nella norma transitoria del citato Contratto Integrativo, a seguito del quale per i prolungamenti

legati agli istituti del monte ore, della Banca Ore e della flessibilità relativa alla settimana corta non è dovuto alcun ulteriore compenso aggiuntivo.

2 Detto trattamento economico annuo è riferito alle 4 ore settimanali di lavoro straordinario (turni domenicali) previste dal CCNL, nonché dal Contratto Integrativo del 03/08/1999, calcolate per 46 domeniche con la maggiorazione percentuale del 125%.

3 In relazione a quanto sopra, al personale turnista di cui al comma precedente continua ad essere corrisposto il seguente trattamento economico:

- A. **30%** dell'importo, a titolo di superminimo individuale, suddiviso per 14 mensilità;
- B. **70%**, a titolo di assegno ad personam individuale, suddiviso per 12 mensilità e non computabile ad alcun effetto nella retribuzione ad esclusione degli effetti relativi al TFR.

4 Qualora il lavoratore turnista venga chiamato ad osservare l'orario di lavoro non a turni (36 ore ordinarie settimanali), il trattamento economico di cui al comma 3 del presente articolo verrà mantenuto, invariato, ad personam e lo stesso assorbirà, fino a concorrenza, gli eventuali compensi per lavoro straordinario e/o aumenti per rinnovi contrattuali nazionali e/o aziendali o per passaggio a livello superiore.

5 Per il personale che osserva il lavoro a turni con decorrenza successiva al 25/03/2005, le ore di lavoro relative ai prolungamenti della prestazione derivanti dal monte ore saranno retribuite secondo la normativa del presente Contratto Integrativo, con le maggiorazioni previste dal CCNL, se programmate nei calendari di lavoro (art. 1.1.1, comma 5) o, per il personale turnista con attività prevalentemente individuale, se richieste e segnalate dal Responsabile di settore.

## 3.2.6 Impiegati

### 3.2.6.1 Superminimi categoriali

1 Ai lavoratori appartenenti alla categoria Impiegati che percepiscono il superminimo impiegatizio previsto dalle delibere del Sovrintendente n° 602 del 19/03/1965 e n° 477 del 13/01/1989, viene mantenuto detto trattamento economico ad personam, restando quindi inteso che lo stesso non viene più corrisposto al personale che è stato inquadrato nella categoria Impiegati a partire dal 01/01/1999.

### 3.2.6.2 Maggiorazione art. 47

1 In relazione a quanto previsto dall'art. 2.6.1.3 della Parte Normativa del presente Contratto Integrativo, ai lavoratori appartenenti alla categoria Impiegati che percepiscono la maggiorazione prevista dall'art. 47 del Regolamento dei Servizi e del Personale del 1965 (cd. *maggiorazione art. 47*, non più applicabile per effetto dell'accordo 14/06/1980), viene mantenuto detto trattamento economico ad personam, restando quindi inteso che lo stesso non viene più riconosciuto al personale che è stato inquadrato nella categoria Impiegati a partire dal 14/06/1980.

## 3.2.7 Funzionari

### 3.2.7.1 Forfait straordinario

1 In relazione a quanto previsto dall'art. 2.7.1.1 del presente Contratto Integrativo, qualora si verificano le condizioni ivi previste, al Funzionario che effettui una maggiore prestazione lavorativa sarà riconosciuto un compenso mensile denominato Forfait Straordinario, che potrebbe essere oggetto di revisione qualora vengano meno le condizioni di cui sopra.

2 Detto Forfait, il cui importo minimo sarà pari a € 200,00 (duecento/00) lordi mensili, non è utile a qualsiasi altro effetto contrattuale e viene corrisposto per 12 mensilità.

3 Ai fini della quantificazione di detto compenso verrà applicata la maggiorazione del 50% della retribuzione base straordinaria.

4 I compensi già corrisposti a titolo analogo assorbono il trattamento economico suddetto sino a concorrenza.

### 3.3 TRATTAMENTI ECONOMICI COMUNI E DI CATEGORIA

1 Quale valorizzazione degli strumenti di flessibilità e dell'articolazione delle diverse prestazioni lavorative introdotti nella parte normativa del presente Contratto Integrativo, al personale in servizio specificato per le diverse voci vengono corrisposti i sotto elencati emolumenti economici, derivanti dai precedenti Contratti Integrativi e/o accordi, di volta in volta richiamati.

#### 3.3.1 Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato

1 L'Elemento Distinto della Retribuzione fissato nelle seguenti tabelle per ciascuna categoria e livello, comprende (per ognuno) i trattamenti economici a titolo di EDR previsti dai precedenti accordi integrativi Aziendali (accordo 13/02/1987 come modificato dall'accordo 02/08/1990, accordo 03/08/1999, accordo 25/03/2005 tabelle A e B):

**EDR 2015 Personale t.i. e t.d.**

liv. area artistica	Tabella 3.3.1 A			
	Maestri Collaboratori	Orchestra	Coro	Tersicorei
1* + 5%		1.230,98		
1°	968,97	1.157,99		
2* + 5%	863,13			
2°		1.074,10		896,57
3°	729,90	876,70		720,47
4°		811,62	672,92	
5* + 5%				602,86
5°		713,97	586,41	592,87
6°			517,59	520,55

liv. area tecn.-amm.va	Tabella 3.3.1 B	Tabella 3.3.1 C
	Impiegati / Operai turnisti	Impiegati / Operai non turnisti
FA	606,65	584,65
FB	467,03	448,03
1°	416,40	400,40
2°	379,49	366,49
3°a	350,28	334,28
3°b	320,20	307,20
4°	291,72	280,72
5°	258,38	249,38
6°	210,43	202,43

2 L'EDR sopra determinato, indicato al lordo delle ritenute di legge, sarà corrisposto per 12 mensilità e non sarà utile ad alcun effetto contrattuale.

3 L'importo di cui alla tabella B viene riconosciuto al personale addetto al lavoro a turni in relazione all'effettivo svolgimento di tale tipologia di orario; in caso di effettuazione di prestazioni lavorative non articolate a turni, troveranno applicazione gli importi riconosciuti per il personale non turnista di cui alla tabella C.

### 3.3.2 Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) Personale con contratto "a prestazione"

1 Al personale cd. "a prestazione" (Tecnici Serali, Personale di Sala, Figuranti, Assistenti ai minori) in relazione alle previsioni dell'accordo 13/02/1987 e 02/08/1990 ed a corrispettivo di alcune delle prestazioni previste dal presente Contratto Integrativo, continuano ad esser e corrisposti, a titolo di EDR, gli emolumenti indicati nella seguente tabella, riferiti a singola prestazione lavorativa:

#### EDR 2015 Personale a prestazione

categorie	livello	EDR a prestazione
Figuranti e Assistenti ai minori	6° art.	5,92
Tecnici serali (sarta, attrezzista, elettricista, ecc.)	3°a t.-a.	5,29
	3°b t.-a.	4,91
	4° t.-a.	4,62
	5° t.-a.	4,08
Personale di sala (maschera, valletto)	5° t.-a.	4,08

### 3.3.3 Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) Allievi Scuola di Danza impegnati in produzione

1 In relazione a quanto previsto dall'art. 2.4.26 e dall'art. 3.2.4.4 del presente Contratto Integrativo, nonché al trattamento economico già previsto dal CCNL, dall'accordo 13/02/1987 e dall'accordo 02/08/1990, all'Allievo impegnato nelle prove e negli spettacoli continua ad essere corrisposto l'EDR previsto dagli accordi citati e di seguito specificato:



**EDR 2015 Allievi della Scuola di Danza**

corsi Scuola di Danza		anno di corso Scuola di Danza	importo giornaliero	importo per una prestazione
A	Professionale	1°, 2°, 3° e 4°	5,92	2,96
B	Professionale	5°	5,92	
C	Professionale	6° e 7°	7,10	
D	Professionale	8°	9,47	
D	Perfezionamento	1°	9,47	
E	Adeguamento Coreutico	1°, 2°	quello riferito al corso professionale di assegnazione	

2 Gli Allievi del 1°, 2°, 3° e 4° Corso Professionale impegnati nella produzione percepiranno il compenso giornaliero sopra indicato nel caso in cui siano effettuino due prestazioni giornaliere (due prove o una prova e lo spettacolo). Qualora la prestazione sia una sola, detto compenso sarà ridotto del 50%.

2 Nell'ipotesi in cui l'Allievo del Corso di Fisiotecnica Propedeutica alla Danza venga impegnato in prove e spettacoli, allo stesso sarà riconosciuto l'EDR 2015 riferito al comma 1, lettera A della relativa tabella.

### 3.3.4 Premio di risultato

1 Il premio di risultato istituito dal Contratto Integrativo del 22/05/1999 resta un premio a carattere collettivo, riferito ad indici di produttività collegati ai risultati della programmazione complessiva del Teatro, i cui importi annui lordi sono i seguenti:

**Premio di risultato**

liv. area artistica	importo lordo annuo	liv. area tecnico - amministrativa	importo lordo annuo
1° + 5%	1.817,93	FA	1.151,70
1°	1.724,97	FB	994,18
2° + 5%	1.626,84	1°	862,48
2°	1.544,21	2°	779,85
3°	1.415,09	3°A	743,70
4°	1.275,65	3°B	666,23
5° + 5%	1.133,62	4°	585,66
5°	1.076,30	5°	521,62
5° coro	792,24	6°	418,33
6°	655,90		

2 A tali effetti detto istituto sarà riferito, sulla base della programmazione annuale comunicata alle OO.SS., al numero di recite complessivamente realizzate in ciascun anno solare, assunte come indice del premio stesso.

3 Qualora l'indice preso in considerazione in ciascun anno registri un aumento rispetto a quello considerato, il superamento sarà finalizzato alla copertura dei costi della maggiore produzione artistica realizzata dalla Fondazione. Qualora, viceversa, si registri una diminuzione del predetto

Indice a qualsiasi causa imputabile, il premio annuo sarà diminuito nelle seguenti misure percentuali:

**Riduzione dell'indice**

da	a	decurtazione
fino al	5,00%	nessuna
5,01%	8,00%	2,50%
8,01%	10,00%	3,50%
oltre il	10,00%	5,00%

4 Peraltro, in sede di liquidazione individuale del premio di risultato come sopra determinato, lo stesso verrà ridotto in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore, conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, assenze per malattia fino a 10 giorni, sciopero. A tal fine l'ammontare del premio di risultato sarà proporzionalmente ridotto sulla base del rapporto percentuale tra il totale delle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore dovute ai motivi di cui sopra ed il totale delle prestazioni lavorative annuali della categoria di appartenenza.

5 Il premio di risultato sarà corrisposto (v. tabella sottostante) nell'anno di riferimento con il pagamento del compenso mensile lordo indicato alla colonna A, riferito al livello di inquadramento del lavoratore, a titolo di acconto. La liquidazione del premio di risultato sarà effettuata in occasione della Festività di Pasqua e comunque entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con il pagamento dell'importo lordo indicato nella colonna B, conguagliata con i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

**Modalità corresponsione Premio di risultato**

liv. area artistica	A	B	importo lordo annuo premio di risultato (salvo conguaglio)	liv. area tecnico - amministrativa	A	B	importo lordo annuo premio di risultato (salvo conguaglio)
	acconto mensile  anno di refer.to	importo a saldo da conguagliare entro Pasqua o entro 15/04 anno successivo			acconto mensile  anno di refer.to	importo a saldo da conguagliare entro Pasqua o entro 15/04 anno successivo	
1° + 5%	125,43	312,83	1.817,93	FA	77,47	222,08	1.151,70
1°	121,74	264,13	1.724,97	FB	66,40	197,36	994,18
2° + 5%	114,36	254,54	1.626,84	1°	57,92	167,48	862,48
2°	109,93	225,03	1.544,21	2°	51,79	158,33	779,85
3°	98,86	228,72	1.415,09	3°A	49,06	154,94	743,70
4°	88,54	213,22	1.275,65	3°B	44,27	135,02	666,23
5° + 5%	78,94	186,29	1.133,62	4°	38,37	125,28	585,66
5°	74,52	182,09	1.076,30	5°	34,68	105,50	521,62
5° coro	53,49	150,36	792,24	6°	27,67	86,32	418,33
6°	33,20	257,49	655,90				

6 Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 30 gg., il premio di risultato verrà liquidato in occasione delle Festività di Pasqua e comunque entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato complessivamente nell'anno di riferimento, con i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7 Le Parti si danno atto che il premio di risultato costituisce elemento variabile, non predeterminabile e non utile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale e, come tale, per lo stesso si rende applicabile il trattamento contributivo previsto dalla L. 23/05/1997, n° 135 e dal D.Lgs. 02/09/1997, n° 314 e successive modificazioni e integrazioni.

### 3.3.5 Premio di produttività

Area artistica		Area tecnica e amministrativa		
liv.	importo annuo	liv.	importo annuo non turnisti	importo annuo turnisti
1° + 5%	1.800,00	FA	1.008,00	1.260,00
1°	1.716,00	FB	864,00	1.080,00
2° + 5%	1.632,00	1°	756,00	936,00
2°	1.548,00	2°	672,00	852,00
3°	1.392,00	3°a	636,00	828,00
4°	1.260,00	3°b	576,00	732,00
5° + 5%	1.104,00	4°	504,00	636,00
5°	1.044,00	5°	444,00	564,00
6°	888,00	6°	360,00	456,00

1 Il premio di produttività sarà corrisposto con la mensilità di settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio consuntivo di riferimento.

2 La misura del premio sarà ridotta proporzionalmente al periodo di minor servizio prestato nel corso dell'anno di riferimento nonché, in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore, conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, assenze per malattia fino a 10 giorni, sciopero.

*Per gli anni 2015 e 2016 si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3, lettera b), della Parte Economica dell'accordo 17/11/2014 (in Appendice); "...Al fini della corresponsione del premio di produzione integrativa e della tabella C (premio di produttività - n.d.r.) ex accordo 25/03/2005, istituti che saranno subordinati al pareggio di bilancio troverà applicazione quanto previsto al successivo punto 4)°.*

### 3.3.6 Integrazione premio di produzione

1 L'integrazione del premio di produzione, istituita dal Contratto Integrativo del 22/05/1999, continua ad essere calcolata sui coefficienti di rilevazione allora fissati e specificati nella tabella seguente:



**Coefficienti di rilevazione integrazione del premio di produzione**

tipi di attività		punteggio
spettacoli ospiti	di carattere non musicale	2
	di carattere non musicale con almeno 1 Complesso Artistico	3
	di carattere musicale	5
	di carattere musicale con almeno 1 Complesso Artistico	7
collaterali (festival, ecc.)	nel comune sede della Fondazione	8
	fuori del comune sede della Fondazione	10
sinfonica	nel comune sede della Fondazione	10
	fuori del comune sede della Fondazione	12
balletti	nel comune sede della Fondazione	10
	fuori del comune sede della Fondazione	12
lirica	nel comune sede della Fondazione	12
	fuori del comune sede della Fondazione	15

punteggio		incremento %
da	a	
fino a	1000	1,00%
1001	1100	1,50%
1101	1200	2,00%
1201	1300	2,50%
1301	1400	3,00%
1401	1500	3,50%
1501	1600	4,00%
1601	1700	4,50%
1701	1800	5,00%
1801	1900	5,50%
1901	2000	6,00%
2001	ogni 100	+ 0,5% fino al 12%

2 L'integrazione del premio di produzione sarà calcolata sulle seguenti voci retributive, in rapporto a 12 mensilità:

- minimo tabellare,
- indennità di contingenza,
- aumenti periodici di anzianità,
- elemento aggiuntivo del minimo tabellare.

3 La liquidazione dell'integrazione del premio di produzione avverrà nei termini fissati dal CCNL per la corresponsione del premio di produzione.

4 In sede di liquidazione individuale dell'integrazione del premio di produzione, determinato secondo i parametri della precedente tabella e le voci retributive previste al comma 2 del presente articolo, lo stesso verrà ridotto in relazione alle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore, conseguenti a permessi senza assegni, assenze ingiustificate, aspettativa, sospensione per motivi disciplinari, assenze per malattia fino a 10 giorni, sciopero. A tal fine l'ammontare dell'integrazione del premio di produzione sarà proporzionalmente ridotta in base al totale delle mancate prestazioni lavorative annuali del singolo lavoratore dovute ai motivi di cui sopra.

5 Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 30 gg., l'integrazione del premio di produzione sarà nei tempi sopra fissati in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato complessivamente nell'anno di riferimento, con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

6 Le Parti si danno atto che l'integrazione del premio di produzione costituisce elemento variabile, non predeterminabile e non utile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale e,

come tale, per lo stesso si rende applicabile il trattamento contributivo previsto dalla L. 23/05/1997, n° 135 e dal D.Lgs. 02/09/1997, n° 314 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Per gli anni 2015 e 2016 si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3, lettera b), della Parte Economica dell'accordo 17/11/2014 (in Appendice): "...Ai fini della corresponsione del premio di produzione integrativo e della tabella C [premio di produttività - n.d.r.] ex accordo 25/03/2005, istituti che saranno subordinati al pareggio di bilancio troverà applicazione quanto previsto al successivo punto 4)".*

### 3.3.7 Indennità aggiuntiva mensa (mensa/presenza e mensa/vestiaro)

1 L'indennità aggiuntiva mensa (mensa/presenza) prevista dal Contratto Integrativo del 13/02/1987 e da successivi accordi che ne hanno definito tempo per tempo l'importo, pari a € 7,00 lordi giornalieri, viene corrisposta a tutti i dipendenti, con esclusione dei Professori d'Orchestra e del personale in servizio con contratto a termine "a prestazione", in rapporto alla rilevazione della effettiva prestazione, ovvero in caso di infortunio o donazione sangue.

2 Ai Professori d'Orchestra con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene corrisposta l'indennità aggiuntiva mensa (mensa/vestiaro) prevista dal Contratto Integrativo del 13/02/1987 e da successivi accordi che ne hanno definito tempo per tempo l'importo, pari a € 7,00 lordi giornalieri (€ 182,00 lordi mensili) per 26 giorni al mese e per 12 mensilità, in quanto comprensiva degli oneri connessi al vestiario e alla relativa manutenzione la cui dotazione, pertanto, resta a carico degli interessati. Analoga indennità viene corrisposta ai Professori d'Orchestra in servizio con contratto a tempo determinato di durata superiore a 30 gg.

### 3.3.8 Indennità di presenza e apporto bene strumentale

1 L'indennità di presenza, pari a € 1,54 lordi giornalieri, prevista dal Contratto Integrativo 03/08/1999 viene corrisposta al personale dipendente, con esclusione dei Professori d'Orchestra e del personale in servizio con contratto a termine "a prestazione", per ogni giorno di effettiva presenza, non utile ai fini di qualsiasi istituto legale e contrattuale.

2 Ai Professori d'Orchestra, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, continua ad essere riconosciuta l'indennità prevista dal citato Contratto Integrativo del 03/08/1999 e da quello del 25/03/2005, a titolo di apporto bene strumentale, pari a € 110,50 (centodieci/50) lordi mensili. Detta indennità, non computabile ad alcun effetto nella retribuzione, viene corrisposta per 12 mensilità.

### 3.3.9 Indennità sinfonica

1 Con riferimento all'art. 2, lettera m), dell'accordo 17/11/2014, al fine di favorire anche l'attività sinfonica non troverà più applicazione l'indennità sinfonica prevista dal Contratto Integrativo del 13/02/1987 (lettera l, punto 3, comma b) per il Complesso Orchestrale e dalla disposizione del Sovrintendente del 08/11/1991, prot. n° 14443, relativa agli Artisti del Coro.

### 3.3.10 Indennità spettacoli all'aperto

1 Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, lettera a) della Parte Economica dell'accordo 17/11/2014, le Parti si danno atto che tale indennità sarà corrisposta a decorrere dal 25 giugno di ogni anno anziché dal 1° giugno, fermo restando quanto previsto dall'accordo 25/06/1969.

2 Resta fermo quanto previsto dall'accordo 17/11/2014 (in Appendice) circa l'eventuale conguaglio da effettuarsi sulla base del personale in servizio nel periodo di corresponsione dell'indennità spettacoli all'aperto, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato.

3 In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il personale dipendente impegnato presso le Terme di Caracalla rispettivamente in anticipo rispetto alla data sopra fissata e successivamente alla data dell'ultimo spettacolo programmato in tale sito, percepirà il relativo trattamento economico previsto dall'accordo 25/06/1969 per il periodo di effettivo impegno in loco.

### 3.3.11 Recuperi prestazioni aumentate

1 Nel caso in cui non venga fornita la prestazione lavorativa per l'intera giornata per effetto del recupero di prestazioni aumentate previsto nella Parte Normativa per ciascuna categoria, saranno riconosciuti gli istituti accessori collegati alla presenza solo nel caso in cui il lavoratore interessato abbia fornito le corrispondenti prestazioni aumentate.

### 3.3.12 Permessi sindacali

1 Con riferimento all'accordo del 29/11/2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Contratto Integrativo ai dirigenti ed ai componenti delle R.S.A. e/o delle R.S.U. saranno corrisposti gli istituti collegati alla presenza in caso di permesso sindacale per rinnovo del CCNL o per impegni sindacali motivati dalle Organizzazioni Sindacali.

### 3.3.13 Aumenti periodici di anzianità Personale con contratto a tempo determinato

1 Tenuto conto che per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, con esclusione del personale cd. *a prestazione*, continua ad essere applicato il 4° capoverso dell'accordo 23/01/1986 come stabilito dall'accordo 13/02/1987 (punto H/bis, lettera e), le Parti si impegnano a regolamentare la disciplina relativa al personale assunto con contratto a tempo determinato.

## Dichiarazione a verbale – protocollo aggiuntivo

### *Personale con contratto a tempo determinato "a prestazione"*

1 Le Parti si impegnano a ridefinire la disciplina del rapporto di lavoro cd. *a prestazione*, attualmente previsto per i Tecnici Serali, il Personale di Sala, i Figuranti, gli Allievi della Scuola di Danza, le Assistenti ai minori, entro giugno 2015.

Appendice - Verbale di accordo del 17 novembre 2014

Illegibile

IPOTESI DI ACCORDO

TRA

La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, rappresentata dal Dott. Carlo Fusco, dal Dott. Stefano Bottaro, dal Dott. Alessandro Ricci, dalla sig.ra Silvia Cassia e dalla sig.ra Isabella Muzio, di seguito denominata Fondazione

e

Le Organizzazioni Sindacali:

- SILECOGIL rappresentata da: Alberto Marini, Nadia Stefanelli, Lars Grod, Claudio Ricci, Fabio Severini, Fulvio Martini, Maurizio Moroni, Stefano Pisacco, Fabio Morbidelli, Pasquale Fallaci;
- FISTEL-CISL rappresentata da: Paolo Terzini, Massimo Di Franco, Lorenzo Marzulli, Silvia Pasini;
- UNICOM-UIL rappresentata da: Alessandro Cucchi, Francesco Mela, Annalisa Giordano, Giorgio Salvucci, Tiziana Anici;
- FIAS-CISA rappresentata da: Lorella Pierali, Marco Pazzi, Mauro Erici Lov, Paolo Vincenzo Sigi, Maurizio Panella;
- LIBERSIND CONPSAL rappresentata da: Denise Lupi;
- USB rappresentata da: Fabio Quaranta, Giuseppe Capi, Sabrina Beldi;
- FISASP-CIL rappresentata da: Giuseppe Capoliti, Augusto Chiri, Michele Palmiero, Andrea Bergamelli;

Il giorno 17 novembre 2014, alle ore 23,30, si è tenuta l'incontro conclusivo tra le Parti avente per oggetto l'esame congiunto per la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della L. 30/07/1993, n. 223

PREMESSO CHE

- la Fondazione, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2013, ha chiesto di essere ammessa al fondo di sostegno, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 112 del 07/10/2013;
- in data 08/07/2014, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della L. 112/2013, è stato siglato un accordo sindacale relativo al citato art. 11, lettere c) e g) del 1° comma e comma 19, trasmesso - insieme ad altra documentazione prevista dalla legge - al Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- in data 16/09/2014 il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emesso il decreto di approvazione del piano di risanamento presentato dalla Fondazione, che porterà un finanziamento pari a 25 milioni di euro, di cui 5 milioni già incassati;
- in data 15/10/2014 la Corte dei Conti ha consultato il provvedimento ministeriale;
- la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale ha inviato alle citate OO.SS., con note prot. n. ST/NU/00005940 del 06/10/2014 e prot. n. ST/NU/00006035 del 10/10/2014, la comunicazione di procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della citata L. 30/07/1993, n. 223;
- le suddette OO.SS. hanno chiesto un incontro in merito, pur rilevando l'illegittimità della procedura in corso;
- le Parti si sono incontrate nei giorni 16, 21 e 24 ottobre 2014 e il 3, 10, 11 e 14 novembre 2014 per una approfondita analisi delle motivazioni che hanno determinato l'invio della procedura ex L. 223/93;
- nei giorni degli incontri sono state esaminate e discusse tutte le possibili misure idonee a salvaguardare i livelli occupazionali ed economici della Fondazione; in tale quadro, il confronto si è concentrato sull'organizzazione del lavoro, sulla tipologia di attività che il Teatro dovrà svolgere, sull'attività artistico-produttiva, sugli allestimenti scenici, sull'attività sul territorio, sull'incremento degli spettacoli;

Funzioni, Ricordi UMH e Distribuzione

- sono stati analizzati alcuni aspetti del costo del personale, con particolare riguardo agli istituti variabili della retribuzione, all'indennità per spettacoli all'aperto, agli straordinari, al ricorso ai contratti a tempo determinato;
- dal confronto è emersa la necessità di intervenire con strumenti di flessibilità sull'organizzazione del lavoro per consentire una maggiore produttività complessiva attraverso un contenimento dei periodi di prova degli spettacoli e favore del maggior numero di recite da realizzare, anche incrementando la realizzazione di spettacoli di produzione interna e coproduzione, sempre nel rispetto di quanto previsto dal Dgs. 66/2003;
- da quanto emerso nel corso degli incontri sopra elencati la Fondazione dichiara che il bilancio 2014 risulta in pareggio e che, conseguentemente, il necessario risparmio da effettuare, stimato in 3,4 milioni di euro annui oltre agli 850 mila euro annui relativi ai risparmi sulle spese di produzione, riguarda il biennio 2015-2016;
- nel rispetto del piano di risanamento approvato dal Decreto sopra citato, anche gli esercizi 2015 e 2016 dovranno necessariamente essere in pareggio, al fine di non incorrere nell'applicazione del comma 14 del citato articolo 11 della L. 112/2013;
- le Parti si sono incontrate nei giorni 12, 13 e 15 novembre 2014 per definire gli aspetti applicativi di alcuni istituti e strumenti contrattuali e riesaminare gli elementi di spesa legati alla riorganizzazione aziendale, ai fini della redazione di un documento che definisca gli strumenti che consentano di recuperare il disavanzo identificato al punto precedente, strumenti che saranno riportati nella stesura del nuovo contratto integrativo aziendale;
- la presente specifica intesa è finalizzata alla gestione e tutela dei livelli occupazionali e a garantire la stabilità economica di bilancio, secondo le previsioni del piano industriale previsto dalla L. 112/13 richiamato nei punti precedenti;
- nelle more del presente accordo la Fondazione si impegna, anche in relazione ai punti precedenti, a non attuare le procedure di mobilità in genere.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### 3. INTERVENTI GESTIONALI

Le Parti concordano sulla necessità di incrementare la produzione degli spettacoli per assicurare alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale un servizio più assiduo in relazione al ruolo culturale ed il livello di eccellenza che gli sono propri, realizzando nel contempo un migliore modello produttivo attraverso l'individuazione e l'attuazione di strumenti di flessibilità, di efficienza ed ottimizzazione della programmazione, del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro.

A tal fine sono stati individuati i seguenti punti di intervento:

- a) La Fondazione si impegna ad incrementare le coproduzioni, che dovranno vedere coinvolte altre Fondazioni e/o Teatri di adeguata eccellenza al fine di assicurare corrispondente livello artistico degli spettacoli della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale. La Fondazione ritiene come punto qualificante l'aumento delle produzioni nel Teatro Costanzi ed a Caracalla. Nella stagione 2014/2015 le recite di opera e balletto, tra il Teatro Costanzi e Caracalla, saranno almeno 138, con un incremento di produzione pari al 29% dell'anno precedente. Nella stagione successiva 2015/2016 l'impegno della Fondazione è di aumentare ulteriormente la produzione di almeno il 30%, arrivando complessivamente, rispetto alla scorsa stagione 2013/2014, ad un aumento superiore al 60%. Analogo andamento sarà riscontrato auspicabilmente nei ricavi della biglietteria e del FUS;
- b) La Fondazione si impegna ad intensificare l'utilizzo del Teatro Nazionale per spettacoli con l'obiettivo di portarlo a pieno regime, previo dotazione di una sala prove/regia che consenta una proficua flessibilità di impiego della struttura;
- c) La Fondazione si impegna a promuovere attività in decentramento sul territorio finalizzate alla promozione ed alla diffusione della produzione lirico sinfonica e coristica, promuovendo l'interesse del pubblico verso la produzione della Fondazione;



DIREZIONE GENERALE OPERE E ORGANIZZAZIONE

- d) La Fondazione si impegna a verificare la possibilità di utilizzo, a partire dalla prossima stagione 2015/2016, delle scenografie, degli elementi di attrezzatura e dei costumi giacenti nei magazzini, programmando stagioni teatrali improntate alla massima efficienza dei sistemi produttivi nel rispetto della qualità e per favorire, anche con spettacoli di repertorio e di ripresa, il massimo introito di biglietteria, con possibile alternanza degli spettacoli;
- e) La Fondazione, al fine di contenere i costi di produzione e di ottimizzare la pianificazione dei processi produttivi, si impegna a richiedere i bozzetti agli scenografi e costumisti scrittori/incaricati per la produzione degli spettacoli da allestire, al fine di ottenere la consegna con largo e congruo anticipo;
- f) La Fondazione, continuando a sostenere il principio del massimo rigore amministrativo nell'esercizio della buona gestione delle risorse economiche per le attività istituzionali, già posto in essere nel corrente anno, che ha portato un risparmio di circa 4 milioni di euro, porrà degli obiettivi a tutte le Direzioni operative, finalizzati al contenimento delle spese di ciascun settore. Tale attenzione continuerà ad essere rivolta in particolare anche alla verifica della congruità dei cachet degli artisti scritturati, con impegno di risparmio;
- g) È l'intenzione della Fondazione, così come già fatto per i nuovi contratti delle figure epicali, inserire una parte della retribuzione come variabile e legata al raggiungimento di obiettivi economici e qualitativi delineati con la Sovrintendenza;
- h) La Fondazione incrementerà l'attività della Didattica attraverso un maggior coinvolgimento della Scuola di Danza, della Scuola di Canto Corale, dell'Orchestra Giovanile nell'attività produttiva, non in sostituzione dei complessi istituzionali della Fondazione, per la realizzazione di progetti e attraverso attività promozionali ed altre iniziative che consentano di stabilire un rapporto con il territorio e con le Scuole, al fine di incrementare l'interesse del pubblico anche di giovane età;
- i) La Fondazione, allo scopo di ottimizzare sia la produzione delle attività istituzionali che l'amministrazione delle risorse umane, si impegna ad evitare le esternalizzazioni di settori lavorativi, interamente o in parte, riconducendo al massimo le attività lavorative all'interno della propria istituzione;
- l) La Fondazione, riconoscendo la piena validità del piano industriale ai sensi e per gli effetti della L. 112/2013, attuerà la pianificazione annuale delle assunzioni del personale a tempo determinato, in relazione a strette esigenze produttive;
- m) La Fondazione si impegna a ricominciare la Conferenza peritavolare prevista dall'art. 38 del vigente CCNI;
- n) La Fondazione si impegna ad incentivare le politiche di marketing e di merchandising, già in atto, al fine di incrementare le presenze agli spettacoli e le entrate ed a continuare lo sviluppo delle politiche di fund raising e di ricerca degli sponsor e di mecenatismo.

Tali sopra elencati impegni potranno portare economie e risorse alla Fondazione che, insieme ai capitoli successivi, concorreranno al piano di risanamento in atto.

## 2) PRODUZIONE E PRODUTTIVITÀ

- a) Al fine di favorire l'aumento delle ricate, anche in doppio spettacolo, le Parti concordano sulla necessità di ottimizzare i tempi di preparazione degli spettacoli, fatte salve le valutazioni della Direzione Artistica per assicurare una qualità artistica adeguata al ruolo della Fondazione;
- b) Le Parti concordano di prevedere nuove tipologie di orario in prestazioni continuative, finalizzate alla ottimizzazione ed alla maggiore flessibilità degli orari di lavoro e per favorire un più proficuo impiego del palcoscenico, nonché sulla possibilità di ridurre l'intervallo tra le due prove di insieme programmate in orario antemeridiano e pomeridiano della stessa giornata, con esclusione delle giornate a prestazioni aumentate;
- c) Le Parti concordano, valutate le necessità produttive ed artistiche, che i Professori d'Orchestra verranno chiamati in servizio secondo le convocazioni che saranno effettuate dalla Direzione Artistica, tenuto conto delle carenze organizzative complessive, nonché delle sostituzioni ove necessario, relativamente ai Professori

Disciplinari Risorse Umane e Organizzazione

- d'Orchestra appartenenti alle sezioni degli Archi, saranno voluti i carichi di lavoro per assicurare un'adeguata prestazione artistica. Le Parti concordano di effettuare un monitoraggio semestrale del presente dispositivo;
- d) Al fine di contenere il costo del personale anche relativamente agli straordinari, eventuali eccedenze di orario derivanti dai prolungamenti oltre l'orario programmato e/o ordinario saranno compensate come segue:
- 1°. personale artistico: la Fondazione avrà possibilità di compensare i prolungamenti orari degli spettacoli delle giornate che precedono il giorno di riposo ed in quelle in cui è programmata un'altra prestazione nell'ambito delle giornate a prestazioni aumentate, il cui limite bimestrale è fissato in 8 giornate;
  - 2°. personale tecnico ed amministrativo: i prolungamenti orari saranno compensati nell'ambito del nuovo istituto denominato Compensazione Orario Straordinario (COS), il cui limite bimestrale è di 8 ore;
- e) Al fine di rendere più efficiente l'impiego delle risorse umane, tutti i dipendenti, titolari di "obblighi professionali" per contratto individuale e/o per CCNL e/o CCAL, sono tenuti ad assolvere agli stessi in produzione, ferma restando l'applicazione dell'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL;
- f) Al fine di ottimizzare l'attività del Teatro, qualora esigenze produttive lo richiedano, il martedì mattina potrà essere programmato uno spettacolo o una prova;
- g) Al fine di ampliare l'attività concertistica e da camera dei Professori d'Orchestra al di fuori dell'orario di lavoro, in un'ottica di contenimento dei costi, vengono ritoccati i compensi previsti dall'accordo siglato nel 2012, con una riduzione del 20% per le prime rappresentazioni, ferma restando la riduzione del 50% dei compensi indicati in occasione di eventuali repliche (per i Maestri Collaboratori e per i Tecnici verrà specificata una normativa ad hoc nel prossimo contratto integrativo);
- h) Analoga riduzione sarà applicata ai cachet previsti per gli Artisti del Coro per i ruoli solistici;
- i) Al fine di contenere i costi relativi alle attività preparatorie degli Artisti del Coro (vestizione e trucco in anticipo sull'orario di lavoro), le prestazioni utili per l'attribuzione delle esecuzioni previste dall'accordo integrativo vengono elevate da due a quattro. Concorreranno a tale conteggio gli spettacoli, le prove generali e ante generali, una ante piano e una eventuale prova di insieme che sia programmata in costume e trucco;
- j) Fermo restando che la copertura definitiva dei posti vacanti nel complesso Orchestrale dovrà essere effettuata - al verificarsi delle condizioni legislative - unicamente attraverso concorso pubblico internazionale, al fine di valorizzare il personale interno e, contestualmente, ottimizzare l'attività, i Professori d'Orchestra di inquadramento inferiore potranno essere chiamati a ricoprire in modo limitato e temporaneo ed entro i limiti fissati dall'art. 2103 c.c., dall'art. 22 della l. 367/1996 e dall'art. 60 del CCNL un ruolo di livello superiore (con riconoscimento delle differenze retributive previste). Analogo criterio sarà seguito nell'ipotesi di copertura di un ruolo superiore prevista da partitura e non ricoperto;
- k) Al fine di assicurare l'incremento produttivo anche per i ballerini, nell'eventualità in cui venga programmata una doppia produzione o per altra indisponibilità (ad esempio per ferie o tournée) del Complesso Orchestrale, il Corpo di Ballo potrà effettuare lo spettacolo con musica su base registrata. Qualora sia su base registrabile dalla Orchestra della Fondazione, la registrazione sarà effettuata in apposite sedute con le modalità previste dall'art. 30 del CCNL, la cui qualità dovrà essere vigilata dal Direttore di Orchestra (e dal Maestro del Coro se presente) e garantita dal Direttore Artistico;
- l) Al fine di dotare tutte le categorie dei dipendenti di ulteriori strumenti di flessibilità, viene istituita la Banca Ore, già prevista per il personale tecnico turrista, anche per il personale tecnico non turrista e per il personale amministrativo;
- m) Al fine di favorire anche l'attività sinfonica, non troverà più applicazione l'indennità sinfonica prevista dall'accordo Integrativo 13/02/1987 (lettera i, punto 3, comma b) per il Complesso Orchestrale e dalla disposizioni del Sovrintendente dell'11 novembre 1991, protocollo n. 3444) relativa agli Artisti del Coro

Direzione Teatro Opera e Organizzazione

3) PARTE ECONOMICA

- a) Indennità spettacoli all'aperto, prevista dall'accordo 25/06/1960 di cui all'appendice del vigente CCNI  
Le Parti si danno atto che tale indennità sarà corrisposta a decorrere dal 25 giugno di ogni anno anziché dal primo del mese di giugno, ferme restando tutte le altre modalità di cui all'accordo citato.  
Considerato che nell'anno corrente la spesa sostenuta per questo istituto è stata pari a 700 mila euro tra tempi indeterminati e determinati, l'applicazione del precedente comma determinerà un risparmio stimato in 200 mila euro annui, salvo rovesciamento finale.
- b) Premio di produzione integrativo e tabella C accordo 25/03/2005  
I due istituti non verranno liquidati negli anni 2015 e 2016 (competenze degli esercizi 2014/2015).  
Ai fini della corresponsione del premio di produzione integrativo e della tabella C ex accordo 25/03/2005, istituti che saranno subordinati al pareggio di bilancio, troverà applicazione quanto previsto al successivo punto 4).  
Il risparmio annuo per questi istituti corrisponde per le Parti a 650 mila euro per il premio di produzione integrativo ed a 550 mila euro per la tabella C dell'accordo 25/03/2005, per un totale di 1,3 milioni annui.
- c) Incremento attività produttiva del personale stabile e contenimento del personale a tempo determinato  
Considerato che la flessibilità sopra articolata nell'ambito del CCAI consentirà una riduzione delle assunzioni a tempo determinato, la misura di risparmio è stimata dalle Parti in 800 mila euro annui.
- d) Straordinari  
In relazione a quanto previsto al punto 2, le Parti stimano il conseguente risparmio in 450 mila euro annui.
- e) Indennità sinfonica  
In relazione a quanto previsto al punto 2), lettera m), le Parti stimano il conseguente risparmio in 250 mila euro annui.

4) VERIFICHE PERIODICHE

- a) L'impostazione gestionale indicata al punto 1. sarà monitorata attraverso l'istituzione e la convocazione periodica della "Commissione Trasparenza", la cui composizione sarà definita successivamente alla firma del presente accordo. Le Parti sul punto si impegnano, al fine di permettere a questa Commissione di svolgere un lavoro proficuo, a limitare al massimo il numero di componenti della medesima.
- b) A fronte di quanto previsto dai precedenti punti 1), 2) e 3), le Parti si incontreranno trimestralmente per monitorare l'andamento generale dei costi, nonché delle spese sugli appalti e sui servizi, in base ai bilanci pre-consuntivi trimestrali presentati all'Organo di Indirizzo.
- c) A fronte di quanto previsto dai precedenti punti 1), 2) e 3), per l'anno 2015, qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario venga registrato un saldo positivo, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarà ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di Indirizzo, fino al raggiungimento degli istituti di cui al precedente punto 3 b).
- d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione e dalla tabella C ex accordo 25/03/2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio. Dette somme saranno corrisposte ai dipendenti con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di Indirizzo.

5) REGOLAMENTAZIONI SINDACALI

- a) La Fondazione o le OO.SS. si impegnano al rispetto del presente accordo e a non ricorrere ad azioni di conflittualità riferite agli istituti oggetto dello stesso, per tutte le recite.

DIREZIONE REGIONALE SINDACALIS DI ORGANIZZAZIONE

- b) Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro il 15 dicembre 2014 un protocollo di relazioni industriali con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare le procedure di raffreddamento previste dal CCNL;
- c) Nelle more del presente accordo, le OO.SS. si impegnano a sostituire le R.S.U., entro e non oltre il mese di febbraio 2015.

**6) DIFFERIMENTO TERMINE PRIMA FASE PROCEDURA EX L. 223/91**

Fatta salva la promessa, le Parti concordano di fissare il termine della prima fase della procedura di cui al comma 5 dell'art. 4 della L. 23/07/1992, n. 223 alla data del 30/11/2014.

**7) DECORRENZA**

- a) Il presente accordo dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori e ratificato dal Consiglio di Amministrazione: all'esito di dette approvazioni e ratifica, l'accordo sarà automaticamente valido e pertanto la Fondazione procederà al ritiro della procedura ex L. 223/91.
- b) Gli effetti del presente accordo decorreranno dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016.
- c) Le Parti si impegnano ad incontrarsi fin da settembre 2016 per definire, partendo dai contenuti della presente ipotesi di accordo e sulla base degli obiettivi raggiunti nel biennio 2015-2016 in termini di ottimizzazione della produzione, della produttività e delle risorse nonché relativamente al risparmio realizzato, un eventuale nuovo accordo che decorrerà dal 1° gennaio 2017.

**8) NORMA TRANSITORIA**

Tenuto conto che il nuovo CCNL, siglato nel 2012, sulla parte normativa e nel 2013, per la parte economica, è in corso di approvazione definitiva, in caso di entrata in vigore dello stesso eventuali norme della presente ipotesi di accordo in contrasto con le norme nazionali saranno riesaminate dalle Parti per individuare soluzioni che assicurino analogo risultato produttivo e di costo.

Atto fatto, letto e sottoscritto come segue:

La Fondazione

  
  
  


SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

FIALS-CISAL

LIBERSIND-CONFSAL

USB

RSASP-CIL

  
  
  
  
  
  
  
  


100. E 10.8



TEATRO DELL'OPERA  
DI ROMA

p. la Fondazione

Corso Fut  
Stefano B...  
Stefano B...  
Stefano B...

p. SLC-CGIL

Alberto...  
Stefano...  
Stefano...  
Stefano...

p. FISTEL-CISL

Paolo...  
Antonio...  
Antonio...  
Antonio...

p. UILCOM-UIL

Roberto...  
Roberto...  
Roberto...  
Roberto...

p. FIALS-CISAL

Mario...  
Mario...  
Mario...  
Mario...

Handwritten mark

Handwritten mark

## Sommario

1. PARTE NORMATIVA COMUNE .....	5
1.1.1 Orario di lavoro .....	5
1.1.2 Intervallo tra prestazioni .....	5
1.1.3 Pause .....	6
1.1.4 Intervallo riposo giornaliero .....	6
1.1.5 Ritardi .....	6
1.1.6 Prove antepiano, antegenerali e generali .....	7
1.1.7 Riposo settimanale .....	7
1.1.8 Attività in giornata festiva .....	7
1.1.9 Lavoro straordinario .....	8
1.1.10 Lavoro notturno .....	9
1.1.11 Variazioni orarie .....	9
1.1.12 Obblighi professionali .....	9
1.1.13 Congedi parentali frazionati .....	9
1.1.14 Permessi retribuiti e ferie frazionati – piano ferie .....	10
1.1.15 Formazione professionale .....	10
1.1.16 Vestiario .....	10
2. PARTE NORMATIVA DI CATEGORIA .....	10
2.1.1 Orario di lavoro .....	10
2.1.2 Calendari di lavoro .....	11
2.1.3 Accorpamento degli atti .....	12
2.1.4 Modifiche orario bimestrale .....	12
2.1.5 Fasce orarie di lavoro .....	12
2.1.7 Pause .....	12
2.1.8 Doppio spettacolo .....	13
2.1.9 Prestazione nella giornata precedente il riposo settimanale .....	13
2.1.10 Prove di insieme in sessioni continuative .....	13
2.1.11 Prova antepiano .....	13
2.1.12 Prova acustica / sound-check / prova di assestamento .....	14
2.1.13 Trasformazione delle prove .....	14
2.1.15 Spostamento del giorno di riposo settimanale .....	14
2.1.16 Prestazioni notturne .....	15
2.1.17 Obblighi professionali del Maestro Collaboratore .....	15
2.1.18 Mutamento di mansioni .....	15
2.1.19 Figurazioni, vestizione e/o trucco .....	15
2.2 Professori d'Orchestra .....	15
2.2.1 Orario di lavoro .....	15
2.2.2 Calendari di lavoro .....	16
2.2.3 Accorpamento degli atti .....	16
2.2.4 Modifiche orario bimestrale .....	16
2.2.5 Fasce orarie di lavoro .....	17
2.2.6 Intervallo tra le prestazioni .....	17
2.2.7 Pause .....	17
2.2.8 Doppio spettacolo .....	17
2.2.9 Prove di lettura .....	17
2.2.10 Prove a sezioni .....	18



TEATRO DELL'OPERA  
DI ROMA

2.2.11	Prova all'italiana.....	18
2.2.12	Prove di insieme.....	18
2.2.13	Prove di insieme in sessioni continuative.....	18
2.2.14	Prova antepiano.....	19
2.2.15	Prova acustica / sound-check / prova di assestamento .....	19
2.2.16	Trasformazione delle prove.....	19
2.2.17	Lavoro straordinario .....	20
2.2.18	Spostamento del giorno di riposo settimanale.....	20
2.2.19	Obblighi professionali del Professore d'Orchestra .....	20
2.2.20	Mutamento di mansioni .....	21
2.2.21	Vestizione e/o trucco .....	21
2.2.22	Suddivisione ed utilizzazione del Complesso Orchestrale .....	22
2.2.23	Nuove assunzioni .....	22
2.3	Artisti del Coro .....	22
2.3.1	Orario di lavoro .....	22
2.3.2	Calendari di lavoro .....	23
2.3.3	Accorpamento degli atti .....	23
2.3.4	Modifiche orario bimestrale .....	23
2.3.5	Fasce orarie di lavoro .....	23
2.3.6	Intervallo tra le prestazioni.....	24
2.3.7	Pause.....	24
2.3.8	Doppio spettacolo.....	24
2.3.9	Prove di sala .....	24
2.3.10	Prove a sezioni e/o raggruppamenti di sezioni.....	24
2.3.11	Prove di sala in giornata precedente il riposo settimanale .....	25
2.3.12	Prove di scena .....	25
2.3.13	Prova all'italiana .....	25
2.3.14	Prove di insieme.....	25
2.3.15	Prove di insieme in sessioni continuative.....	26
2.3.16	Prova antepiano.....	26
2.3.17	Prova acustica / sound-check / prova di assestamento .....	27
2.3.18	Trasformazione delle prove .....	27
2.3.19	Lavoro straordinario .....	27
2.3.21	Obblighi professionali dell'Artista del Coro .....	27
2.3.22	Azioni sceniche, vestizione e/o trucco.....	28
2.3.23	Criteri di impiego e suddivisione del Complesso Corale.....	28
2.3.24	Prestazioni artistico-professionali.....	29
2.3.25	Compensazioni di prestazioni .....	29
2.3.26	Vestiaro .....	29
2.4	Tersicorei.....	30
2.4.1	Orario di lavoro .....	30
2.4.2	Lezioni .....	30
2.4.3	Calendari di lavoro .....	30
2.4.4	Accorpamento degli atti .....	31
2.4.5	Modifiche orario bimestrale .....	31
2.4.6	Fasce orarie di lavoro.....	31
2.4.7	Intervallo tra le prestazioni.....	31
2.4.8	Pause.....	31
2.4.9	Doppio spettacolo.....	32



TEATRO DELL'OPERA  
DI ROMA

2.4.10	Prove di sala .....	32
2.4.11	Prove di sala in giornata precedente il riposo settimanale .....	32
2.4.12	Prove di scena .....	32
2.4.13	Prove d'insieme .....	33
2.4.14	Prove di insieme in sessioni continuative .....	33
2.4.15	Prova antepiano .....	34
2.4.16	Prova spazi fuori sede .....	34
2.4.17	Trasformazione delle prove .....	34
2.4.18	Lavoro straordinario .....	34
2.4.19	Spostamento del giorno di riposo settimanale .....	35
2.4.20	Obblighi del Tersicoreo .....	35
2.4.21	Mutamento di mansioni .....	35
2.4.22	Vestizione e/o trucco .....	35
2.4.23	Prestazioni in sedi diverse .....	36
2.4.24	Suddivisione ed utilizzazione del Corpo di Ballo .....	36
2.4.25	Utilizzo di supporti audio registrati .....	36
2.4.26	Partecipazione degli Allievi della Scuola di Danza alle produzioni .....	36
2.4.27	Scarpine .....	37
2.5	Personale Tecnico .....	37
2.5.1.1	Definizione .....	37
2.5.1.2	Banca Ore .....	38
2.5.1.3	Compensazione Orario Straordinario (COS) .....	39
2.5.1.4	Prestazioni in tipologia notturna .....	39
2.5.1.5	Obblighi .....	40
2.5.2	Personale Tecnico con orario a turni .....	40
2.5.2.1	Orario di lavoro .....	40
2.5.2.2	Calendari di lavoro .....	41
2.5.2.3	Fasce orarie di lavoro .....	41
2.5.2.4	Inizio della prestazione .....	41
2.5.2.5	Sede della prestazione .....	42
2.5.2.6	Intervallo tra le prestazioni .....	42
2.5.2.7	Pause .....	42
2.5.2.9	Doppio spettacolo .....	42
2.5.2.10	Montaggi / Smontaggi .....	43
2.5.2.11	Prestazioni in tipologia notturna .....	43
2.5.2.12	Lavoro straordinario .....	44
2.5.2.13	Spostamento del giorno di riposo settimanale .....	44
2.5.2.14	Vestizione e/o trucco e parrucca e prestazioni speciali .....	45
2.5.2.15	Interdisciplinarietà .....	45
2.5.3	Personale Tecnico con orario non a turni .....	45
2.5.3.1	Orario di lavoro .....	45
2.5.3.2	Calendari di lavoro .....	46
2.5.3.3	Flessibilità inizio della prestazione .....	46
2.5.3.4	Sede della prestazione .....	46
2.5.3.5	Pause .....	46





TEATRO DELL'OPERA  
DI ROMA

2.5.3.6	Servizio esterno.....	47
2.5.3.7	Prestazioni in tipologia notturna .....	47
2.5.3.8	Lavoro straordinario .....	48
2.5.3.9	Spostamento del giorno di riposo settimanale.....	48
2.5.3.10	Attività in giornata non lavorativa .....	49
2.5.3.11	Attività lavorativa riferita a giornata festiva .....	49
2.5.3.12	Interdisciplinarietà .....	49
2.6	Personale Amministrativo.....	49
2.6.1.1	Definizione .....	49
2.6.1.2	Obblighi.....	50
2.6.1.3	Attività ex art. 47 .....	50
2.6.2	Personale Amministrativo con orario a turni.....	50
2.6.3	Personale Amministrativo con orario non a turni .....	50
2.6.3.1	Orario di lavoro.....	50
2.6.3.2	Banca Ore.....	51
2.6.3.3	Compensazione Orario Straordinario (COS) .....	52
2.6.3.4	Flessibilità inizio della prestazione.....	52
2.6.3.5	Pause.....	52
2.6.3.6	Servizio esterno.....	53
2.6.3.7	Attività in giornata non lavorativa .....	53
2.6.3.8	Attività lavorativa riferita a giornata festiva .....	53
2.6.3.9	Lavoro straordinario .....	54
2.7	Funzionari .....	54
3.	PARTE ECONOMICA COMUNE .....	54
3.1	Istituti economici comuni .....	54
3.1.1	Trasferte.....	54
3.1.2	Riprese audio e video per emissione radiofonica e televisiva, .....	55
3.1.3	Attività artistico-professionali – Cessione diritti d'autore .....	55
3.1.4	Attività promozionale e didattica .....	56
3.1.5	Premio per attività professionale tecnico-innovativa.....	57
3.2	Istituti economici di categoria .....	57
3.2.1	Maestri Collaboratori.....	57
3.2.1.1	Attività concertistica e di musica da camera .....	57
3.2.1.2	Attività in Orchestra.....	58
3.2.2	Professori d'Orchestra .....	58
3.2.2.1	Formazioni concertistiche ridotte e musica da camera.....	58
3.2.3	Artisti del Coro .....	59
3.2.3.1	Particine solistiche .....	59
3.2.3.2	Formazioni concertistiche ridotte e musica da camera.....	59
3.2.3.3	Prestazioni artistico-professionali.....	59
3.2.3.4	Vestizioni aggiuntive .....	60
3.2.3.5	4° livello.....	60
3.2.3.6	Scatto anticipato .....	60
3.2.4	Tersicorei.....	60
3.2.4.1	Attività artistico-coreutica .....	60

3.2.4.2	E.D.R. Tersicorei.....	61
3.2.4.3	Vestizioni aggiuntive.....	61
3.2.4.4	Allievi della Scuola di Danza.....	61
3.2.5	Personale Turnista.....	61
3.2.6	Impiegati.....	62
3.2.6.1	Superminimi categoriali.....	62
3.2.6.2	Maggiorazione art. 47.....	62
3.2.7	Funzionari.....	62
3.2.7.1	Forfait straordinario.....	62
3.3	Trattamenti economici comuni e di categoria.....	63
3.3.1	Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) Personale a tempo.....	63
3.3.2	Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) Personale con contratto.....	64
3.3.3	Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) Allievi Scuola di Danza.....	64
3.3.4	Premio di risultato.....	65
3.3.5	Premio di produttività.....	67
3.3.6	Integrazione premio di produzione.....	67
3.3.7	Indennità aggiuntiva mensa (mensa/presenza e mensa/vestiario).....	69
3.3.8	Indennità di presenza e apporto bene strumentale.....	69
3.3.9	Indennità sinfonica.....	69
3.3.10	Indennità spettacoli all'aperto.....	69
3.3.11	Recuperi prestazioni aumentate.....	70
3.3.12	Permessi sindacali.....	70
3.3.13	Aumenti periodici di anzianità Personale con contratto a tempo.....	70
	Dichiarazione a verbale – protocollo aggiuntivo.....	70
	<i>Personale con contratto a tempo determinato "a prestazione"</i> .....	70
	Appendice - Verbale di accordo del 17 novembre 2014.....	71



